

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

————

739° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 5
4 ^a - Difesa	» 14
5 ^a - Bilancio	» 18
6 ^a - Finanze e tesoro	» 32
7 ^a - Istruzione	» 35
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 53
10 ^a - Industria	» 65
11 ^a - Lavoro	» 67
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 81

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni	Pag. 93
---	---------

Organismi bicamerali

Mafia	Pag. 95
-------------	---------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 101
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 108
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 109
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 110

CONVOCAZIONI	Pag. 111
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

377^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

VETERE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Ruffino e per la grazia e la giustizia Coco.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti (2978)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

Riferisce alla Commissione il senatore MURMURA, il quale ritiene che non vi siano dubbi sulla sussistenza dei presupposti di necessità e d'urgenza del provvedimento, adottato in seguito a gravi e continui episodi di criminalità. Il decreto-legge reca infatti disposizioni finalizzate a ridefinire la disciplina della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ad introdurre una nuova ipotesi di avocazione da parte del procuratore generale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle indagini, e a disporre il trasferimento d'ufficio dei magistrati nelle sedi giudiziarie rimaste vacanti. Non mancano, peraltro, elementi di perplessità in ordine alla funzionalità di alcune disposizioni, nonché alla loro idoneità ad incidere su fenomeni estesi di criminalità organizzata. In particolare, a suo avviso, dovrebbero essere introdotte modifiche alle disposizioni riguardanti i trasferimenti di ufficio dei magistrati, al fine di assicurare procedure più rispettose del dettato costituzionale. Propone pertanto di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI, a nome del Gruppo comunista - PDS, si esprime a favore del riconoscimento della sussistenza dei requisiti di

costituzionalità del decreto-legge. Si riserva invece di pronunciare, in sede di espressione del parere sul merito, un giudizio più approfondito, in particolare sulle disposizioni relative alle ipotesi di avocazione del procuratore generale ed al trasferimento di ufficio dei magistrati, che non mancano di suscitare numerose riserve; tali questioni, tra l'altro, sono state oggetto di precise proposte della sua parte politica, recentemente riassunte in un ordine del giorno presentato all'Assemblea.

Secondo il senatore MAZZOLA il provvedimento all'esame è reso necessario dal notevole allarme diffuso non soltanto tra l'opinione pubblica, ma anche tra gli operatori della giustizia in seguito ai recenti gravissimi episodi di criminalità. Non vi sono pertanto dubbi sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità, anche se, a suo avviso, esaminando nel merito le singole disposizioni, occorrerà riflettere sulla congruità di alcune scelte effettuate dal decreto-legge in relazione agli obiettivi che il provvedimento si propone di conseguire.

Il sottosegretario COCO esprime il proprio compiacimento per il consenso espresso dalla Commissione circa l'indifferibilità delle misure recate dal decreto-legge. Sul merito delle singole disposizioni, il Governo è pronto a recepire i contributi che verranno dalla discussione parlamentare.

La Commissione quindi, all'unanimità, conferisce mandato al relatore Murmura di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 292.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A1, 1^a)

Il presidente VETERE avverte che la seduta pomeridiana non avrà più luogo, a causa di concomitanti impegni di vari componenti e che l'ordine del giorno della seduta di giovedì 19 settembre è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2978, di conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292.

La seduta termina alle ore 11,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

236^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2714), approvato dalla Camera dei deputati

Macis ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (479)

Gualtieri ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (679)
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore DI LEMBO, evidenziando preliminarmente come generalizzata sia l'insoddisfazione per i tempi della giustizia e come l'attenzione dell'opinione pubblica - specie fra la conclusione della IX legislatura e l'inizio di quella attuale - sia stata assorbita dalle tematiche legate alla responsabilità civile dei magistrati. Con coerenza, dopo la legge in materia del 1988, la Camera dei deputati ha recepito anche l'iniziativa dell'allora ministro Vassalli e, oggi, il Senato è chiamato a confrontarsi sulla non meno importante questione della responsabilità disciplinare.

L'ordinamento italiano già conosce un impianto normativo - incentrato sulla «legge delle guarentigie», sulla legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura e sulle norme concernenti la sezione disciplinare - ma con i provvedimenti in titolo si intende rivedere dalle fondamenta l'intera materia, affrontando al contempo anche la delicata questione delle incompatibilità dei magistrati, sia ordinari che amministrativi, contabili e militari.

Richiamate le linee essenziali delle vigenti norme, il relatore sottolinea la necessità di superare l'odierna configurazione del procedi-

mento disciplinare, costruito intorno al concetto di lesione del prestigio dell'ordine giudiziario: formulazione tanto elastica da risultare generica. In altre parole, la mancata tipizzazione degli illeciti determina l'attribuzione, invero impropria, alla sezione disciplinare del compito di legislatore del caso concreto e, di fatto, per i limiti connaturati ad una simile attività di supplenza, un sostanziale arretramento dell'operatività della norma.

Senza soffermarsi, per economia espositiva, sulla posizione istituzionale del giudice ordinario all'interno dell'ordinamento - sulla quale pur tuttavia qualche riflessione sarebbe utile fare - conclude l'inquadramento del problema ribadendo l'assoluta ed inderogabile necessità di ovviare alle distonie del processo per garantire l'interesse, sia dello Stato che dei cittadini, ad avere sollecita giustizia. Proprio in tal senso vuole operare il disegno di legge in esame.

Passa quindi all'esame del testo articolato approvato dall'altro ramo del Parlamento: esso è distinto in quattro Capi, che trattano dei punti essenziali della materia, modificando in parte la legislazione esistente e razionalizzando, per altra parte, il tessuto normativo attualmente vigente, sparso in varie leggi senza un filo conduttore unico.

Il Capo I comprende le disposizioni generali concernenti i doveri del magistrato, le fattispecie di illecito, le sanzioni irrogabili, la composizione dell'organo del giudizio disciplinare, la individuazione dell'organo di accusa e le scadenze temporali del procedimento. Il Capo II raggruppa le norme procedurali, dall'esercizio dell'azione alla chiusura dell'istruttoria, dalla discussione alle impugnative, dal rapporto con altri giudizi ai provvedimenti cautelari. Il Capo III riguarda la materia delle incompatibilità e delle situazioni di sopravvenuta incapacità del magistrato per infermità o altra causa. Il Capo IV, infine, contiene le disposizioni finali.

L'articolo 1 fissa i doveri del magistrato che sono individuati nella imparzialità, nella correttezza, nella diligenza, nella laboriosità e nel riserbo, valori che vengono enunciati non solo per il loro significato deontologico, ma soprattutto per individuare gli interessi protetti intorno ai quali vengono tipizzati gli illeciti, in modo tale da segnare anche i confini della responsabilità disciplinare ed i limiti di intervento del controllo disciplinare. Importante è il comma terzo, che prescrive come, anche al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, il magistrato non debba tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità: con ciò si innova la disciplina in vigore, la quale fa riferimento al prestigio dell'ordine giudiziario: in altre parole, si sostituisce un valore «formale» con il dato oggettivo della credibilità.

L'articolo 2 stabilisce i comportamenti che nell'esercizio delle funzioni costituiscono illecito disciplinare: nella lettera *a*) vengono raggruppate le infrazioni al dovere di imparzialità, nella lettera *b*) quelle relative al dovere di correttezza, nella lettera *c*) le violazioni del dovere di diligenza, nella lettera *d*) le ipotesi di violazione del dovere di laboriosità, nella lettera *e*) si includono le ipotesi di violazione del dovere di riservatezza; infine, la lettera *f*) si riferisce ad omissioni imputabili al dirigente d'ufficio o al presidente di una sezione o di un collegio, che costituiscono illeciti complementari di specifiche figure previste in altre norme. Giova rilevare che per ogni gruppo di illeciti vi è

una clausola di chiusura che consente la punibilità anche di comportamenti non espressamente indicati, lesivi degli interessi protetti, evitandosi così il ricorso ad una sola clausola di chiusura, che finirebbe per attenuare lo scopo della tipizzazione.

L'articolo 3 individua, mediante una opportuna tipizzazione, gli illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle funzioni. L'articolo 4 prevede gli illeciti disciplinari conseguenti a reato con una norma che sostanzialmente recepisce una tendenza affermata nella giurisprudenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore. L'articolo 5 individua le sanzioni disciplinari, la loro consistenza ed i modi di esecuzione. La necessità di modificare la disciplina in vigore discende dalla circostanza che quest'ultima aveva una sua coerenza per una magistratura priva di una progressione automatica di carriera; ma, una volta introdotta questa, il sistema delle sanzioni non ha più quell'efficacia di prevenzione, che poteva avere nel passato. Costituisce innovazione di rilievo rispetto all'attuale regime «l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo» introdotta secondo i suggerimenti che erano venuti dal Consiglio superiore. È stata abolita altresì la sanzione della destituzione, anche in conseguenza di una sentenza della Corte costituzionale relativa al trattamento di quiescenza, la quale ha fatto venire meno ogni differenza rispetto alla rimozione.

L'articolo 6 stabilisce un collegamento tra sanzione e tipi di illecito, affianca così ad una tipizzazione degli illeciti anche una tipizzazione delle sanzioni, limitando la discrezionalità del Consiglio superiore. L'articolo 7 prevede la sanzione accessoria del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio.

Gli articoli 8 e 9 riguardano le competenze e la composizione della sezione disciplinare del Consiglio superiore ed il meccanismo delle sostituzioni dei componenti. L'articolo 10 conferma che le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

L'articolo 11 disciplina i termini per il giudizio disciplinare e fissa altresì il criterio per cui l'inosservanza dei termini dà luogo all'estinzione del procedimento se l'imputato consente.

Il Capo II contiene la disciplina del procedimento. In aderenza all'articolo 107 della Costituzione (che dà al Ministro la facoltà di promuovere l'azione disciplinare) si è conservata la doppia titolarità dell'azione stessa da parte del Ministro e da parte del procuratore generale, con la previsione di meccanismi naturalmente differenziati, diretti a contemperare gli inconvenienti che potrebbero derivare dalla doppia titolarità. All'articolo 13 si prevede che l'incolpato possa farsi assistere esclusivamente da un altro magistrato, nonostante i numerosi dubbi avanzati in dottrina. L'istruttoria può infine terminare con l'archiviazione (articolo 14), con la richiesta del pubblico ministero di «non farsi luogo alla discussione orale» (articolo 15, comma 1) o con il decreto col quale il presidente della sezione disciplinare fissa la data della discussione orale (articolo 15, comma 3).

L'articolo 16, raccogliendo le istanze della dottrina, prevede che il dibattito dinanzi alla sezione disciplinare si svolga in pubblica udienza, tranne che la sezione disciplinare non disponga, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse se i fatti oggetto del

procedimento non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa. L'articolo 17 disciplina i rapporti fra l'azione disciplinare e gli altri giudizi. Prevede che l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione civile e dell'azione penale relativa al medesimo fatto: qualora però sia stata già iniziata l'azione penale, il procedimento disciplinare è sospeso fino alla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere o sono divenuti irrevocabili la sentenza pronunciata in giudizio o il decreto di condanna.

Gli articoli 18 e 19 disciplinano i provvedimenti cautelari necessari e facoltativi. L'articolo 20 disciplina il ricorso per cassazione, l'articolo 21 la reintegrazione a seguito di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, l'articolo 22 la corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso, mentre i successivi articoli da 23 a 26 le modalità di revisione delle decisioni.

Il Capo III disciplina il regime delle incompatibilità distinguendo fra incompatibilità di funzioni, incompatibilità di sede per vincoli di parentela od affinità con professionisti ed incompatibilità di sede per vincoli di parentela o di affinità con magistrati della stessa sede. Il testo si sofferma in particolare sugli incarichi extra giudiziari, distinguendo tra diverse tipologie: a) attività vietate, quali l'assunzione di impieghi pubblici o privati o uffici e l'esercizio di industrie, commerci e libere professioni; tali ipotesi sono riconducibili al dovere di tutti gli impiegati pubblici della esclusività della prestazione di lavoro; b) attività consentite in ogni caso, perchè legate alla espressione, tutelata costituzionalmente, di diritti fondamentali, quali ad esempio l'assunzione della carica di deputato o senatore, l'ufficio di amministratore (gratuito) di istituzioni pubbliche di beneficenza; c) attività che possono essere esercitate previa autorizzazione del Consiglio superiore.

All'articolo 29 si fissa altresì il criterio per cui i magistrati amministrativi e contabili possono espletare soltanto incarichi espressamente consentiti da disposizioni di legge o di regolamento.

Il Capo IV aggiunge alla legge n. 117 del 1988 la previsione per cui i membri non togati del Consiglio di presidenza della Corte dei conti non possono essere rinominati al termine del quadriennio. L'articolo 39 indica le disposizioni abrogate in forza dell'entrata in vigore della legge.

Conclude sottoponendo all'attenzione della Commissione la circostanza dello scarso tempo a disposizione, attesa la prossima conclusione della legislatura: pertanto, la Commissione Giustizia si trova di fronte al dilemma di migliorare il testo, rinviandolo alla Camera dei deputati e quindi esponendolo al rischio di non farlo entrare in vigore, ovvero di approvarlo nonostante i numerosi possibili miglioramenti che potrebbero essere apportati.

Si apre quindi la discussione generale nella quale interviene per primo il senatore IMPOSIMATO che, ringraziato il senatore Di Lembo per la puntuale ed esauriente relazione, da lui ampiamente condivisa,

dissente da questi solo in ordine alla proposta conclusiva, di privilegiare comunque l'approvazione della nuova legge rispetto all'esigenza di un perfezionamento della normativa.

Non si deve infatti dimenticare che - soprattutto a causa della assoluta arbitrarietà dell'esercizio dell'azione penale come disciplinato dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie della magistratura - scarsissimi sono i casi di procedimenti disciplinari instaurati nei confronti dei magistrati ordinari e pressochè inesistenti nei confronti dei giudici amministrativi e contabili; ciò non può che incidere negativamente sulla fiducia dei cittadini in chi deve render loro giustizia, tanto più in presenza di un esito fallimentare della recente legge sulla responsabilità civile dei magistrati.

Si impone insomma qualche, pur limitata, modifica delle norme approvate dall'altro ramo del Parlamento; soprattutto in tema di incompatibilità, per contrastare il dilagante, immorale fenomeno degli incarichi extragiudiziari ed il conseguente, pesante condizionamento dei magistrati che ne beneficiano, tra i quali è invalso l'uso - per evitare l'apertura di processi penali - di limitarsi all'astensione dalle decisioni che riguardino l'ente che ha attribuito loro l'incarico, erogando compensi anche cospicui. Come minimo occorrerebbe eliminare dal comma 1 dell'articolo 29 quell'inciso - introdotto all'ultimo momento e probabilmente sulla base di pressioni corporative - che permette ai magistrati amministrativi e contabili di espletare gli incarichi loro consentiti, oltrechè da disposizioni di legge, anche da norme regolamentari.

Il senatore LIPARI concorda con le argomentazioni dei senatori Di Lembo ed Imposimato ma non ritiene possibile accedere all'ipotesi dell'approvazione senza modifiche di un testo al quale sono stati mossi rilievi concernenti anche fondamentali questioni di principio.

Senz'altro il provvedimento - pur nella redazione attuale - può rappresentare un elemento di moralizzazione, soprattutto in campi, come quello del conferimento di incarichi arbitrali, estremamente delicati, dove si possono verificare pesanti effetti distorsivi dell'amministrazione della giustizia.

Per quanto più strettamente riguarda la materia disciplinare non ritiene che l'elencazione delle fattispecie compiuta con l'articolo 2 del disegno di legge rappresenti una radicale innovazione rispetto al sistema attuale disciplinato dalla cosiddetta «legge delle guarentigie»: sotto quest'aspetto le norme potrebbero essere adeguatamente corrette senza far prevalere il timore di ritardare indefinitamente la loro entrata in vigore. Il che non toglie che sia opportuno ridurre l'intervento emendativo al minimo, possibilmente previo contatto, in via informale, con i componenti della Commissione Giustizia dell'altro ramo del Parlamento in modo da garantire la più sollecita conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

Prende quindi la parola il senatore GALLO che - dopo essersi congratulato con il senatore Di Lembo per la sua eccellente e precisa relazione - si dice favorevole all'introduzione di un limitato numero di emendamenti migliorativi, alcuni dei quali sono stati già prospettati

negli interventi di chi lo ha preceduto. Per parte sua intende porre soprattutto l'accento sull'esigenza di non dare spazio, in materia di illecito disciplinare, alla analogia e di eliminare quindi quelle clausole di chiusura che - introdotte a coronamento delle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 2 - finiscono per mantenere in vita fattispecie indeterminate e residuali, riproponendo così lo stesso difetto imputato alla vecchia legge delle guarentigie. Ciò risulta in stridente contrasto logico con la tassativa elencazione dei comportamenti illeciti che a clausole tanto generiche si è voluta premettere, elencazione la quale viene di fatto ad essere svuotata di significato.

In ogni caso non ritiene che un limitato intervento correttivo, con sollecita trasmissione del testo alla Camera dei deputati per la definitiva approvazione, possa comportare il rischio della decadenza del provvedimento per la fine della legislatura.

Il presidente COVI fa presente che, trattandosi di un disegno di legge che non reca oneri e non necessita di copertura finanziaria, sarà comunque possibile proseguirne l'esame anche durante la imminente sessione di bilancio e - se tutti i Gruppi ed il Governo concorderanno - si potrà anche richiederne il trasferimento alla sede deliberante: ciò lascerebbe alla Camera dei deputati un ampio margine per concludere l'esame prima della scadenza della legislatura.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

Mancino ed altri: Ordinamento della professione forense (254)

Battello ed altri: Nuovo ordinamento della professione forense (390)

Pinto: Modifica degli articoli 30 e 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, in materia di ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (790)

Riforma dell'ordinamento professionale forense (1782)

(Seguito della discussione congiunta e costituzione del Comitato ristretto)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 12 giugno 1991.

Il presidente COVI propone di procedere subito alla costituzione di un comitato ristretto per l'esame preliminare dei disegni di legge, con l'intesa che la discussione generale potrà comunque aver luogo al termine dei lavori del Comitato stesso.

Concorda unanime la Commissione, con l'assenso del sottosegretario Castiglione. Del Comitato ristretto sono chiamati a far parte, oltre ai relatori senatori Gallo e Battello, ed al presidente Covi, i senatori Acone, Cariglia, Corleone, Correnti, Di Lembo, Filetti, Greco, Onorato, Pinto, Riz e Salvato.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

237ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-D-bis), approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati; definitivamente approvato dal Senato. Rinviato dal Presidente della Repubblica
(Esame e rinvio)

Il senatore PINTO riferisce preliminarmente le vicende conclusive dell'*iter* del provvedimento in titolo e rammenta come proprio in agosto avesse chiesto di essere esonerato dalle funzioni di relatore; tuttavia, nel nuovo scenario delineatosi a seguito del rinvio presidenziale del 27 agosto, si dichiara disponibile a riassumere quelle funzioni.

Si sofferma, quindi, sulle osservazioni del Capo dello Stato, fra le quali ne enuclea due aventi natura di censura e altre quattro cui crede di poter riconnettere natura di suggerimenti. La prima censura afferisce la portata della delega - di cui agli articoli 35 e 36 della legge - e il sospetto di illegittimità costituzionale in ragione dell'asserita genericità dei criteri direttivi: a suo modo di vedere, l'obiezione presidenziale è superabile adattando una nuova formulazione che tuttavia conservi al giudice di pace la competenza in materia penale. Propone, tenendo conto anche di una nota del ministero, una riformulazione delle lettere a), b) e c) dell'articolo 36 mediante accorpamento; operazione che ritiene tecnicamente valida. La seconda censura presidenziale si incentra sull'articolo 12 della legge relativamente all'assunzione presso i Comuni dei messi di conciliazione non dipendenti comunali comunque in servizio alla data del 1° ottobre 1990: il profilo di dubbia costituzionalità nasce dalla ravvisata lesione dell'autonomia attribuita ai Comuni dalla Costituzione, come concretamente disciplinata dalla legge n. 142 del 1990 e dalla ingiustificata deroga al principio costituzionale dell'assunzione mediante pubblico concorso. Ebbene, una ipotesi di superamento dell'ostacolo menzionato nel messaggio potrebbe consistere nell'esplicitare l'intendimento derogatorio rispetto alla recente legge sull'autonomia locale.

Riferisce poi sulle altre quattro osservazioni del Capo dello Stato, che ritiene di poter definire come suggerimenti: il primo riguarda il problema della riforma globale dell'ordinamento giudiziario del 1941 - ben presente all'attenzione della Commissione -; il secondo riguarda il requisito della laurea in giurisprudenza per la nomina; il terzo riguarda la singolarità per cui fra i titoli di preferenza per la nomina non sarebbe previsto esplicitamente il pregresso esercizio delle funzioni di ufficiale nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza, mentre rientrerebbero i funzionari della Polizia di Stato; il quarto, infine, riguarda l'onere finanziario a carico dei comuni per l'apprestamento dei locali per la sede dei nuovi uffici.

Conclude auspicando l'accoglimento delle censure prospettate dal Presidente della Repubblica e, pertanto, la rapida entrata in vigore della legge istitutiva del giudice di pace.

Prima dell'apertura della discussione generale ed in relazione alla disposizione di cui all'articolo 136, comma 2, del Regolamento si apre un dibattito.

Il presidente COVI propone, in relazione alla censura mossa alla delega, di adottare il criterio dell'unificazione delle tre lettere di cui all'articolo 36; auspica poi di poter ottenere dal Governo dati precisi circa l'entità numerica dei messi di conciliazione che sarebbero coinvolti dalla previsione normativa criticata dal Capo dello Stato. Non esclude, tuttavia, la possibilità di varare emendamenti a quel testo di legge, anche per le parti non oggetto del messaggio motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Il senatore LIPARI, pur ritenendo essere il Parlamento libero di modificare le parti non costituenti oggetto del messaggio motivato, reputa altresì che tali eventuali modificazioni costituirebbero una nuova legge, passibile di un ulteriore, ipotetico rinvio presidenziale. Ritiene pertanto preferibile limitare la discussione e la presentazione di emendamenti alle sole parti censurate.

Il senatore ACONE, senza soffermarsi sulla delicata questione dei limiti oggettivi del riesame, auspica l'adozione di iniziative che evitino qualsivoglia braccio di ferro con il Quirinale. Dichiara di accogliere, relativamente alla delega, la soluzione dell'accorpamento prospettata dal relatore, pur se in via subordinata è disponibile a superare l'ostacolo della delega mediante l'indicazione puntuale delle fattispecie criminose; in relazione invece alla vessata questione dei messi di conciliazione, intesi quali ausiliari del giudice di pace, auspica la reintroduzione del testo già approvato dal Senato nel luglio di quest'anno, ossia quello in forza del quale l'immissione in ruolo avrebbe luogo con priorità per il personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989. È comunque contrario ad applicare l'ipotesi di derogare esplicitamente alla legge n. 142 del 1990.

Il senatore ONORATO, che concorda circa l'inutilità di creare un possibile «contenzioso» con il Capo dello Stato, auspica una migliore

specificazione dei criteri della delega e accoglie il suggerimento volto a ripristinare la previsione del Senato con riferimento ai messi di conciliazione.

Di fronte al dilemma di fondo se modificare o meno la legge approvata, il senatore CORRENTI reputa opportuno introdurre delle modifiche, giacchè alcuni dei rilievi mossi dal Presidente della Repubblica non sono privi di fondatezza: concorda anch'egli con l'ipotesi di accorpamento dei criteri della delega e con la proposta di reintrodurre il testo di questa Camera relativamente ai messi di conciliazione.

Senza soffermarsi sulla genericità dei criteri di cui alla delega in materia penale, il senatore GALLO concorda con l'ipotesi di accorpamento delle lettere a), b) e c), anche in ragione del fatto che l'eventuale intendimento enumerativo cadrebbe nel regno delle velleità. Di fronte al delicato problema dell'articolo 12, ossia della cancelleria del giudice di pace e del personale ausiliario, si esprime a favore della esplicitazione della deroga alla legge n. 142.

Il sottosegretario CASTIGLIONE manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere il ripristino dell'originario testo del Senato in tema di messi di conciliazione.

Il relatore PINTO, in relazione alla dibattuta vicenda dei messi di conciliazione, non esclude di far ricorso ad una differenziazione, che tenga conto da un lato della fase iniziale di vigenza della legge e dall'altro dell'applicazione a regime della medesima.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVI avverte che le sedute della Commissione, già fissate per domani alle ore 9,30 e 16, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 18.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

158^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
DIPAOLA*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mastella.**La seduta inizia alle ore 10,45.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A1, 4^a)

In apertura di seduta, il senatore CAPPUZZO tiene a far rilevare che quella odierna è la prima seduta della Commissione dopo l'interruzione per le ferie estive e che l'ordine del giorno, pur interessante dal punto di vista normativo, sembra tuttavia emblematicamente rappresentativo di un atteggiamento della Commissione quasi passivo di fronte ai grandi mutamenti internazionali in atto, che vanno - come è noto - dalla scomparsa del comunismo nell'Unione Sovietica alla crisi albanese e al sanguinoso conflitto in atto all'interno della Jugoslavia. Chiede, pertanto, che su siffatti avvenimenti ed in relazione anche alla ventilata costituzione di una forza di interposizione UEO per far cessare i combattimenti tra Serbia e Croazia, la Commissione difesa assuma concrete iniziative politiche al fine di non far mancare quel confronto tra Governo e Parlamento che è necessario in ogni dialettica politica veramente democratica.

Il senatore SANESI condivide le considerazioni del senatore Cappuzzo.

Il senatore GIACCHÈ, pur convinto anch'egli che la Commissione debba far sentire la sua voce, fa presente che il Gruppo comunista-PDS ha chiesto, proprio per la rilevanza politica dei mutamenti internazionali in corso, un coinvolgimento del Senato nella sede plenaria.

Coglie, altresì, l'occasione, per sollecitare l'elezione del Presidente e porre quindi in grado l'ufficio di presidenza della Commissione di programmare razionalmente i propri lavori.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme sugli organi del servizio della leva militare (2836)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione del disegno di legge (rinviata nella seduta del 31 luglio 1991).

Il relatore POLI ritiene opportuno che i lavori vengano brevemente sospesi per consentire ai responsabili dei Gruppi parlamentari di raggiungere un'eventuale auspicabile intesa sulle proposte di modifica preannunciate al disegno di legge.

La Commissione concorda.

(La seduta, sospesa alle ore 11, viene ripresa alle ore 11,35).

Il presidente DIPAOLA dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame degli articoli.

Posti separatamente ai voti, sono approvati senza modifiche gli articoli 1 e 2.

In sede di esame dell'articolo 3, dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento dei senatori Sartori e Pagani Antonino (volto a sostituire il numero d'ordine 12 della tabella annessa all'articolo 3 con il seguente: «12. Viterbo-Perugia, Terni, Viterbo»), il relatore POLI fa presente che durante la sospensione della seduta i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari hanno convenuto sull'opportunità di presentare il seguente emendamento, interamente sostitutivo della Tabella annessa all'articolo 3:

SEDE E COMPETENZA DEI CONSIGLI DI LEVA
(per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica)

Numero d'ordine	S e d i	Competenza territoriale relativa alle sottostanti province amministrative
1	Torino	Torino, Aosta, Cuneo, Novara e Vercelli
2	Genova	Genova, Alessandria, Asti, Savona, Imperia e La Spezia
3	Milano	Milano e Pavia
4	Como	Como, Sondrio e Varese
5	Brescia	Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova
6	Trento	Trento, Bolzano e Belluno
7	Padova	Padova, Venezia, Vicenza, Rovigo, Treviso e Verona
8	Udine	Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone
9	Bologna	Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna e Forlì
10	Firenze	Firenze, Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Siena, Arezzo e Grosseto
11	Perugia	Perugia, Terni e Viterbo
12	Ancona	Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata e Ascoli Piceno
13	Roma (A e B) *	Roma, Rieti, Latina e Frosinone
14	Chieti	Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara
15	Napoli	Napoli
16	Salerno	Salerno e Avellino
17	Potenza	Potenza e Matera
18	Caserta	Caserta e Benevento
19	Campobasso	Campobasso e Isernia
20	Bari (A e B) **	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
21	Catanzaro	Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza
22	Palermo	Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta
23	Catania	Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa
24	Cagliari	Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

* Nella sede della città di Roma viene istituito il consiglio di leva di Roma A con competenza territoriale relativa alla provincia di Roma e il consiglio di leva di Roma B con competenza territoriale relativa alle province di Rieti, Latina e Frosinone.

** Sono istituite due sedi del consiglio di leva di Bari: il consiglio di leva di Bari A, con sede in Bari e con competenze territoriali inerenti alle province di Bari e Foggia; il consiglio di leva di Bari B, con sede in Lecce, con competenze territoriali inerenti alle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

3.Tab.1

POLI, GIACCHÈ, DIPAOLO, PIERRI e SANESI

Con il parere favorevole del sottosegretario MASTELLA, l'emendamento in questione, posto ai voti, risulta approvato.

Il relatore POLI dà poi conto del seguente emendamento all'articolo 3:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono composti da personale della carriera direttiva dei commissari di leva o, temporaneamente, in loro mancanza, da ufficiali superiori dell'Esercito o dell'Aeronautica, dal sindaco del Comune di volta in volta interessato o da un suo delegato, eventualmente assistito dal segretario comunale, e da altro personale come previsto dall'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, modificato dall'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958».

3.1

POLI, IANNI e DI STEFANO

Su tale emendamento si pronunciano favorevolmente il rappresentante del Governo ed il senatore Cappuzzo.

Il senatore GIACCHÈ si dichiara in linea di principio concorde con la proposta di modifica del relatore, pur prospettando l'opportunità di precisare, attraverso una eventuale modifica dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3, che la sostituzione dei commissari di leva con ufficiali superiori deve ritenersi un fatto assolutamente eccezionale, in attesa dell'espletamento e del buon esito dei concorsi per l'assunzione di nuovi commissari di leva. Rinuncia, comunque, a formalizzare un emendamento in tal senso.

Il senatore SANESI avverte che voterà in senso contrario sull'emendamento 3.1, in quanto, a suo avviso, il sindaco dovrebbe essere sempre assistito, nella sua attività di componente dei consigli di leva, dal segretario comunale.

La Commissione approva, successivamente, l'emendamento 3.1, nonché l'articolo 3, con l'annessa tabella, come risultante dalle modifiche introdotte.

Vengono poi posti ai voti ed approvati senza modifiche i rimanenti articoli 4, 5 e 6 ed infine il disegno di legge nel suo complesso nel testo risultante dagli emendamenti accolti.

La seduta termina alle ore 12,15.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

268ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il Tesoro Rubbi.**La seduta inizia alle ore 10,45.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A1, 5ª)

Il presidente ANDREATTA ritiene opportuno che si tenga una riunione dell'ufficio di presidenza nella giornata di domani, allo scopo di preparare il programma dei lavori della Commissione per i prossimi tempi. A suo avviso, sarebbe opportuno che, unitamente alla Commissione affari costituzionali, si potesse impostare un lavoro proficuo e sollecito in ordine al disegno di legge n. 2974, di revisione dell'articolo 81 della Costituzione, in maniera tale che auspicabilmente si possa pervenire ad una approvazione definitiva prima del termine della legislatura.

Per quanto riguarda poi l'andamento della finanza pubblica nel 1991, dalle stime più recenti pare che vi sia un aggravio di 18 mila miliardi nel raffronto tra il fabbisogno del settembre dell'anno in corso rispetto all'analoga grandezza del 1990: più in generale, anche scontando provvedimenti che già rientrano nella manovra, come quello relativo all'anticipo dell'INVIM da parte delle imprese, si può ipotizzare un risultato per l'intero anno pari a 147 mila miliardi, che rappresenta un aggravio di 15 mila miliardi circa rispetto all'obiettivo prefissato. Tra l'altro, si profila la permanenza di un disavanzo primario.

Per quanto riguarda poi i disegni di legge relativi all'assestamento di bilancio e al rendiconto, è presumibile che l'Assemblea li esamini fra due settimane: pertanto è consigliabile iniziare l'esame del disegno di legge relativo al rendiconto (S. 2893) per una conclusione per entrambi i provvedimenti per la prossima settimana.

Per quanto riguarda poi i disegni di legge in materia di incentivi all'industria (S. 2945 e 2740-B), fa presente che la Ragioneria generale del Tesoro chiede la sospensione dell'esame: sull'argomento egli avrà nel pomeriggio un colloquio con il Ministro del tesoro.

Su richiesta del senatore SPOSETTI, si conviene di anticipare al pomeriggio la riunione dell'Ufficio di presidenza.

Il senatore BARCA condivide l'orientamento volto a rinviare l'esame dei provvedimenti riguardanti l'industria, ricordando che esiste anche un problema - come ha sottolineato la Commissione bicamerale per i problemi del Mezzogiorno - di armonizzazione del provvedimento di rifinanziamento della legge n. 64 con gli incentivi al Mezzogiorno che vengano previsti nei due menzionati disegni di legge.

IN SEDE REFERENTE

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 (2893)
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PUTIGNANO, il quale fa presente che le previsioni definitive di entrata registrano una consistenza in conto competenza di miliardi 676.363, con una variazione in aumento di miliardi 28,453 rispetto al dato iniziale previsto in miliardi 647.910 e una consistenza in conto cassa di miliardi 727.279, con una variazione in aumento di miliardi 61.501 rispetto al dato iniziale previsto in miliardi 665.778.

Le previsioni definitive di spesa, invece, registrano una consistenza in conto competenza di miliardi 677.302, con una variazione in aumento di miliardi 29,393 rispetto al dato iniziale previsto in miliardi 647.910 e una consistenza in conto cassa di miliardi 727.093, con una variazione in aumento di miliardi 61.315 rispetto al dato iniziale previsto in miliardi 665.778.

Dalla stessa analisi si rileva che la differenza fra i due momenti previsionali, entrata e spese complessive, risulta essere di miliardi 939 per la competenza e di miliardi 186 per la cassa. Tale risultato trae la sua origine da una serie di fattori conseguenti da atti amministrativi e provvedimenti legislativi che hanno interagito fra di loro. Ed inoltre va rilevato che il ricorso al mercato, previsto dalla legge finanziaria del 1990 si è attestato, quale saldo contabile, nelle previsioni definitive di competenza (miliardi 255.720, rispetto agli stabiliti miliardi 259.398). Il saldo di competenza, registra un peggioramento di miliardi 328 rispetto alle previsioni iniziali di bilancio pari a miliardi 255.392.

Il raffronto delle operazioni finali evidenzia un saldo netto da finanziare pari a miliardi 131.308 in termini di competenza e miliardi 178.618 in termini di cassa, con un peggioramento, rispetto ai saldi iniziali di miliardi 568 in conto competenza e miliardi 23.338 in conto cassa. Detto saldo, depurato dalle operazioni finanziarie, determina un indebitamento netto di miliardi 121.979 in termini di competenza e di miliardi 168.205 in termini di cassa.

Il saldo netto da finanziare era quantificato, in sede previsionale, in miliardi 568 ed il ricorso al mercato in miliardi 328. Il peggioramento si è attestato rispettivamente in miliardi 528 e 205, quindi al di sotto dei livelli massimi fissati con legge finanziaria per l'anno 1990.

Va comunque precisato che tale peggioramento è diretta conseguenza dei cosiddetti «slittamenti di copertura», cioè di quei provvedimenti

legislativi entrati in vigore nel 1990 ma che avevano copertura a carico del precedente esercizio. Tali «slittamenti di copertura» sono quantificati in miliardi 1.268 e quindi è del tutto evidente che il peggioramento dei saldi è inferiore a detti importi ed è possibile, conseguentemente, affermare che la gestione del bilancio risulta essere in linea con la norma legislativa, soprattutto se si considera che la stessa avrebbe consentito una differenza molto più ampia rispetto a quella registrata.

Un cenno, infine, al risparmio pubblico che registra un lieve incremento in termine di competenza ed una flessione in termini di cassa con dati che si attestano in miliardi 51.051 di competenze e 80.116 di cassa.

Il dato riferito alla accensione di prestiti si è attestato sui 201.155 miliardi e registra una riduzione di 53.625 miliardi rispetto alle previsioni. Appare utile evidenziare che il notevole incremento dell'indebitamento pubblico è diretta conseguenza del processo di ristrutturazione del debito pubblico e della naturale scadenza di certificati di credito del Tesoro e buoni del tesoro poliennali.

Sul fronte della spesa va registrato l'influsso positivo sul risultato in conseguenza di effettive economie di gestione (miliardi 11.186), e delle disponibilità acquisite per effetto dell'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468 introdotto in virtù della legge 23 agosto 1988, n. 362. Tali disponibilità sono risultate essere pari a 2.608 miliardi. A fronte di detto influsso positivo va comunque registrata una eccedenza di spesa in vari stati di previsione per 2.398 miliardi.

Con l'articolo 7 del disegno di legge viene proposta la copertura a sanatoria di dette eccedenze che riguardano: vincite al lotto, stipendi e retribuzioni al personale, indennità integrativa agli ufficiali ed aiutanti relativi a interessi di credito del Tesoro. L'intera gestione ha, in conclusione, visti assumere impegni per 665.906 miliardi. Per quanto riguarda i residui, l'esercizio 1990 si apriva con il conto residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti per 65.161 miliardi e con residui passivi per 120.398 miliardi. Lo sbilancio passivo era pari a miliardi 55.237. L'andamento dell'esercizio ha fatto sì che venissero accertati residui attivi per 69.283 miliardi e residui passivi per 112.645 miliardi. Si è di fatto registrata una diminuzione dei residui passivi (120.398 miliardi meno 112.645 miliardi) per 7.753 miliardi.

La chiusura dell'esercizio finanziario 1990 evidenzia quindi uno sbilancio effettivo di residui passivi pari a 43.361 miliardi con un decremento, rispetto al dato proveniente dagli esercizi precedenti, pari a 11.876 miliardi. I residui invece determinati dalla gestione di competenza dell'esercizio 1990 sono pari a 34.586 miliardi quelli attivi a 73.460 miliardi quelli passivi. Il conto finale dei residui al 31 dicembre 1990, pertanto, presenta un dato complessivo di 69.464 miliardi per quelli attivi e di 119.748 miliardi per quelli passivi, con una differenza passiva pari a 50.284 miliardi.

Diverse sono le cause che concorrono alla formazione dei resti passivi. Esse vanno ricercate soprattutto nella complessità delle procedure, sia quelle di natura legislativa che quelle di carattere amministrativo-contabile, non disgiunte dai meccanismi che si innestano per effetto dei tempi intercorrenti fra l'epoca delle varie iniziative di spesa e quella del perfezionamento in provvedimenti legislativi.

Per quanto riguarda la cassa infine, i risultati della gestione di cassa sono la diretta conseguenza fra la gestione di competenza e quelle dei residui. L'esercizio 1990 ha registrato incassi per complessivi 611.283 miliardi e pagamenti per 658.802 miliardi con una differenza pari a 47.519 miliardi. Ne è derivata una differenza fra le previsioni e il risultato effettivo di gestione.

Il saldo complessivo fra gli incassi e i pagamenti effettuati è di 54.443 miliardi per la fase di competenza e di 47.519 miliardi per la fase di cassa, alla differenza fra gli incassi finali ed i pagamenti complessivi. Quantificati in 248.674 miliardi, si è fatto fronte con l'utilizzo dei 47.519 miliardi provenienti dalla operazione di tesoreria e dei 201.155 miliardi derivanti dalle operazioni di indebitamento patrimoniale (certificati di credito e di buoni poliennali del tesoro).

In conclusione, v'è da rilevare che gli incassi per operazioni finali hanno costituito il 96,8 per cento delle rispettive previsioni definitive e l'84,3 per cento della massa acquisibile.

I risultati della gestione dell'esercizio 1990 possono ritenersi complessivamente in linea con gli obiettivi che Governo e Parlamento si erano dati ai fini del rientro dagli attuali squilibri della finanza pubblica.

Si tratta peraltro di un processo con luci ed ombre, caratterizzato dalla grave rigidità che la gestione del debito pubblico e del servizio degli interessi introduce in tutto il sistema economico; rigidità tanto più difficile da gestire quanto più la nostra economia risulta integrata, anche in termini monetari e finanziari, nell'area europea.

Va dato atto che il dibattito nelle Commissioni è risultato di notevole interesse: da più parti è stata ribadita l'esigenza di una semplificazione documentale del rendiconto, in grado di rendere questo strumento di lettura più semplice e lineare. Probabilmente l'ipotesi di riclassificazione della struttura del bilancio, sul quale la Commissione ha già a lungo lavorato, potrà esprimere effetti positivi anche sulla struttura del rendiconto e sulla sua leggibilità.

Concludendo questa parte non può non esprimersi l'auspicio che questo ramo del Parlamento possa sollecitamente approvare il disegno di legge recante il rendiconto del 1990, unitamente all'assestamento per il 1991.

Appare poi opportuno dare conto, sia pure in rapida sintesi, di alcuni dei profili salienti che emergono dal ponderoso lavoro della Corte dei conti in sede di relazione sul rendiconto, partendo dalle valutazioni conclusive e riassuntive che la stessa Corte organizza nel volume IV dell'apposita relazione.

In via generale non può non rilevarsi come la Corte, nella premessa, attribuisca notevole rilievo alle innovazioni nel regime dei controlli proposte nel testo del disegno di legge n. 1203-bis, all'esame della Commissione bilancio del Senato; si tratta in sostanza di una ipotesi di profonda riforma del sistema dei controlli da attuarsi in una con la revisione dei criteri di classificazione del bilancio dello Stato. Si può al riguardo osservare come la Corte attribuisca notevole rilievo alla predetta ipotesi di riclassificazione delle entrate e delle spese dello Stato, vista proprio come occasione anche per una limitata ma incisiva riforma delle procedure di controllo: si tratterebbe di cogliere questa occasione per spostare l'asse del controllo dalla valutazione preventiva

di legittimità ad una valutazione a consuntivo, sulla efficacia e sulla economicità dei programmi di spesa gestiti dai singoli ministeri.

Sulle cause di scostamento tra previsioni 1990 e consuntivi, la Corte osserva che esse sono riconducibili a due ordini principali di motivi: carenze nella valutazione delle basi di partenza offerte dal «preconsuntivo» dell'esercizio di partenza o dalla proiezione neutrale degli andamenti in atto; carenze nella stima degli effetti della manovra disegnata nei documenti programmatici.

In particolare la Corte osserva che la scelta metodologica di assumere come termine di riferimento cui ancorare la previsione tendenziale degli andamenti del bilancio non una previsione neutrale ma un dato che incorpora, nel quadro macroeconomico assunto, gli effetti della manovra delineata dal Governo all'interno del Documento di programmazione economico finanziaria, mentre può apparire giustificata dall'esigenza di influenzare positivamente le attese e quindi i comportamenti dei soggetti economici, «crea tuttavia una moltiplicazione nei rischi previsionali derivanti da un'incompleta approvazione o attuazione della manovra annunciata».

Inoltre le difficoltà di previsione derivano anche dai comportamenti dei centri di spesa esterni allo Stato (previdenza, sanità, enti locali, aziende di trasporto). In questo senso la complessità delle stime è resa ulteriormente difficile, soprattutto per la finanza previdenziale, «da una non chiara predeterminazione del ruolo delle previsioni di competenza del bilancio statale rispetto al ruolo della Tesoreria, determinato dai meccanismi sottostanti della disciplina sostanziale, al di là dei tetti definiti dalla decisione del bilancio e dal manifestarsi di oneri latenti».

È interessante osservare che la Corte parlando di «oneri latenti» si riferisca non tanto ai casi di tardiva contabilizzazione in bilancio di spese già sostenute a livello di settore statale attraverso la tesoreria (fenomeno questo che limita la significatività del bilancio di competenza ma non implica un peso aggiuntivo del settore pubblico sull'economia), alle ipotesi addirittura di situazioni debitorie già accumulate nel tempo senza che vi si sia avuta una loro tempestiva registrazione nei conti pubblici.

Peraltro al riguardo nella Relazione non sono rinvenibili elementi conoscitivi nuovi, oltre l'indicazione dei 63 mila miliardi, a fine 1989, dovuti dal Tesoro quali rimborsi di imposta e dei 10.000 miliardi riferibili, nel triennio 1992-1994 alle gestioni delle USL e delle aziende di trasporto.

La Corte si sofferma a lungo sulla tematica del bilancio a legislazione vigente, questione questa alla quale ha attribuito una particolare attenzione negli ultimi anni.

In sostanza, viene sottolineata l'esigenza di chiarire con maggior cura un quadro delle previsioni a politiche invariate, che assuma come ipotesi «l'invarianza della legislazione che fissa i diritti dei beneficiari delle prestazioni ed il livello dei servizi da assicurare alla collettività e, per la parte discrezionale, la costanza dei comportamenti tenuti in passato dalle amministrazioni».

Secondo la Corte tale proiezione a politiche invariate potrebbe assorbire la parte dedicata alla evoluzione del bilancio inserita nella relazione previsionale e programmatica.

La relazione tratta con dovizia di particolari delle esperienze fatte in Parlamento nel tentativo di rafforzare il vincolo di bilancio, applicando la nuova cornice normativa prevista dalla legge n. 362 del 1988. In questo senso vengono sottolineati due elementi, peraltro da tempo messi a fuoco nel dibattito parlamentare: l'esigenza che le misure collegate alla legge finanziaria vengano valutate con grande precisione ai fini dei loro effetti sugli andamenti neutrali e, quindi, sul buon esito delle politiche di rientro; l'esigenza che le regole per la definizione del bilancio di competenza operino in modo più stringente fin nella fase di formazione del progetto di bilancio in sede governativa. In altri termini la Corte suggerisce che le circolari annuali del Tesoro, emanate ai fini della formazione del bilancio, siano collegate in modo più trasparente al sistema delle previsioni tendenziali contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Inoltre la Corte conviene pienamente sul criterio che la legge finanziaria sia dotata di una esplicita «clausola di copertura», la quale deve fornire il riscontro analitico dei mezzi con cui far fronte alla maggiori spese o alle minori entrate.

La Corte in sostanza condivide tutti quegli elementi di rafforzamento del vincolo di copertura che erano stati tradotti in ipotesi di revisione della legge n. 362 e che, in parte, sono stati immessi, sia pure solo come vincolo politico, nella risoluzione parlamentare che ha approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria. Si tratta dell'obbligo di relazione tecnica anche per le norme che comportino minori spese o maggiori entrate; dell'utilizzo dei fondi cosiddetti negativi; del tendenziale divieto di utilizzi in difformità degli accantonamenti dei fondi speciali; dell'esclusione in via generale della tipologia di copertura mediante ricorso a disponibilità formatesi su capitoli destinati ai rinnovi contrattuali ovvero a trasferimenti; della previsione della copertura a regime per gli oneri continuativi o pluriennali.

Su quest'ultimo punto, va ricordato che, grazie proprio all'impegno della Commissione bilancio del Senato, si è venuta consolidando una prassi che tende ad eliminare anomale distribuzioni nel tempo della graduazione degli oneri, in modo da garantire al termine del triennio di riferimento una reale copertura a regime.

La relazione della Corte non attribuisce particolare significato alla circostanza che per la prima volta nel 1990 la gestione del bilancio evidenzia a consuntivo un saldo netto non in linea con quello autorizzato nell'art. 1 della legge finanziaria dello stesso anno.

In sostanza, nel 1990 si registra per la prima volta una differenza tra previsioni iniziali e previsioni definitive dell'ordine di 528 miliardi per quanto riguarda il valore del saldo netto da finanziare; negli anni passati tale valore, a consuntivo, si era collocato molto al di sotto delle previsioni iniziali.

La questione non ha un rilievo formale in quanto, come è noto, sulla base della legislazione contabile in vigore, il valore del saldo netto da finanziare stabilito con l'art. 1 della legge finanziaria viene definito al netto dei cosiddetti slittamenti di copertura. Tali slittamenti, per il 1990, sono quantificati in 1.268 miliardi e quindi in un valore tale da assorbire largamente il peggioramento del saldo netto.

Tuttavia sul piano sostanziale non può non rilevarsi che al di là degli effetti contabili prodotti dagli slittamenti, il fenomeno deriva largamente dal fatto che nel 1990 le entrate accertate si sono collocate al di sotto delle previsioni definitive, con un effetto negativo sul saldo.

In altri termini, per la prima volta, nel 1990 non si ha più un andamento tra previsioni definitive e previsioni iniziali neutrale rispetto ai saldi di bilancio; per la prima volta mentre le spese continuano a crescere con il trend rilevato in passato, le entrate aumentano molto di meno: da qui gli effetti di «riempimento» del saldo netto da finanziare autorizzato con la legge finanziaria.

Nel comparto del pubblico impiego la Corte ricorda come gli incrementi retributivi conseguiti nei diversi settori in esito alla tornata contrattuale 1988-1990 hanno sensibilmente superato il limite che fu stabilito dal Governo, dopo la stipula dell'accordo per il personale della scuola. In sostanza si immaginava a regime un incremento per tutti gli altri comparti, diversi dalla scuola, del 21,4 per cento alla fine del 1990. Si ricorda che al termine di tale triennio 1988-1990 l'accordo per il personale della scuola fa emergere incrementi del 36,8 per cento; la sanità del 33,7 per cento; i trattamenti concessi ai militari del 29,4 per cento; il parastato del 24,3 per cento ed i Ministeri del 25,9 per cento. A regime (1991), l'incremento si attesta mediamente sul 31,3 per cento contro il 21,4 della previsione governativa iniziale.

Per quanto riguarda le entrate è interessante osservare come la tendenza ad una sottostima delle entrate tributarie, manifestatasi sia pure con qualche incertezza per tutti gli anni '80 e soprattutto nel triennio 1986-88 dimostri un primo cedimento per effetto dei dati del consuntivo 1989. Nel 1990 si registra una inversione di tendenza che ha condotto ad una sovrastima delle entrate stese pari ad 8.050 miliardi in termini di competenza e a 13.548 in termini di cassa. La Corte osserva come vi siano ragionevoli timori che anche nel 1991 le previsioni di bilancio contengano elementi di sovrastima. In questo senso le entrate sembrano proprio l'elemento di maggiore debolezza per la tenuta della manovra di rientro di finanza pubblica. Come osservato in precedenza proprio tale flessione negli accertamenti e negli incassi è alla base dei risultati in termini di saldo netto da finanziare, sensibilmente più elevati, a confronto con le previsioni di cui all'art. 1 della legge finanziaria, rispetto a quanto è avvenuto negli anni precedenti.

Per quanto riguarda la gestione dei residui, la Corte rileva come si sia bloccata, dopo un biennio di forte accelerazione, l'ulteriore espansione di questo fenomeno in cui si riassumono le difficoltà gestionali dell'amministrazione, legate sia a procedure di spesa che a meccanismi contabili ormai inadeguati e, soprattutto anche ad una provvista finanziaria non raccordata con l'effettiva capacità di spesa dell'amministrazione stessa. Questa considerazione dovrebbe portare ad una ulteriore riflessione sulla stessa funzionalità del limite di cassa per come è stato fin qui utilizzato.

In sostanza, il recupero delle mancate contabilizzazioni di pertinenza del 1989 e la nuova disciplina dei residui di stanziamento portano, con effetti di segno opposto, alla stabilizzazione della massa totale dei residui passati da 120.398 miliardi del 1989 a 119.748 miliardi del 1990. In particolare, cresce la quota dei residui di nuova formazione (73.460

miliardi pari al 61,3 per cento) rispetto alla parte proveniente dalla gestione di precedenti esercizi (46.288, pari al 38,7 per cento).

Per quanto riguarda il complesso tema delle vendite e delle dismissioni dei beni del patrimonio dello Stato, la Corte osserva che appare in sostanza individuato nella trasformazione in società per azioni il criterio guida della privatizzazione degli enti del sistema delle partecipazioni statali e degli enti pubblici economici; si sottolinea peraltro come l'esigenza della congrua determinazione del valore del patrimonio costituisce la questione cruciale nelle procedure di privatizzazione, dal momento che i privati investitori sono di regola invogliati proprio da una prospettiva di equilibrata composizione patrimoniale e rendimenti effettivi nel medio periodo.

In ordine alla gestione del personale statale, la Corte oltre a rilevare, come già indicato in precedenza, il sostanziale sfondamento di tutti i tetti finanziari stabiliti dal Governo, sottolinea come i meccanismi di mobilità e di *part-time*, avviati con la legge n. 554 del 1988 non hanno dato, a tutt'oggi, i risultati attesi.

Per quanto riguarda in particolare la copertura delle leggi di spesa per il settore pubblico, la Corte dei conti ribadisce la sua posizione secondo la quale in sede di determinazione degli importi da destinare, con la legge finanziaria, per i rinnovi dei contratti del pubblico impiego, tale *plafond* di risorse dovrebbe riferirsi a tutti i comparti compresi nella procedura della legge-quadro sul pubblico impiego, con la contestuale provvista dei mezzi finanziari sull'intero arco triennale.

Su tale punto va rilevato che la posizione del Tesoro è nettamente diversa: esso infatti sostiene che in legge finanziaria vada garantita la copertura dei comparti attribuiti direttamente alla responsabilità statale, mentre per gli enti esterni al settore statale (regioni, enti locali, sanità) al più si può immaginare un concorso dello Stato nella copertura dei contratti il cui onere dovrebbe rimanere fondamentale a carico delle risorse gestite dagli enti stessi.

Pone infine a disposizione della Commissione un documento che racchiude alcune schede concernenti la gestione dei Dicasteri di spesa, sulla base della relazione della Corte dei conti.

Il senatore BOLLINI fa presente che, in ordine ai rilievi di caratteri istituzionale dell'organo di controllo contabile, appare indispensabile che il Governo riprenda l'antica consuetudine di opporre controdeduzioni, soprattutto per i problemi di carattere contabile. La questione riguarda anche i rilievi che la Corte dei conti ha svolto sulla gestione amministrativa dei singoli Dicasteri, i cui responsabili devono fornire delle risposte.

Del resto, se si intende procedere nei lavori circa la revisione dell'articolo 81 della Costituzione (il cui senso può essere racchiuso nella posizione per cui di fatto, in materia di bilancio, sussiste una delega in bianco dal Parlamento al Governo), deve essere chiaro tuttavia che ciò può essere oggetto di discussione solo alla condizione preliminare che vi sia un rafforzamento della struttura e dei poteri del Parlamento per quanto concerne il consuntivo: è essenziale che il Legislativo conosca come sono state utilizzate le risorse a disposizione del Governo.

Il senatore FERRARI-AGGRADI, dopo aver rilevato lo spirito costruttivo con cui sono stati espressi i rilievi contenuti nella relazione del senatore Putignano, fa presente che i temi in esame sono di notevole portata, come la riclassificazione del bilancio, un concetto più preciso di legislazione vigente, la copertura finanziaria dei contratti del pubblico impiego, le anomalie funzionali della pubblica amministrazione, le partecipazioni statali e il carico degli interessi sul bilancio dello Stato.

Esprime l'auspicio che comunque si provveda a fornire indicazioni puntuali e precise, che concretizzino impegni fattivi: ciò allo scopo di evitare che negli anni a venire si continui ad esprimere rilievi, senza dare a ciò seguito alcuno.

Il senatore BARCA fa presente che la discussione sul rendiconto può costituire l'anticipo dell'esame dei temi più importanti che si dovranno affrontare in sede di sessione di bilancio, nel corso della quale egli auspica si possano realizzare convergenze costruttive, soprattutto su alcuni problemi di fondo.

Condivide comunque l'impostazione del senatore Bollini, secondo cui una riduzione dei controlli preventivi in materia finanziaria non può che essere pareggiata da un rafforzamento di quelli successivi.

Per quanto riguarda il merito del rendiconto, fa presente che appare anomalo che si sia verificato un incremento della spesa corrente e una diminuzione di quella in conto capitale, il che non si concilia con le esigenze che nascono dall'economia. Un altro punto che si potrebbe approfondire riguarda l'incremento della spesa per gli stadi e per gli alberghi, così come l'aumento dei trasferimenti ai destinatari finali nel settore delle poste, per quanto concerne il comparto corrente, laddove invece ci si sarebbe potuti aspettare un andamento di segno inverso, tenuto conto della crescente automazione.

Più in generale, è necessario chiedersi come si giustifichino i notevoli incrementi di spesa per il personale della pubblica Amministrazione: su questo tema il Governo dovrebbe rendere noti i motivi degli andamenti che si sono verificati. La questione collegata a quella della spesa del personale si riferisce alla copertura della contrattazione, che va vista non tanto come motivo di scontro di vedute tra la Corte dei conti e il Tesoro, quanto come indice di una anomalia nel funzionamento del sistema, nel senso che, una volta prefissato il *plafond* di risorse nella legge finanziaria, automaticamente ciò costituisce la base per la contrattazione successiva.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che le elaborazioni dimostrano quanto occorra ancora operare per risanare il bilancio dello Stato. I punti che si possono affrontare sono numerosi e non va dimenticato quello relativo ai prezzi degli appalti, su cui si potrebbe esercitare un maggiore controllo, nonostante le difficoltà che sussistono.

Inoltre emerge dall'analisi un elemento di negatività legato al funzionamento di meccanismi di programmazione basati su calcoli a legislazione vigente che poi si dimostrano errati, talora inseriti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, ma comunque scollegati rispetto al bilancio di previsione. Quest'ultimo poi presenta

spesso delle particolarità negative, come una sopravvalutazione abbastanza regolare delle entrate quale si è determinata a partire dagli ultimi anni.

L'anomalia relativa al superamento del saldo netto da finanziare può trovare spiegazione anche con la manovra in corso già da qualche esercizio, volta a diminuire tale grandezza per avvicinarla al fabbisogno: è chiaro infatti che un saldo netto da finanziare più ristretto presenta maggiori pericoli di tenuta delle previsioni iniziali.

È in generale importante chiarire i punti di intervento precisi per i quali lo Stato deve abbandonare la gestione diretta ed è altresì necessario creare meccanismi che garantiscano decisioni coerenti nel tempo. Spesso né i singoli parlamentari né il Governo hanno aiutato nell'utilizzo dei fondi di riserva per la copertura delle spese, non limitandone l'uso alla quota effettivamente dotata di copertura finanziaria.

Un altro punto sicuramente da rivedere riguarda il meccanismo della legge n. 93 del 1983, in materia di contrattazione del pubblico impiego: sicuramente è da svolgere una qualche riflessione sul fatto che sia alla fine il bilancio a fornire le risorse per gli oneri del personale degli enti decentrati. Da questo punto di vista è da condividere la richiesta del senatore Bollini e comunque è da approfondire l'idea di una contrattazione complessiva.

Il senatore BOLLINI fa presente che appaiono particolarmente utili le controdeduzioni del Tesoro ai rilievi della Corte dei conti, che sono talora particolarmente precisi e puntuali, come per quanto riguarda l'Amministrazione delle finanze.

Il presidente ANDREATTA fa presente l'opportunità che ai problemi contabili sollevati dall'organo di controllo il Tesoro possa dare delle risposte. Per quanto concerne invece i rilievi sulle gestioni delle singole amministrazioni, è altresì opportuno inviare una lettera ai vari Ministri nella quale si chieda un aggiornamento della singola nota preliminare allegata al bilancio di previsione e una risposta alle osservazioni sul piano gestionale che la Corte dei conti ha puntualmente sollevato.

Il senatore BOLLINI ricorda che il rischio è di avere risposte evasive, per cui conviene che la Ragioneria generale esprima le controdeduzioni ai rilievi dell'organo di controllo.

Il senatore BARCA fa presente che la richiesta si può articolare nel senso di stabilire un legame con l'imminente esame dei documenti finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ANDREATTA avverte che la Commissione è nuovamente convocata per oggi, 18 settembre 1991, alle ore 17, per il seguito

dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno della seduta anti-meridiana.

VARIAZIONI DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente ANDREATTA avverte che l'orario d'inizio della Sottocommissione per i pareri è spostato alle ore 17,30 e comunque al termine della seduta pomeridiana, con il medesimo ordine del giorno.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente ANDREATTA avverte che l'Ufficio di presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per le ore 18 e comunque al termine della Sottocommissione per i pareri.

La seduta termina alle ore 12,45.

269° Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ANDREATTA*

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Foti e per l'industria, artigianato e commercio Bastianini e Fornasari.

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Deputati Sanese ed altri: Rifinanziamento di interventi in campo economico (2945)

(Parere alla 10^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il sottosegretario FOTI, a nome del Ministro del tesoro, rivolge al Presidente la richiesta di soprassedere, fino a martedì, 24 settembre, sull'espressione dei pareri.

Su richiesta del senatore MANCIA, dà poi lettura della lettera nella quale il Ministro del tesoro esprime l'avviso di un rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo e del provvedimento n. 2740-B, inserito nell'ordine del giorno dell'odierna Sottocommissione per i pareri.

Aggiunge che il Ministro del Tesoro preciserà le proprie posizioni in merito ai singoli problemi entro la data per la quale è stato richiesto il rinvio.

Il senatore MANCIA esprime perplessità sulla richiesta di rinvio e sottolinea la propria contrarietà a qualsiasi ripensamento sul disegno di legge 2740-B, del quale egli è relatore presso la Commissione di merito.

Il presidente ANDREATTA sottolinea che la richiesta di rinvio avanzata dal Ministro del tesoro è da porre in connessione con le esigenze di definire proposte emendative al disegno di legge di assestamento del bilancio 1991, motivate essenzialmente da un andamento delle entrate non favorevole e diverso da quanto preventivato in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Si tratta pertanto di una esigenza di ripensamento complessivo espressa dal Ministro responsabile dell'andamento dei conti pubblici, alla quale, a suo avviso, difficilmente si può opporre un rifiuto.

Quanto al disegno di legge n. 2945, egli fa presente che anche altre Commissioni - come quella bicamerale per gli interventi nel Mezzogiorno - hanno manifestato un orientamento volto a rinviare l'espressione del parere di loro competenza.

Il sottosegretario BASTIANINI concorda con le perplessità espresse dal senatore Mancia e, pur non dichiarandosi contrario in linea di principio ad un breve rinvio, osserva che il disegno di legge n. 2740-B è per la seconda volta in discussione al Senato, ma le parti del provvedimento relative alla determinazione degli oneri ed alla copertura finanziaria non sono state oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati e pertanto la Commissione bilancio non può fare altro che ribadire i pareri espressi in precedenza.

Il senatore MANCIA ribadisce le proprie perplessità, accentrate per il fatto che, a suo avviso, un eventuale accoglimento della richiesta di rinvio potrebbe risolversi in uno stravolgimento del disegno di legge riguardante la piccola e media impresa (2740-B). Inoltre, la richiesta di rinvio appare in contraddizione con l'esigenza, manifestata dal Ministro competente per il merito del provvedimento, di pervenire ad una sua sollecita approvazione. Quindi, anche al fine di salvaguardare la coesione della maggioranza, appare più opportuna la scelta di respingere la richiesta di rinvio avanzata non dal Governo, ma dal Ministro del tesoro.

Il senatore FERRARI-AGGRADI ritiene che, coerentemente con una consolidata prassi, debba invece accogliersi la richiesta di rinvio, fermo restando però che ciò non deve essere considerato in alcun modo pregiudizievole per quel che riguarda la valutazione che dovrà essere espressa nel merito dei provvedimenti di cui si sta trattando.

Il senatore CROSETTA si dichiara perplesso sulla proposta di rinvio poichè essa configura una vera e propria sospensione dell'esame che, a suo avviso, è riconducibile soltanto al divieto di iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni e dell'Assemblea di disegni di legge comportanti variazioni di bilancio nel corso dell'apposita sessione.

Il senatore CORTESE ritiene che non si possa parlare di una sospensione dell'*iter* dei provvedimenti in discussione, bensì di un breve aggiornamento reso necessario dalla esigenza del Governo di fare il punto sulla consistenza e sull'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per il corrente esercizio finanziario. Tale riflessione potrà costituire un indispensabile elemento di valutazione anche per la Commissione bilancio. Di conseguenza, egli ribadisce che la richiesta avanzata dal Ministro del tesoro non appare in alcun modo pregiudizievole rispetto alle valutazioni che verranno espresse nel merito delle questioni dalla Commissione. A suo avviso, la posizione del senatore Mancia pone una vera e propria ipoteca sull'orientamento futuro del Governo, che potrebbe, invece, una volta effettuata una ricognizione della compatibilità finanziaria, assumere un atteggiamento favorevole all'approvazione sia del disegno di legge n. 2945 che del disegno di legge n. 2740-B.

Il senatore BOLLINI ricorda che il disegno di legge n. 2740-B è da lungo tempo all'esame dei due rami del Parlamento. Tuttavia, la Camera dei deputati non ha apportato modifiche alle parti del provvedimento relative alla copertura finanziaria: desta pertanto sorpresa (ed appare una misura sostanzialmente burocratica) l'assegnazione del disegno di legge alla Commissione bilancio in sede consultiva, poichè questa non potrà fare altro che ribadire i pareri già espressi. Ritiene pertanto che la questione debba essere portata all'esame della Commissione di merito, dove il Governo dovrà presentarsi con una posizione univoca, attualmente inesistente, considerata l'opposizione del Ministro dell'industria a qualsiasi rinvio.

Dopo che il sottosegretario BASTIANINI ha ribadito la richiesta del Ministro dell'industria di procedere nell'esame del disegno di legge n. 2740-B, il senatore FRANZA rileva il rischio che, in presenza di numerosi e rilevanti impegni prima dell'inizio della sessione di bilancio, l'eventuale rinvio possa tradursi in un definitivo accantonamento del disegno di legge in questione.

Il presidente ANDREATTA assicura che farà comunque presente alla Presidenza del Senato la particolare situazione riguardante l'*iter* del disegno di legge sulla piccola e media industria, che, in effetti, potrebbe sovrapporsi all'inizio della sessione di bilancio. Richiamandosi anche alle considerazioni espresse dal senatore Ferrari-Aggradi, ritiene comunque opportuno differire fino all'inizio della prossima settimana l'esame in sede consultiva dei provvedimenti.

Conviene il senatore TOTH, che deplora la radicalizzazione della discussione e la trasformazione di una semplice richiesta di rinvio, che non incide sul merito delle valutazioni che la Commissione vorrà esprimere, in un dibattito politico sugli indirizzi del Governo.

Il presidente ANDREATTA pone quindi ai voti la richiesta di rinvio avanzata dal Tesoro.

Si passa alla votazione.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore MANCIA, a nome del Gruppo socialista, esprime la contrarietà ad una proposta a suo avviso immotivata e che, qualora venisse accolta, potrebbe tradursi nell'impossibilità dell'approvazione, tra l'altro, di un disegno di legge da tempo atteso dalla piccola e media impresa. È pertanto evidente che una simile responsabilità ricade su chi si assume oggi l'onere di accettare la richiesta del Ministro del tesoro.

Il senatore SPOSETTI annuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS. Sottolineata la necessità, per la Commissione, di non subire i condizionamenti derivanti dalle contraddizioni che dividono il Governo e la maggioranza, propone, a nome della sua parte politica, che, per il disegno di legge n. 2740-B, non venga espresso alcun parere e ci si limiti a ribadire quelli precedentemente espressi, sulla base delle motivazioni esposte dal senatore Bollini. Ritiene invece opportuno ribadire la validità della posizione del senatore Barca, espressa nella seduta antimeridiana nella sua qualità di presidente della Commissione bicamerale per gli interventi nel Mezzogiorno.

Il senatore CROCETTA annuncia il voto contrario del Gruppo della Rifondazione comunista, richiamandosi alle motivazioni espresse nel suo precedente intervento.

Viene quindi accolta, a maggioranza, la proposta di rinvio avanzata dal Tesoro.

Il senatore CROCETTA esprime la sua vibrata protesta in quanto ha partecipato alla votazione un senatore non facente parte della Commissione, il quale, a suo avviso, non ha tempestivamente presentato la prescritta delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

377^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo Tognoli ed i sottosegretari di Stato per il tesoro Rubbi e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del presidente dell'Istituto per il credito sportivo
(L 014 0 78, 6^a)**

(Parere al Ministro del turismo e dello spettacolo: favorevole)

Il senatore LEONARDI svolge la relazione sulla proposta di nomina del dottor Nicola Signorello a presidente dell'Istituto per il credito sportivo, pronunciandosi per l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore GAROFALO preannuncia, a nome del Gruppo comunista-PDS, il voto contrario sulla proposta di nomina in questione, in quanto la scelta del candidato, seppur valida sotto il profilo delle qualità professionali dello stesso, risponde alla solita logica di lottizzazione nell'assegnazione degli incarichi in enti pubblici.

Il senatore SANTALCO preannuncia il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana, riconoscendo le indubbie qualità professionali e morali del candidato.

Il senatore FORTE preannuncia, a nome del Gruppo socialista, il voto favorevole sulla proposta di nomina in questione. Il candidato, infatti, oltre a possedere una notevole competenza generale di natura amministrativa, maturata ai massimi livelli dello Stato, ed una capacità specifica in questo particolare settore creditizio, dispone anche di indiscusse qualità morali.

Il senatore FIOCCHI preannuncia il voto favorevole del Gruppo misto-PLI.

Il Ministro Tognoli sottolinea come, nel procedere alla scelta del candidato in questione, non si sia considerata la sua appartenenza politica, ma si siano privilegiate le sue indubbie capacità e competenze maturate, tra l'altro, quando il candidato stesso ha rivestito la carica di Ministro del turismo e dello spettacolo.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata, risultando 14 voti favorevoli, 6 voti contrari ed una astensione.

Partecipano alla votazione i senatori BERLANDA, BERTOLDI, BRINA, CAPPELLI, CAVAZZUTI, FAVILLA, FIOCCHI (in sostituzione del senatore Candioto), FORTE, GAROFALO, LEONARDI, MANCIA (in sostituzione del senatore Scevarolli), MARNIGA, NERI, PATRIARCA (in sostituzione del senatore Salerno), PELLEGRINO Giovanni, PINTO (in sostituzione del senatore De Cinque), POLLINI, SANTALCO, SARTORI (in sostituzione del senatore Triglia), VITALE e ZANGARA (in sostituzione del senatore Beorchia).

Proposta di nomina del presidente del consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale (L. 014 0 78, 6^a)
(Parere al Ministro del Tesoro: favorevole)

Il senatore FAVILLA svolge la relazione sulla proposta di nomina del dottor Gianfranco Imperatori a presidente del consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, pronunciandosi per l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore GAROFALO preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS sulla proposta di nomina in questione, in quanto la scelta, pur essendo ricaduta su un candidato di indubbia competenza professionale, è il frutto di un accordo politico e lottizzatorio.

Il senatore SANTALCO preannuncia il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana, riconoscendo al candidato in questione il possesso dei necessari requisiti di capacità e professionalità.

Il senatore FORTE, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo socialista, sottolinea come la scelta ricada su di un candidato particolarmente esperto nel settore creditizio. La piena rispondenza dei requisiti professionali fa pertanto cadere, anche in questo caso, ogni sospetto di lottizzazione partitica.

Il senatore FIOCCHI, a nome del Gruppo misto-PLI, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di nomina in questione, facendo presente come il candidato sia in possesso dei requisiti professionali necessari per ricoprire una particolare carica nel settore del credito a favore delle piccole e medie imprese. Ciò risulta ancor più evidente per il fatto che il Mediocredito centrale sarà prossimamente chiamato a svolgere un'attività più intensa in questo settore, in virtù della emananda legge sugli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

Il sottosegretario SACCONI dichiara di prendere atto con favore dell'unanimità di consensi manifestata sulle capacità professionali del candidato, capacità che smentiscono alcune osservazioni critiche che sono state avanzate sul processo decisionale di nomina.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata, risultando 14 voti favorevoli, 6 voti contrari ed una astensione.

Partecipano alla votazione i senatori BERLANDA, BERTOLDI, BRINA, CAPPELLI, CAVAZZUTI, FAVILLA, FIOCCHI (in sostituzione del senatore Candioto), FORTE, GAROFALO, LEONARDI, MANCIA (in sostituzione del senatore Scevarolli), MARNIGA, NERI, PATRIARCA (in sostituzione del senatore Salerno), PELLEGRINO Giovanni, PINTO (in sostituzione del senatore De Cinque), POLLINI, SANTALCO, SARTORI (in sostituzione del senatore Triglia), VITALE e ZANGARA (in sostituzione del senatore Beorchia).

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 16, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

304^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta del 31 luglio scorso, nella quale era iniziata la votazione dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore dopo l'articolo 2 (emendamento 2.9).

Il PRESIDENTE, che sostituisce momentaneamente il relatore Mezzapesa, ricorda che nell'ultima seduta il Governo aveva presentato due emendamenti interamente sostitutivi dell'emendamento 2.9 del relatore (2.9/24 e 2.9/25). Avverte quindi che, per rendere più agevole l'esame della complessa materia, i suddetti emendamenti del Governo sono stati suddivisi, ai soli fini della votazione, in setteparti che hanno assunto la numerazione da 2.9/26 a 2.9/32.

Il sottosegretario BROCCA avverte che la soglia oraria minima delle lezioni nella scuola secondaria superiore indicata nel comma 1 dell'emendamento governativo 2.9/26 è di 30 ore e non di 32, come erroneamente indicato nella precedente seduta. Inoltre modifica lo stesso emendamento nel senso che l'elevazione dell'orario settimanale a 40 ore riguarda solo l'istruzione professionale.

La senatrice ALBERICI stigmatizza il comportamento del Governo che modifica continuamente le proprie posizioni, impedendo ai parlamentari di avere punti di riferimento precisi per elaborare proposte emendative.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra l'emendamento 2.9/26/1, volto a precisare la coerenza della norma contenuta al comma 3 dell'emendamento 2.9/26 del Governo. Ribadisce quindi la sua posizione favorevole a realizzare una scuola capace di offrire pluralità di offerte formative, tutte di pari dignità, ma caratterizzate ognuna da un forte asse culturale onde permettere agli studenti di acquisire la capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze del mondo del lavoro e della vita sociale.

La senatrice ALBERICI, facendo riferimento alle proposte procedurali del Presidente, chiarisce che svolgerà una serie di valutazioni sull'impianto generale della proposta del Governo, passando successivamente ad illustrare alcuni emendamenti alla stessa.

Riguardo agli emendamenti governativi, sostiene che essi rappresentano un maldestro tentativo per rimediare alle scelte inadeguate compiute dalla maggioranza con l'approvazione dell'articolo 2, relativo alla struttura della scuola secondaria superiore, che ha sancito la distinzione tra percorsi liceali quinquennali e il percorso professionale triennale. La sua parte politica sostenne che si trattava di un errore grave, valutazione che non muta riguardo alle nuove proposte del Governo sull'ordinamento, che introducono ulteriore confusione e che soprattutto non realizzano quella qualificazione culturale di tutti i percorsi della scuola secondaria superiore che almeno a parole tutte le parti politiche intendevano realizzare con questa riforma.

Medesime perplessità suscita la proposta del Governo in ordine all'orario settimanale della scuola riformata, poichè alle indicazioni numeriche non corrispondono quelle sui contenuti e sui programmi. Inoltre non si comprende perchè la deroga prevista per l'istruzione professionale non possa essere estesa anche agli altri indirizzi, in quell'ottica di flessibilità da tutti ritenuta necessaria nella scuola secondaria superiore. Anche l'esigenza legittima di permettere una rimodulazione dell'area comune rispetto a quella di indirizzo nel triennio è rappresentata in modo troppo indeterminato nel comma 3 proposto dal Governo.

Illustra quindi un emendamento (2.9/24/1) che è volto a disciplinare in modo specifico il triennio, secondo la logica già sostenuta dalla sua parte politica con un emendamento sul biennio respinto dalla maggioranza. Vengono ribadite le finalità di questo percorso formativo (comma 1), è indicata in misura percentuale la consistenza oraria degli insegnamenti comuni e di indirizzo (comma 2), si prevede inoltre una

diversa articolazione dell'orario in rapporto a particolari indirizzi (comma 3), prevedendo il rapporto con la formazione professionale anche per indirizzi scolastici diversi da quello professionale (comma 5). L'emendamento affronta anche il problema delle certificazioni ai commi 6 e 7, stabilendo un sistema di crediti formativi e ribadendo che al termine del triennio si sosterranno gli esami di Stato.

La senatrice CALLARI GALLI, premesso che il Gruppo comunista-PDS dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 2 già approvato, che appare lesivo delle attribuzioni spettanti alle regioni in materia di formazione professionale, illustra l'emendamento 2.9/26/2, segnalando che il nodo dell'orario scolastico è direttamente connesso agli stessi contenuti della didattica. L'obiettivo della sua parte politica - di conferire maggiore flessibilità all'orario del triennio rispetto al biennio - non è certo estemporaneo, ma si salda direttamente alle indicazioni della commissione Brocca. L'ultima proposta del Governo, al contrario, non fa altro che ratificare la situazione attualmente esistente, cancellando anni di studi, esperienze e sperimentazioni. Illustra quindi gli emendamenti 2.9/26/3 (anch'esso legato alle indicazioni della commissione Brocca, nonché al problema dell'ora di religione cattolica) e 2.9/26/4 mirante a fare chiarezza nel rapporto fra materie comuni e materie di indirizzo.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra quindi l'emendamento 2.9/26/5, imposto dall'ultima modifica apportata dal Governo all'orario minimo settimanale, nonché dall'esigenza di tenere l'insegnamento della religione cattolica fuori dall'area comune. Illustra poi anche l'emendamento 2.9/26/6, suggeritogli dalle argomentazioni testè svolte dalla senatrice Alberici, che lo inducono a porre in dubbio la rigida distinzione fra materie comuni e materie di indirizzo, ameno per quanto riguarda il triennio.

Il relatore MEZZAPESA esprime parere contrario sull'emendamento 2.9/24/1, dando atto che esso è ispirato ad una propria visione logica, contrastante peraltro con la linea già adottata dalla Commissione con l'articolo 2 approvato.

Il sottosegretario BROCCA ricorda che, nel corso dei lavori della commissione da lui presieduta, era emersa una generale preoccupazione in ordine all'eccessiva gravosità di un orario settimanale di 34 ore. Il Governo, dunque, ritiene opportuno indicare nella legge solo un limite minimo ed uno massimo onde evitare rigidità eccessive. Quanto poi ai rilievi del senatore Strik Lievers e della senatrice Alberici, osserva che le finalità e la natura della scuola secondaria superiore sono chiaramente indicate negli articoli 1 e 2 già approvati dalla Commissione, e che il Governo, pur consapevole della diversità esistente fra biennio e triennio, intende evitare una frattura nell'ordinamento. Propone quindi che le interessanti proposte contenute negli ultimi quattro commi dell'emendamento 2.9/24/1 vengano esaminate successivamente.

Si passa alle votazioni.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 2.9/24/1, limitatamente ai primi tre commi, rinviando l'esame della parte residua ad altra sede.

Il senatore NOCCHI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, lamenta la grave situazione creatasi: mentre la sua parte politica cerca di offrire un contributo alla soluzione nel merito di questioni delicatissime, la maggioranza ha dato vita ad un accordo che impedisce un libero confronto delle opinioni. Ribadisce che, mentre gli emendamenti del Governo fotografano la situazione già esistente, quelli del suo Gruppo sono fedelmente ispirati alle indicazioni della commissione Brocca. Conclude lamentando la contraddizione del Governo che vuole eliminare la geografia dall'area comune adducendo la gravosità dell'orario e poi vuole anche ridurre quest'ultimo.

Il senatore MANZINI, nell'annunciare il voto contrario del Gruppo democratico-cristiano, osserva che, a suo parere, sul problema dell'orario non vi è reale contrapposizione fra le proposte dell'opposizione e quelle del Governo. Del resto, l'indicazione di 30 ore settimanali rappresenta solo un limite minimo. Il comma 2 proposto dal Governo, poi, è tutt'altro che generico, poichè contiene precisi indirizzi per l'attuazione della riforma.

Le impostazioni dell'opposizione e della maggioranza divergono sostanzialmente, invece, sul nodo della formazione professionale ma questa non è certo una novità e la soluzione proposta dal Governo tiene conto di tutte le esperienze, le indicazioni ed anche i problemi discussi negli ultimi anni.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 2.9/24/1 non è approvato.

Il PRESIDENTE avverte che, per ragioni di connessione logica, porrà subito ai voti l'emendamento 2.9/26/6 del senatore Strik Lievers.

Il senatore STRIK LIEVERS, in ordine a tale emendamento, osserva che le discipline dell'area comune non avranno necessariamente il medesimo programma in tutti gli indirizzi della scuola secondaria superiore. Il problema richiede un'approfondita riflessione, da svolgersi eventualmente nella successiva fase del dibattito all'Assemblea.

La senatrice CALLARI GALLI interviene dichiarando il voto contrario del Gruppo comunista-PDS sull'emendamento 2.9/26/6, e riaffermando le ragioni di ordine culturale della proposta testè respinta dalla maggioranza. Infatti per incrementare la qualificazione culturale della scuola ed evitare la specializzazione precoce dei giovani occorre realizzare un quadro orario che permetta un'adeguata fruizione degli insegnamenti propri dell'area comune in tutti gli indirizzi.

Il senatore BOMPIANI riconosce la validità di alcune delle esigenze rappresentate nell'emendamento del senatore Strik Lievers, ma trattandosi di questioni piuttosto complesse, lo invita a ritirare l'emendamento rinviando il loro approfondimento nel prosieguo del dibattito.

Il senatore VESENTINI e la senatrice BONO PARRINO dichiarano il voto favorevole rispettivamente della Sinistra indipendente e del Gruppo socialdemocratico all'emendamento 2.9/26/6 del senatore Strik Lievers.

Dopo che il senatore STRIK LIEVERS ha dichiarato di non ritirare l'emendamento, interviene il sottosegretario BROCCA che ribadisce la validità delle scelte del Governo proprio nell'ottica di realizzare una progressiva despecializzazione della scuola secondaria superiore, incrementando la sua qualificazione culturale.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 2.9/26/6 del senatore Strik Lievers, che risulta respinto.

La senatrice ALBERICI interviene dichiarando il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS all'emendamento 2.9/26/2, non soltanto per le ragioni già espresse in sede di illustrazione ma anche per la totale inadeguatezza delle risposte fornite dal sottosegretario Brocca. A questo proposito lamenta la mancanza di chiarezza e organicità nell'atteggiamento del Governo e della maggioranza.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.9/26/2.

Il senatore NOCCHI dichiara il voto contrario del Gruppo comunista-PDS all'emendamento 2.9/26/5, che costituisce una ulteriore compressione dell'orario dedicato agli insegnamenti dell'area comune in contraddizione con quanto più volte sostenuto dalla sua parte politica.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.9/26/5.

La senatrice ALBERICI fa presente di aver richiesto al Presidente di togliere la seduta antimeridiana alle ore 12, a causa di un impegno del Gruppo comunista-PDS.

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, nel definire il programma dei lavori per la settimana corrente, aveva deciso di dedicare interamente le giornate di oggi e domani alla riforma della scuola secondaria superiore e quindi, trattandosi di un argomento così rilevante, ritiene opportuno prolungare la seduta fino alle ore 12,30.

La senatrice CALLARI GALLI replica che l'Ufficio di Presidenza non aveva certo stabilito gli orari di chiusura delle sedute e che è prassi di cortesia tener conto, nell'andamento dei lavori parlamentari, degli impegni segnalati dai Gruppi; comunque il Presidente, all'inizio della seduta, avrebbe dovuto esprimersi riguardo alla richiesta della sua parte politica, avanzatagli sin da ieri mattina.

La senatrice ALBERICI e il senatore VESENTINI dichiarano a nome dei rispettivi Gruppi di abbandonare la seduta.

Vengono quindi posti in votazione e respinti gli emendamenti 2.9/26/3, 2.9/26/1 e 2.9/26/4.

Il PRESIDENTE spiega che, avvalendosi dei poteri a lui riconosciuti dal Regolamento, ha inteso regolare il dibattito proprio per permettere la presentazione e l'approfondimento dei subemendamenti agli emendamenti del Governo.

Il relatore MEZZAPESA e il senatore MANZINI, dando atto al Presidente della piena correttezza formale e sostanziale del suo operato, ritengono peraltro opportuno rinviare alla seduta pomeridiana la votazione dell'emendamento del Governo 2.9/26, per ragioni di ordine politico e per ristabilire il clima di serenità tra i diversi Gruppi che ha sempre caratterizzato i lavori della 7^a Commissione.

Si associano alle considerazioni del relatore e del senatore Manzini, la senatrice BONO PARRINO, il senatore AGNELLI Arduino e il senatore STRIK LIEVERS.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

305^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nella quale è iniziata la votazione dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore dopo l'articolo 2 (emendamento 2.9).

Il PRESIDENTE avverte che occorre passare alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 2.9/26. Rispondendo poi ad una richiesta della senatrice ALBERICI, informa che al termine della seduta antimeridiana sono stati posti in votazione e respinti gli emendamenti 2.9/26/3, 2.9/26/1 e 2.9/26/4.

La senatrice ALBERICI, preso atto di quanto avvenuto nella seduta antimeridiana dopo che i senatori dei Gruppi comunista-PDS e della Sinistra indipendente avevano lasciato la Commissione, esprime vivo disappunto per tale comportamento, che non esita a definire del tutto inusuale nella 7^a Commissione. Preannuncia quindi che la sua parte politica da oggi in poi chiederà il puntuale rispetto delle norme regolamentari.

Dopo che i senatori MANZINI e BOMPIANI hanno ammesso che si è trattato di una spiacevole evenienza, il PRESIDENTE spiega le ragioni che lo hanno spinto a non togliere la seduta dopo la richiesta della senatrice Alberici in tal senso che, per la verità, era giunta prima di quanto preannunciatogli. Osserva peraltro che tutti i Gruppi politici avevano avuto modo di dichiarare la propria posizione sugli emendamenti votati in assenza del Gruppo comunista-PDS e della Sinistra indipendente.

La senatrice ALBERICI, dopo aver ribadito il suo disappunto per quanto avvenuto, dichiara il voto contrario del Gruppo comunista-PDS sull'emendamento 2.9/26. La sua parte politica ha tentato senza successo di migliorare il testo per realizzare una riforma della scuola secondaria superiore più rispondente alle esigenze dei giovani e della società. Ribadisce le forti perplessità sull'orario settimanale proposto dal Governo, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione professionale, che non tiene affatto conto di quanto deciso dalla commissione Brocca in materia di programmi di studio, quantomeno riguardo al biennio. Sostiene inoltre che l'indicazione di 19 ore per l'area comune impedirà anche una rimediazione sulla discipline che compongono la suddetta area, al fine di introdurre la geografia.

Il senatore STRIK LIEVERS lamenta a sua volta l'atteggiamento della maggioranza, per nulla disposta ad un sereno confronto su una materia così rilevante quale la riforma della scuola secondaria

superiore e rispetto alla quale si stanno delineando soluzioni niente affatto coerenti e certe. Invita quindi il Governo e la maggioranza ad accogliere le critiche e le valutazioni delle altre parti politiche che possono permettere aggiustamenti e miglioramenti ad un impianto che sin d'ora appare contraddittorio. Dichiarò infine il voto contrario del Gruppo federalista europeo all'emendamento 2.9/26.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 2.9/26.

Il senatore LONGO illustra l'emendamento 2.9/27/3, volto a sopprimere il comma 4 dell'emendamento 2.9/27 del Governo, in ragione della sua superfluità. Tale comma sembra inoltre obbedire a un'impostazione ideologica tesa ad emarginare l'istruzione professionale, collocandola ad un livello inferiore rispetto agli altri percorsi formativi della scuola secondaria superiore. Rafforzare lo specialismo dell'istruzione professionale inoltre confligge con quanto da più parti sostenuto anche nel mondo economico circa la necessità di una qualificazione culturale di tale offerta formativa, per rendere i giovani capaci di adattarsi alle mutevoli esigenze del mondo del lavoro e dar loro una preparazione culturale tale da permettere l'accesso anche agli ulteriori gradi dell'istruzione.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra gli emendamenti 2.9/27/1 e 2.9/27/2. Entrambi sono volti a rendere prescrittive le disposizioni (commi 5 e 6 dell'emendamento 2.9/27) relative all'istituzione dei corsi annuali e biennali dell'istruzione professionale.

Il senatore NOCCHI illustra l'emendamento 2.9/27/4, che non corrisponde alla visione dell'istruzione professionale della sua parte politica, ma è soltanto il tentativo per migliorare le scelte della maggioranza in materia. Ripercorre poi l'esperienza dell'istruzione professionale statale e i suoi rapporti con la formazione professionale regionale, concludendo che non è possibile riproporre un percorso che non ha più attualità e corrispondenza nelle richieste del mondo del lavoro. Inoltre la sua parte politica valuterà l'opportunità di sollecitare una pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità delle norme proposte in relazione al disposto costituzionale che attribuisce alle regioni la competenza in materia di formazione professionale. Infatti le qualifiche professionali che i giovani potranno conseguire nell'ambito dell'istruzione professionale statale sono ormai desuete o comunque inadeguate rispetto alle esigenze delle imprese che già ora, con particolari convenzioni, tentano di supportare l'incremento della qualificazione culturale di tale percorso formativo. La proposta della sua parte politica chiarisce quali siano i soggetti che possono richiedere al Ministero l'autorizzazione per l'istituzione dei corsi biennali, rende prescrittiva tale istituzione (comma 6) e prevede inoltre la possibilità del passaggio al liceo tecnologico al termine del triennio degli istituti professionali (comma 8). L'emendamento attribuisce poi al Ministro della pubblica istruzione il compito di definire i programmi del biennio terminale e svincola l'istituzione delle classi dalla determinazione delle

dotazioni organiche del personale. Si tratta quindi di questioni tutte molto rilevanti, sulle quali invita la maggioranza ad una seria riflessione.

Il senatore MANZINI riconosce che l'istruzione professionale costituisce una delle questioni più delicate della riforma, ma ritiene la proposta governativa soddisfacente poichè, pur tenendo conto dei risultati delle sperimentazioni avviate in questi anni, permette un giusto margine di discrezionalità rispetto ad un percorso quinquennale la cui validità non è ancora del tutto sancita. A questo proposito esprime le sue personali perplessità circa il rapporto tra istruzione professionale quinquennale e il liceo tecnologico, a suo avviso non sufficientemente chiarito nel testo governativo. Auspica inoltre che il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università, secondo il disposto dell'articolo 5 della legge n. 168 del 1989, pongano in essere le opportune intese per valutare la validità dei bienni terminali dell'istruzione professionale in relazione all'accesso all'istruzione post-secondaria e all'istruzione universitaria. Esprime infine un giudizio negativo sui commi 6 e 7 dell'emendamento 2.9/27/4, mentre considera legittima l'esigenza rappresentata al comma 8, pur ritenendo che debba essere affrontata in una sede diversa.

Il senatore BOMPIANI si sofferma sui rischi che possono derivare dalla strutturazione proposta per la scuola professionale, con riferimento all'accesso all'università: suscita preoccupazione, infatti, che lo studente, dopo aver frequentato un corso biennale, la cui configurazione attualmente non può essere puntualmente definita, possa iscriversi a qualsiasi facoltà. Il problema della congruenza fra studi scolastici e istruzione superiore dovrà essere sicuramente affrontato, sia pure in altra sede, poichè rappresenta uno delle componenti del fenomeno degli abbandoni universitari, che tutti vogliono combattere. A titolo personale, confida che nel testo possa esservi traccia di questa esigenza.

Per il senatore AGNELLI Arduino, ferme restando le attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle regioni, il dibattito e gli studi compiuti negli ultimi anni inducono ad esprimere un giudizio più favorevole sulla qualità degli istituti professionali statali e questo, senza dubbio, ha influenzato la linea che la Commissione va elaborando faticosamente in materia. Dopo essersi detto favorevole, a titolo personale, all'impostazione illustrata dal senatore Nocchi sul biennio, osserva che, tuttavia, la soluzione meramente autorizzatoria, elaborata dal Governo, appare preferibile, sia pure in una prospettiva di favore per il riconoscimento dei corsi biennali.

Il senatore VESENTINI chiede che sia posto ai voti per parti separate l'emendamento 2.9/27/4, annunciando che egli voterà a favore del primo e dell'ultimo comma e contro il secondo.

La senatrice ALBERICI osserva che il problema sollevato dai senatori Manzini e Bompiani del proseguimento degli studi dopo il

biennio non si pone solo per l'istruzione professionale ma anche per il liceo tecnologico e non è risolto neppure dalla formulazione del Governo, che anzi ritiene peggiorativa. L'emendamento 2.9/27/4 è più vincolante rispetto a quello del Governo per i timori sul destino di quegli istituti professionali - l'80 per cento del totale - che già prevedono un corso di studi quinquennale.

Il relatore MEZZAPESA esprime un giudizio favorevole sull'emendamento 2.9/27 del Governo, sottolineando positivamente il carattere sperimentale attribuito ai corsi annuali e biennali, collocati in una posizione equilibrata tra Stato e regioni. Contrario quindi all'emendamento soppressivo 2.9/27/3, fa poi presente al senatore Nocchi che il testo del Governo non comporta alcuna deroga all'applicazione delle procedure vigenti nella gestione del sistema scolastico, che riconoscono ampio spazio agli organi collegiali. Menzionare solo questi ultimi, invece, sembrerebbe comportare una emarginazione delle regioni che invece devono svolgere un ruolo importante. Giudica poi inopportuno il comma 7 dell'emendamento 2.9/27/4 e invece esprime una valutazione positiva sul comma 8, che però dovrebbe essere approvato in altra sede. Dichiarando quindi di rimettersi al Governo per l'emendamento 2.9/27/2.

Il sottosegretario BROCCA, preso atto del progressivo avvicinamento verificatosi tra le posizioni contrapposte, richiama il ruolo culturale che il primo biennio deve svolgere anche nell'istruzione professionale, sottolineando peraltro l'esigenza di tenere distinta quest'ultima dall'istruzione tecnica, pena una sovrapposizione di ruoli che negherebbe la stessa ragion d'essere della prima. L'istruzione professionale deve invece svolgere un ruolo ben individuato, con caratteri propri e in parte differenziati dai licei, fondati su uno stretto legame con il mondo del lavoro ed un elevato grado di libertà ed elasticità.

D'altro canto, prosegue il Sottosegretario, la sperimentazione è ancora troppo recente per poterne trarre indicazioni univoche. Il Governo è ottimista sulle scelte compiute, ma resta ancora un margine di incertezza che impone prudenza: da ciò la scelta di non rendere cogente il biennio finale e di conferirgli carattere sperimentale. Fa quindi presente alla senatrice Alberici che alcune istanze alla base dell'emendamento 2.9/27/4 sono in realtà già soddisfatte dalle norme vigenti e dichiara di concordare con il relatore circa il comma 8 di tale emendamento, mentre il comma 7 susciterebbe notevoli difficoltà applicative. Quanto poi agli argomenti del senatore Manzini circa il passaggio degli studenti all'istruzione superiore, ricorda che la materia dovrà essere regolata d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e sarà quella la sede in cui affrontare tale questione. Infine osserva che le norme proposte dal Governo sono rispettose della Costituzione; infatti i corsi biennali potranno condurre al rilascio di una qualifica professionale solo se organizzati d'intesa con le regioni.

Il senatore DUJANY ricorda le particolari competenze della regione Val d'Aosta in materia scolastica, sottolineando che l'incertezza nell'assetto dei rapporti con lo Stato non ha mai consentito il loro pieno

esercizio. Segnala quindi l'opportunità di precisare nella legge in esame il ruolo della regione nel campo dell'istruzione professionale, in rapporto all'istituzione, all'ordinamento ed ai programmi di tali scuole, menzionando le difficoltà che si frappongono, ad esempio, al funzionamento di istituti agrari rispondenti alle reali esigenze dell'economia regionale.

Il sottosegretario BROCCA replica che il Governo, sempre attento alle esigenze delle regioni ad autonomia speciale, si impegna a fare chiarezza sulle questioni sollevate prima della conclusione dell'*iter* del testo in esame. Risponde poi ad un quesito della senatrice CALLARI GALLI precisando che il titolo rilasciato dagli istituti professionali al termine del terzo anno non è una qualifica professionale.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.9/27/3.

Dopo che il senatore STRIK LIEVERS ha ritirato l'emendamento 2.9/27/1, viene posto in votazione per parti separate l'emendamento 2.9/27/4, risultando respinto il comma 6.

La senatrice ALBERICI fornisce alcuni chiarimenti al senatore STRIK LIEVERS e al sottosegretario BROCCA circa il comma 7 del suddetto emendamento, che è sostanzialmente volto ad evitare l'applicazione ai bienni terminali dell'istruzione professionale di alcune norme riguardanti il personale contenute nelle norme sulle sperimentazioni.

Il sottosegretario BROCCA non condivide le preoccupazioni sottese alla proposta del Gruppo comunista-PDS, giacchè i vincoli cui essa si riferisce non sussistono per le sperimentazioni nell'ambito dell'istruzione professionale. Esprime invece un giudizio positivo sulla disposizione relativa alla definizione dei programmi del biennio e sul comma 8 dell'emendamento in discussione, pur ritenendo opportuna una diversa collocazione.

La senatrice ALBERICI accoglie le valutazioni del Sottosegretario e ritira l'ultimo periodo del comma 7 e il comma 8 dell'emendamento in discussione, con l'intesa di ripresentarli in altra sede.

Posto in votazione, è quindi respinto il comma 7 dell'emendamento 2.9/27/4.

Sull'emendamento 2.9/27/2, si svolge un breve dibattito nel quale intervengono i senatori MANZINI, MEZZAPESA (che non ritengono opportuno modificare il comma 6 dell'emendamento 2.9/27), e STRIK LIEVERS (che ne modifica il testo) e il sottosegretario BROCCA (che si rimette alla Commissione).

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.9/27/2.

La senatrice ALBERICI dichiara il voto contrario del Gruppo comunista-PDS all'emendamento 2.9/27 del Governo per le ragioni precedentemente espresse.

Il senatore MANZINI dichiara il voto favorevole del Gruppo democratico-cristiano all'emendamento 2.9/27, pur ribadendo i rilievi già manifestati.

Il senatore BOMPIANI svolge alcune considerazioni sul rapporto tra istruzione professionale quinquennale e accesso all'istruzione superiore post-secondaria e universitaria. Egli ritiene opportuno stabilire un collegamento fra l'indirizzo professionale seguito e i corsi superiori ai quali gli studenti vorranno accedere. Infatti assicurare il principio della eguaglianza di trattamento nell'accesso all'istruzione superiore post-secondaria dopo cinque anni della scuola secondaria superiore, non significa stabilire un'assoluta libertà di scelta nei corsi di istruzione superiore nello stesso interesse degli studenti.

Viene quindi in votazione e approvato l'emendamento 2.9/27 con il voto contrario del senatore STRIK LIEVERS.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato precluso l'emendamento 2.9/1, il senatore LONGO illustra l'emendamento 2.9/28/1, volto a recuperare nell'ambito dell'area comune la geografia, per l'importanza rivestita nella disciplina nella formazione delle giovani generazioni.

Sull'emendamento si svolge un approfondito dibattito nel quale intervengono il senatore MANZINI (che suggerisce di far riferimento a quanto deciso dalla commissione Brocca in materia), il relatore MEZZAPESA (che si rimette alle valutazioni del Governo), il senatore STRIK LIEVERS (che svolge ampie considerazioni sul valore formativo della geografia e sulla opportunità di inserire tale disciplina nell'ambito dell'area comune) e il sottosegretario BROCCA (il quale invita i proponenti a ritirare l'emendamento, nella prospettiva ormai prossima della soluzione di questa delicata questione, per ripresentarlo nel prosieguo del dibattito qualora tale condizione non si realizzi).

La senatrice ALBERICI accoglie l'invito del Sottosegretario, nella convinzione che non sia opportuno provocare una votazione negativa sul punto.

Dopo che la senatrice ALBERICI ha ritirato gli emendamenti 2.9/9, 2.9/11 e 2.9/10 e il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto l'emendamento 2.9/18 del senatore FIOCCHI per l'assenza del proponente, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 2.9/28, con l'astensione della senatrice Alberici.

Il senatore STRIK LIEVERS ritira l'emendamento 2.9/4 e illustra l'emendamento 2.9/29/1. Pur riconoscendo che il Governo ha recepito alcune delle esigenze rappresentate nel dibattito, ritiene opportuno eliminare alcune ambiguità che ancora sussistono nel testo. L'attribu-

zione di una particolare autonomia ai singoli istituti scolastici nella elaborazione dei piani di studio costituisce, a suo avviso, la sede più opportuna per individuare le caratteristiche della nuova scuola secondaria superiore. Egli ribadisce la sua concezione sul punto relativa ad una istituzione capace di offrire percorsi formativi diversi ma tutti caratterizzati da un forte impianto culturale tale da assicurare agli studenti l'acquisizione della capacità di adeguarsi alle molteplici esigenze del mondo del lavoro e della vita sociale. Occorre quindi permettere agli istituti di adeguare i piani di studi sin dal primo anno dei percorsi formativi, affinché possano adattarsi alle diverse esigenze degli studenti evitando il rischio di un astratto ed artificioso egualitarismo niente affatto corrispondente alle differenziate domande di formazione poste dalla società.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,15.

EMENDAMENTI

Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

Sostituire l'emendamento 2.9/24 nelle parti inerenti al triennio con il seguente:

Art...

(Finalità e struttura del triennio)

1. Il triennio garantisce il consolidamento delle conoscenze culturali e scientifiche e la sintesi tra cultura e professione, come intreccio di capacità culturali, scientifiche, tecniche e di capacità operative adeguate ai vari campi professionali di riferimento delle aree di indirizzo e degli indirizzi.

2. Il corso di studio del triennio è di norma così articolato: il 50 per cento dell'orario è dedicato agli insegnamenti comuni; il rimanente 50 per cento è dedicato agli insegnamenti dell'area d'indirizzo e degli indirizzi.

3. In rapporto a particolari indirizzi, e comunque in generale nel triennio, il rapporto tra orario dedicato agli insegnamenti comuni e orario dedicato agli insegnamenti dell'area di indirizzo e degli indirizzi, si sviluppa tra un minimo del 40 per cento per l'uno ed un massimo del 60 per cento per l'altro.

4. Gli insegnamenti comuni nonché quelli di area di indirizzo e degli indirizzi sono stabiliti secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 11 della presente legge. In ogni caso i piani di studio del triennio devono comprendere insegnamenti linguistici, letterari, storico-sociali, matematici e scientifici.

5. In relazione a particolari indirizzi e settori professionali di riferimento (indirizzi «rari») gli insegnamenti dell'area di indirizzo e degli indirizzi possono essere modificati e arricchiti secondo quanto stabilito agli articoli 11 e 8 della presente legge.

6. Al termine di ogni anno frequentato positivamente allo studente è rilasciato un attestato.

7. A conclusione del triennio gli studenti sostengono esami di diploma che hanno validità di esami di stato. Il titolo consente l'accesso all'istruzione superiore, al mondo del lavoro e ha validità nei pubblici concorsi. Lo svolgimento di tale esame è disciplinato da apposita normativa.

2.9/24/1

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al sub-emendamento 2.9/26 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'orario settimanale delle lezioni nel triennio della scuola secondaria superiore può variare da 34 a 36 ore con l'eccezione degli indirizzi artistici ove può avere una durata superiore. Nel biennio tale orario non può essere inferiore alle 32 ore settimanali».

2.9/26/2

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9/26, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «19 ore» con le altre: «18 ore».

2.9/26/5

STRIK LIEVERS

Al sub-emendamento 2.9/26, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «19 ore» con le parole: «22 ore».

2.9/26/3

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9/26, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per gli anni della scuola secondaria superiore successivi ai primi due, i piani degli studi prevedono un progressivo aumento dello spazio orario dedicato alle discipline caratterizzanti il liceo, facenti parte o meno delle discipline comuni».

2.9/26/6

STRIK LIEVERS

All'emendamento 2.9/26, al comma 3, sostituire le parole: «può variare» con l'altra: «varia».

2.9/26/1

STRIK LIEVERS

Al subemendamento 2.9/26, alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso l'orario complessivo delle materie comuni non potrà essere inferiore alle 17 ore settimanali».

2.9/26/4

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, sostituire i primi tre commi con i seguenti:

«1. L'orario settimanale delle lezioni nella scuola secondaria superiore può variare da 32 ore a 36 ore, elevabili, in via sperimentale, a 40 ore.

2. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto dispone i piani di studio e l'orario per i licei e gli istituti professionali sulla base delle seguenti esigenze:

a) della consistenza degli insegnamenti e delle attività esercitative e applicative previste dal piano di studi del singolo indirizzo;

b) della soglia oraria minima da attribuire agli insegnamenti comuni per i primi due anni della scuola secondaria superiore, di cui al comma 3, punto a), del precedente articolo. Tale soglia oraria minima non può essere inferiore alle 19 ore.

3. Per gli anni, della scuola secondaria superiore, successivi ai primi due, il rapporto tra le discipline comuni e le altre, di cui al comma 3 del precedente articolo, può variare nel senso di una contrazione progressiva delle prime e di una estensione delle seconde, in relazione agli obiettivi formativi degli indirizzi».

2.9/26

IL GOVERNO

Al sub-emendamento 2.9/27 sopprimere il comma 4.

2.9/27/3

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9/27, al comma 5, dopo le parole: «può autorizzare» aggiungere le seguenti: «o istituire».

2.9/27/1

STRIK LIEVERS

Al subemendamento 2.9/27, sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta dei competenti organi collegiali, autorizza l'istituzione di corsi biennali finalizzati al conseguimento del diploma di maturità valido per l'accesso all'istruzione superiore.

7. L'istituzione delle classi di cui al precedente comma 6, qualora prevista in conformità alle disposizioni riguardanti il numero di alunni per classe, non può essere sottoposta a vincoli particolari connessi alla determinazione alle dotazioni organiche del personale. I programmi del biennio terminale sono definiti dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

8. Al termine del triennio degli istituti professionali è possibile il passaggio al liceo tecnologico secondo quanto previsto dal successivo articolo 6».

2.9/27/4

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9/27, al comma 6 dopo le parole: «può autorizzare» aggiungere le parole: «o istituire»; sopprimere le parole: «l'istituzione dei».

2.9/27/2 (Nuovo testo)

STRIK LIEVERS

All'emendamento 2.9, sostituire il comma 4, con i seguenti:

«... Dopo i primi due anni della scuola secondaria superiore, all'istruzione professionale è riconosciuta la facoltà di articolare i propri curricula e gli orari in riferimento alle necessità del mondo del lavoro.

... Al termine del corso triennale il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare, d'intesa con le regioni interessate, corsi annuali o biennali a contenuto sperimentale finalizzati, se biennali, al conseguimento di un diploma valido per l'accesso a corsi di istruzione superiore e al conseguimento di una specifica qualifica professionale, e, se annuali, al solo conseguimento di quest'ultima.

... Il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare l'istituzione dei corsi biennali di cui al comma precedente, qualora essi siano finalizzati al solo conseguimento del diploma valido per l'accesso a corsi di istruzione superiore».

2.9/27

IL GOVERNO

All'emendamento 2.9, al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«Al termine del corso triennale il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare, d'intesa con le regioni interessate, cicli annuali o biennali a contenuto sperimentale finalizzati al conseguimento di un diploma valido per l'accesso a corsi di istruzione superiore e al conseguimento di una specifica qualifica professionale o al solo conseguimento di quest'ultima.

5. In caso di mancata attuazione o attivazione delle intese con le regioni interessate, il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare l'istituzione di corsi alternativi aventi la stessa natura e le stesse finalità dei corsi di cui al precedente comma».

2.9/1 (Nuovo testo)

MANIERI

Al sub-emendamento 2.9/28 dopo la parola: «storia» inserire l'altra: «geografia».

2.9/28/1

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, sostituire il comma 5 con il seguente:

«... Nei primi due anni della scuola secondaria superiore, gli insegnamenti comuni ai licei ed agli istituti professionali, sono: italiano; lingua straniera; storia; diritto ed economia; matematica-informatica; discipline scientifiche sperimentali».

2.9/28

IL GOVERNO

All'emendamento 2.9, al comma 5 sopprimere le parole: «e gli istituti professionali».

2.9/9

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9 al comma 5, dopo la parola: «storia» aggiungere la seguente: «geografia»;

2.9/18

FIOCCHI

All'emendamento 2.9, al comma 5 dopo la parola: «sperimentali» inserire la seguente: «geografia».

2.9/11

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, al comma 5 sopprimere la parola: «religione».

2.9/10

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In relazione alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio possono essere parzialmente differenziati, da parte del Ministro della pubblica istruzione, i programmi e gli orari degli insegnamenti comuni a tutti i licei e istituti professionali».

2.9/4

STRIK LIEVERS

All'emendamento 2.9/29, sostituire il comma 8 con il seguente:

«Al fine di assicurare la pari dignità e la miglior capacità formativa di ogni corso di studio, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione definisce i criteri generali secondo i quali - in relazione alle esigenze di progettazione dei singoli piani di studio in funzione del loro asse culturale e a quelle conseguenti di integrazione delle discipline tra loro - le singole istituzioni scolastiche, nei primi due anni della scuola secondaria superiore, differenziano solo parzialmente i programmi e gli orari degli insegnamenti comuni a tutti i licei e istituti professionali».

2.9/29/1

STRIK LIEVERS

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

277^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***BERNARDI***Interviene il ministro dei trasporti Bernini.**Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il presidente dell'IRI, dottor Franco Nobili.**La seduta inizia alle ore 9,10.***COMUNICAZIONI DEL GOVERNO****Comunicazioni del Ministro dei trasporti su alcune questioni riguardanti il trasporto aereo (R 046 0 03, 8^a)**

Il Presidente BERNARDI dà la parola al Ministro Bernini per lo svolgimento delle comunicazioni in titolo.

Il ministro BERNINI, con riguardo alla determinazione delle tariffe aeree, afferma che, anche a seguito di reiterate richieste da parte dei vettori, si ritiene ormai preferibile una forma di liberalizzazione che consente alle compagnie una maggiore elasticità nell'adeguamento al mercato. Inoltre il Governo ha deciso di alleviare i problemi delle compagnie di trasporto e dei gestori aeroportuali anche con il ricorso ad idonei ammortizzatori sociali.

In ordine alla concessione di nuove linee si è dovuto tener conto di uno scenario completamente mutato nel corso degli ultimi dieci anni e determinato da molteplici fattori, quali l'affermarsi di grandi vettori, le innovazioni tecnologiche, la liberalizzazione all'interno della CEE e infine il cambiamento avvenuto nei paesi dell'est, che comporterà nei prossimi anni a venire un notevole incremento del traffico.

Nella determinazione dei criteri da seguire per la concessione delle linee si è dovuto innanzi tutto tener conto sia degli interessi della comunità nazionale che di quelli dei vettori, dopo aver espletato gli opportuni confronti con i sindacati, il tutto nel quadro del processo di liberalizzazione previsto dalla normativa comunitaria.

A seguito della molteplicità di richieste da parte di diversi vettori è stata svolta una ricognizione sulla loro ammissibilità in relazione alle

loro capacità sia tecniche che finanziarie e si è quindi arrivati ad una determinazione del quadro delle rotte per quanto riguarda le compagnie Alitalia, Ati e Alisarda, che da poco tempo ha assunto la denominazione di Meridiana.

Per quel che concerne le rotte a lungo raggio solamente la compagnia Alitalia ha dimostrato garanzie sufficienti per sostenere la competitività internazionale, che richiede l'attuazione di un notevole programma di investimenti.

Per quanto riguarda la concessione di rotte nazionali si sono individuati distinti bacini di traffico e si è quindi ulteriormente ridimensionata la posizione dominante di Alitalia e Ati, con il rafforzamento del terzo vettore che potrà contare sul 18 per cento del traffico nazionale, operando prevalentemente sugli scali di Firenze, Verona e Olbia. Un'ulteriore novità è costituita dalla possibilità per i vettori titolari delle concessioni di poter avviare i servizi concessi in un arco di cinque anni; qualora ne ravvisino l'opportunità, possono anche rinunciare alla titolarità della concessione di determinate rotte a favore di altri vettori interessati.

Per quanto riguarda il traffico aereo nella regione Toscana è da notare che le innovazioni tecnologiche hanno consentito una maggiore utilizzazione dell'aeroporto fiorentino per il traffico passeggeri, che pure presenta talune limitazioni (ciò non esclude comunque l'essenzialità dello scalo di Pisa, che svolge una diversa funzione) e per il quale si avverte l'esigenza di una maggiore dotazione di mezzi e di personale.

Seguono interventi e quesiti dei senatori.

Il presidente BERNARDI sottolinea l'opportunità, in un quadro di maggiore competitività, di istituire quanto prima il previsto organo programmatico generale nel settore del trasporto.

La senatrice SENESI, nel ribadire le difficoltà in cui notoriamente si sta dibattendo la compagnia aerea nazionale, ritiene opportuno conoscere la politica che il Ministero dei trasporti intende attuare per far fronte ai problemi del vettore. È noto, inoltre, che esiste uno squilibrio tra il traffico aereo svolto da compagnie aeree comunitarie nel nostro paese e quello svolto dalle compagnie nazionali presso altri paesi della CEE. Nell'esaminare quindi il problema della concorrenzialità tra modi di trasporto, ricorda che l'utenza aerea ha connotati diversi rispetto a quella ferroviaria e che appare opportuno potenziare il trasporto aereo delle merci.

Nel soffermarsi sul problema delle gestioni a rischio degli aeroporti, sottolinea al riguardo una denuncia dell'ANPAC, autorevole associazione dei piloti, secondo la quale gli scali in oggetto sarebbero numerosi. Al riguardo ritiene opportuno sapere se tale denuncia risponde a verità e quindi si tratta di una situazione che va immediatamente affrontata, oppure se si tratta esclusivamente di terrorismo psicologico nei confronti dell'utenza, dovendosi allora smentire pubblicamente tale affermazione. Concludendo chiede al Ministro notizie circa l'utilizzo degli stanziamenti previsti per studi nel piano degli aeroporti.

Il senatore MARIOTTI, affermato che la scelta tra i treni ad alta velocità e il mezzo aereo dipenderà dalla differente tipologia dei viaggiatori e dalla qualità delle infrastrutture esistenti, chiede di conoscere gli obiettivi del Ministero circa gli scali di terzo livello con particolare riguardo alle localizzazioni di Parma, Albenga e Luni-Sarzana. Dopo aver ricordato che sulle questioni della sicurezza aerea si è a lungo discusso in Commissione ed è stata presentata una relazione da parte del senatore Visca, pone in risalto la necessità di idonei finanziamenti e di una sollecita realizzazione degli interventi già programmati a tale scopo.

Il senatore VISCA afferma che il rapporto tra mezzo aereo e mezzo ferroviario in Italia si presenta in termini diversi rispetto alla situazione francese e che pertanto talune richieste di compagnie aeree per nuovi collegamenti devono essere valutate in termini più restrittivi. Sollecita quindi il dibattito in Commissione sulle conclusioni del Comitato appositamente costituito sul tema della sicurezza aerea, sottolineando come in tale comparto siano stati realizzati investimenti non ottimali e come l'Azienda Autonoma per l'Assistenza al Volo e al Traffico Aereo Generale (AAAVTAG) stia perseverando in una politica che in passato non ha dato buoni frutti; ritenendo condivisibili le denunce sul tema della sicurezza presentate dall'associazione dei piloti, chiede pertanto al Ministro di pronunciarsi su questi temi.

Il senatore PINNA, premesso che non si può parlare di liberalizzazione delle tariffe in presenza comunque di un'approvazione governativa delle richieste delle diverse compagnie, fa presente che per i collegamenti con la Sardegna vi è il problema di assicurare con i diversi mezzi possibili una continuità territoriale: uno strumento al riguardo è rappresentato dalle agevolazioni tariffarie per i residenti praticate dall'Alitalia e dall'Ati e non invece da Meridiana. Considerato che quest'ultima compagnia si trova ad operare nell'aeroporto di Olbia in una situazione di sostanziale monopolio, ne deriva che i residenti in Sardegna pagano oggi tariffe più elevate per collegamenti svolti da Meridiana che sono più brevi rispetto ad altri gestiti dall'Alitalia e dall'Ati. Chiede pertanto se non si debba operare per assicurare le agevolazioni tariffarie anche da parte di Meridiana, prevedendo se del caso opportune compensazioni, ovvero se non si debba consentire anche agli altri vettori nazionali di operare su Olbia. Chiede infine di conoscere gli orientamenti del Governo sugli aeroporti di terzo livello e in particolare sugli interventi da attuare negli aeroporti della Sardegna che presentano gravi carenze.

Il senatore VISIBELLI, rilevato come l'aeroporto di Bari sia anch'esso gravemente carente sul piano strutturale, afferma che la manovra di liberalizzazione delle tariffe non è stata sufficientemente motivata: non si comprende infatti se è implicito un giudizio negativo sull'operato del CIP e come sarà valutato il recupero di produttività rispetto alle richieste di incrementi tariffari. Domanda altresì cosa succede nel caso di diminuzione dei costi di carburante.

Il Presidente BERNARDI chiede se dalla convenzione tra Alitalia ed Ente FS riguardante collegamenti ferroviari veloci tra l'aeroporto di Fiumicino e le città di Napoli e Firenze possano emergere argomenti in contraddizione alla localizzazione di un nuovo aeroporto nell'area Campana. Con riferimento alla notevole crescita dell'aviazione generale fa presente che essa può essere indirizzata verso scali minori, onde non ingolfare gli aeroporti di maggiore livello. Rileva infine come debba svilupparsi una politica elicotteristica che consenta un'utilizzazione più adeguata del mezzo.

Il senatore VISCA si associa alla considerazione del presidente Beranardi circa lo sviluppo dell'aviazione generale, sottolineando come l'esperienza francese dimostri l'utilità di una gestione privata di piccoli aeroporti che possono smaltire il traffico passeggeri e merci con tali caratteristiche.

Risponde agli intervenuti il ministro BERNINI, il quale fa presente che l'alta velocità ferroviaria consegue certamente l'obiettivo di accrescere la concorrenzialità del treno rispetto al mezzo aereo; in ogni caso tali modalità di trasporto sono destinate ad integrarsi rispondendo a componenti diverse di traffico. Quanto al collegamento ferroviario veloce con treni bloccati tra Fiumicino, Napoli e Firenze, afferma che tale scelta non contrasta la realizzazione di un nuovo aeroporto nell'area Campana, che consentirà invece di migliorare la distribuzione del traffico aereo tra le infrastrutture di Roma e di Napoli.

Con riferimento alla situazione dell'Alitalia rileva come le nuove concessioni daranno certezze di mercato e garanzie di sviluppo ritenute soddisfacenti ed anche sufficientemente flessibili da parte del vettore di bandiera; per quanto concerne la competitività internazionale dell'Alitalia, essa appare condizionata da fattori generali quali il costo del lavoro e gli oneri fiscali e previdenziali. Il vettore di bandiera in un prossimo futuro potrà comunque usufruire di risorse derivanti sia dal fondo di dotazione dell'Iri sia delle facoltà offerte dai provvedimenti sui preensionamenti.

Per quanto riguarda il tema della sicurezza, fa presente che i presupposti di base per un regolare svolgimento delle attività aeree sono assicurati e che tuttavia occorre incrementare le condizioni di sicurezza, tenendo conto anche del fatto che esse incidono sulle potenzialità di traffico degli aeroporti. Per quanto di sua competenza ricorda di aver nominato un nuovo direttore generale di Civilaria ed il capo ufficio del servizio di navigazione aerea e di voler affrontare i problemi della direzione generale con particolare riguardo agli ispettori di volo.

Per quanto concerne la situazione dell'AAVTAG afferma di aver registrato, nel corso delle trattative per il rinnovo del contratto del personale, tali carenze organizzative da aver indetto una conferenza apposita, volta alla ristrutturazione dell'azienda, che si terrà nel mese di novembre e di voler provvedere in termini ristretti alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Dopo aver affermato che la denuncia dell'associazione dei piloti presentata nel mese di agosto non corrisponde a verità quanto alle

condizioni minime di sicurezza negli scali nazionali, fa presente che una più adeguata sicurezza può essere raggiunta anche attraverso la riforma del Ministero dei trasporti, della quale ormai è stato predisposto il testo e nel cui ambito è prevista una riorganizzazione della Direzione generale dell'aviazione civile ed un adeguamento delle relazioni con il Registro Aeronautico Italiano.

Il Ministro comunica quindi che il piano degli aeroporti prevede la realizzazione di tre nuovi scali, il primo dei quali sarà situato nei pressi di Napoli e per il quale sono in corso di conclusione le convenzioni per la progettazione; occorreranno poi fondi adeguati per l'acquisizione delle aree e occorrerà identificare un soggetto gestore. Il secondo nuovo scalo dovrebbe situarsi nella zona di Licata, anche se la regione siciliana non ha ancora comunicato ufficialmente per iscritto il suo orientamento favorevole al riguardo. L'altro aeroporto si situerà in Basilicata.

Fa presente quindi che le somme stanziare per gli interventi da realizzare negli aeroporti di Roma e Milano sono impegnate e che, in virtù anche delle procedure accelerate disposte da una recente legge, si stanno riducendo i tempi per la realizzazione degli interventi. Fa presente comunque che le risorse finora stanziare non appaiono sufficienti alle necessità.

Con riferimento agli aeroporti minori, il Ministro dichiara di avere disponibili 300 miliardi su 1700 che occorre reperire anche con il concorso delle istituzioni locali; di tali somme non è stato ancora stabilito il riparto tra le diverse destinazioni. Con riferimento alla mole di richieste per le aperture di nuovi scali e tenendo conto delle spese per taluni servizi essenziali che lo Stato deve sostenere, esprime un orientamento volto a verificare con attenzione la solidità delle previsioni economiche che ne sono alla base, nonché il parere delle regioni in compatibilità con i loro piani di trasporto. Afferma inoltre che lo Stato non deve comunque sostenere per tali scali oneri direttamente gestionali.

Sul tema delle agevolazioni tariffarie per i residenti in Sardegna, il Ministro afferma che ogni agevolazione deve essere compensata ai vettori e che attualmente vi è un problema di entità delle risorse al riguardo; ricorda comunque che le sovvenzioni per i collegamenti con le isole potranno essere mantenute anche in un più spinto processo di liberalizzazione su scala comunitaria.

Il Ministro afferma quindi che il Governo, in relazione alle richieste di compensazione da parte di vettori aerei e di gestori aeroportuali in conseguenza della guerra del Golfo, aveva adottato un orientamento contrario ad indennizzi *ad hoc* ed invece volto a sopperire anche con innovazioni legislative ad esigenze di carattere strutturale sottolineate dalla vicenda bellica; a tale riguardo il Governo si era quindi impegnato a modificare la procedura di determinazione delle tariffe ed a tener conto in via preferenziale delle esigenze di vettori in sede di applicazione dei provvedimenti sui prepensionamenti.

Affermato che la nuova procedura di determinazione delle tariffe consente comunque per motivi sociali e per esigenze di carattere straordinario una facoltà di approvazione da parte dello Stato, il Ministro, in risposta ad un'osservazione del senatore Patriarca circa il

trattamento differenziato tra il trasporto aereo ed altri settori, afferma che la soluzione adottata dal disegno di legge corrisponde più adeguatamente alla situazione determinatasi nel comparto per effetto della concorrenza internazionale.

Fa presente altresì che il vettore nelle sue richieste dovrà spiegare in che modo le tariffe consentono di incrementare la produttività, fattore essenziale nell'attuale situazione di concorrenza. Dichiarò altresì che il Ministro in ogni caso non potrà imporre una riduzione delle tariffe in caso di diminuzione dei prezzi del carburante.

Osservato come le tariffe internazionali siano sempre più determinate dal mercato ed in particolare dal comportamento di grandi compagnie, illustra il processo di accordi e di concentrazioni in atto nel settore del trasporto aereo ed afferma che al progredire della liberalizzazione occorrerà accrescere i vincoli ed i controlli volti alla sicurezza.

La senatrice SENESI invita il Ministro a valutare, nell'esame delle domande volte ad accrescere il trasporto aereo del terzo livello, quanto di tale trasporto possa essere coperto dall'elicottero attraverso uno sviluppo di tale sistema di trasporto.

Dopo che il Ministro BERNINI ha assicurato alla senatrice Senesi che sarà effettuato uno studio al riguardo, il presidente Bernardi dichiara conclusa il dibattito sulle comunicazioni del Ministro. Sospende quindi la seduta.

(La seduta sospesa alle 11,15 è ripresa alle ore 12,10).

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato, del presidente dell'IRI relativamente al disegno di legge n. 2910 concernente il trasporto aereo (R 047, 8^a)

Il presidente Bernardi dà la parola al dottor Nobili per un'esposizione introduttiva.

Il dottor Nobili, ringraziato il Presidente e la Commissione per l'occasione di esprimere l'opinione dell'IRI sul disegno di legge n. 2910, afferma che le mutate condizioni del trasporto aereo nazionale comportano la necessità di adeguare la procedura di determinazione delle tariffe in osservanza dei criteri fondamentali di economicità e qualità del servizio. È necessario quindi definire metodologie e procedure ben definite che consentano certezze sull'entità e la tempistica degli adeguamenti tariffari.

Ricordando che le tariffe stesse sono caratterizzate da diversi aspetti quali il livello, la procedura di determinazione e la struttura, ritiene possibile che per quanto riguarda il livello si possa prevedere un fabbisogno contenuto nell'ambito del tasso di inflazione, con uno scarto connesso ai recuperi di produttività; per quanto riguarda le procedure di determinazione, al fine di evitare accumuli di indebitamento o blocco di

investimenti, l'obiettivo da raggiungere è quello della tempestività degli interventi. In relazione alla struttura l'esigenza primaria è invece quella di definire delle tariffe che rispecchino i costi di ciascun servizio.

Osserva quindi che, a fronte delle esigenze delle concessionarie appartenenti al gruppo IRI (le quali, tra impegni di gestione e necessità di investimenti, ammontano ad oltre 13 mila miliardi annui) non vi sono stati negli ultimi anni apporti di capitale da parte dello Stato: ne consegue che una mancanza di adeguamento delle tariffe comporterebbe un ridimensionamento dello sviluppo da parte dei gestori dei servizi. In particolare nel settore aereo le conseguenze negative sono da attribuire più a una mancanza di tempestività nell'adeguamento delle tariffe che non al volume degli aumenti concessi. A ciò si aggiunge che le tariffe aeree nazionali subiscono un'incidenza dell'IVA molto superiore rispetto a quella degli altri paesi europei.

Rispetto ad una situazione fortemente critica determinata dalla concorrenza internazionale e dagli effetti della guerra del Golfo va dato atto al gruppo Alitalia di aver saputo fronteggiarla seriamente sia sul fronte gestionale che su quello della qualità del servizio, tanto da risultare nel 1990 come il miglior vettore comunitario in merito alla puntualità dei voli internazionali. Per far sì che la compagnia di bandiera possa competere a pari condizioni nel contesto comunitario, sono comunque necessari oltre 4.000 miliardi di investimenti nel quadriennio e in questo senso un provvedimento che disponga una più flessibile e rapida manovra tariffaria consentirà di compiere un passo significativo in questa direzione. Tale provvedimento inoltre contribuisce a un progressivo allineamento al quadro normativo comunitario in materia di trasporto aereo merci e passeggeri e prevede comunque la possibilità per il Ministro dei trasporti di approvare o respingere la richiesta formulata dai gestori.

Seguono interventi e quesiti dei senatori.

Il senatore PATRIARCA sottolinea la necessità che l'adeguamento delle tariffe venga affrontato in modo uniforme nei vari settori di intervento. In particolare fa riferimento alla materia dei pedaggi autostradali in cui il Governo ha rivendicato una funzione di controllo. Rispetto a questo provvedimento che risponde a esigenze di rapidità e di snellezza e che prevede anche però un'attenuazione dell'azione di controllo da parte del Governo, non si riscontra un uguale atteggiamento per quanto riguarda i pedaggi autostradali. Conclude infine richiedendo al presidente dell'IRI se l'ente ritenga opportuna una sollecitazione al Governo per una uniformità di trattamento in materia.

Il senatore VISIBELLI, esaminati alcuni dati relativi al bilancio consolidato della società Alitalia per il 1990, non rileva una situazione finanziaria così negativa come viene prospettata: se si esclude infatti la parentesi della crisi nel Golfo la compagnia di bandiera appare in buone condizioni. In merito al problema dell'IVA, sottolinea come malgrado le disposizioni normative dello scorso anno in cui si era stabilito un adeguamento dell'IVA a livelli europei non vi è stata alcuna flessione. Sulla questione della partecipazione dei privati in Alitalia richiede di

conoscere l'opinione dell'IRI in merito a presunte partecipazioni al 49 per cento.

La senatrice SENESI, dopo aver ringraziato il dottor Nobili per la sua partecipazione a questo incontro, ricorda che l'approvazione del disegno di legge n. 2910 è da più parte auspicata, dovendosi ritenere infatti di fondamentale importanza la tempestività nell'adeguamento delle tariffe nel settore del trasporto aereo.

Rammentando che il principale soggetto destinatario di una società di servizi è l'utente, sul quale ricade un eventuale malessere da parte di una compagnia aerea, fa presente che i problemi finanziari dell'Alitalia risalgono ad un periodo precedente alla crisi del Golfo. Rispetto ad altre società del trasporto aereo, che si sono trovate in situazioni analoghe di difficoltà e che hanno in vario modo ricevuto aiuti per il loro risanamento da parte dell'ente pubblico si vuole sapere in che misura e in quale modo l'IRI intenda affrontare tali questioni. In questa direzione sembra opportuno fornire un impulso alla mobilità anche attraverso lo sviluppo integrato del settore elicotteristico con quello aereo, non solo salvaguardando le esigenze di lavoro nel settore e gli interessi della nostra compagnia aerea nazionale, ma anche fornendo una risposta alla crescente domanda di trasporto veloce di persone e merci.

Il senatore POLLICE sottolinea come il problema della modifica della procedura di determinazione delle tariffe debba essere piuttosto valutato come un aumento camuffato. Affermato che non si è mai proceduto ad analizzare criticamente la gestione degli anni passati della compagnia di bandiera, responsabile a suo avviso di non aver saputo prevedere per tempo lo sviluppo del traffico di questi ultimi anni, sottolinea l'opportunità di operare una revisione strategica del trasporto in un paese che è in continuo movimento. La realizzazione di aeroporti di piccole dimensioni e l'attivazione di linee a scarso traffico con aerei a trasporto limitato potrebbe consentire ad esempio l'utilizzazione del mezzo aereo anche alla gente comune.

Da parte dei vettori non rileva che vi sia una politica di incentivazione, che potrebbe essere costituita anche dall'applicazione di meccanismi di abbonamento e riduzione delle tariffe. Conclude infine ricordando la caotica situazione presente nell'aeroporto di Linate, che potrebbe essere in parte risolta con un migliore collegamento con l'aeroporto di Malpensa e con un conseguente maggiore sfruttamento di tale scalo.

Il senatore MARIOTTI, sottolineando come la normativa prevista dal disegno di legge n. 2910 sia da ritenersi anche più avanzata rispetto a quella di altri paesi europei, chiede se l'azionista di maggioranza dell'Alitalia può garantire che ad agevolazioni sul piano tariffario corrispondano impegni per l'innovazione del servizio in ambito nazionale e per una diffusione dello stesso nelle varie parti del territorio. Inoltre chiede quali sinergie possano realizzarsi tra attività nazionali e servizi internazionali svolti dal vettore di bandiera.

Replica ai senatori intervenuti il presidente NOBILI ricordando che egli è stato preposto all'incarico nel dicembre 1989 e che fin dall'inizio

ha avvertito la necessità di preparare le aziende del gruppo soprattutto sotto il profilo della qualità all'appuntamento del 1° gennaio 1993, appuntamento per il quale occorrono tuttavia anche innovazioni legislative e regolamentari. Dichiarò inoltre che a suo avviso i servizi devono essere pagati per quanto possibile dagli utenti e non dai contribuenti: tale principio, da lui più volte evidenziato, non è stato sempre accolto dagli organi competenti. Ad esempio, per quanto concerne le società autostradali il concedente non ha rispettato gli adempimenti previsti dalla convenzione.

In linea generale il dottor Nobili si dichiara favorevole ad una normativa uniforme in materia di determinazione delle tariffe dei diversi modi di trasporto, ritenendo preferibile la soluzione adottata dal disegno di legge n. 2910 ad altre che prevedano concerti ministeriali e tempi più lunghi.

Pur rilevando la consistente diminuzione del *deficit* dell'Alitalia registratasi tra il 1989 e il 1990, afferma che in linea generale lo sbilancio di 97 miliardi verificatosi nel 1990 non può essere ritenuto un risultato soddisfacente per una società che è quotata in borsa. Fa comunque presente che su tale risultato gestionale ha inciso l'impennata dei costi del cherosene verificatasi negli ultimi quattro mesi del 1990 in dipendenza dei trasporti nell'area del Golfo prima dell'evento bellico; ricorda quindi che altre compagnie europee hanno usufruito in quel frangente di aiuti e agevolazioni a diverso titolo e con diverse modalità da parte degli Stati, mentre l'Alitalia non ha ricevuto risposte conclusive sul piano dei prepensionamenti e della cassa integrazione e non è stata concessa una riduzione dell'IVA per portarla ai livelli medi europei.

Considerato pertanto che se si vuole incentivare l'afflusso di capitale privato alla società di bandiera occorre creare un quadro di vincoli coerente con tale obiettivo, ricorda che l'Alitalia ha registrato consistenti progressi sul piano della puntualità e della qualità del servizio anche con riferimento alla cortesia dei suoi dipendenti.

L'afflusso di capitale privato, egli prosegue, appare oggi necessario se si tiene conto che la compagnia di bandiera deve investire nei prossimi anni circa 4.000 miliardi per la modernizzazione della flotta e che la Corte dei conti ha impugnato presso la Corte costituzionale il provvedimento che consentiva l'erogazione all'IRI di 8.450 miliardi. A quest'ultimo riguardo fa presente che tali fondi dovevano coprire il fabbisogno derivante dai programmi del 1989 e che sono stati deliberati con legge soltanto nel febbraio 1991. Nel frattempo l'istituto si è trovato nella difficile scelta di interromperne o meno l'attuazione e si è preferito optare per la loro continuazione in relazione ai costi economici e sociali che sarebbero derivati da un'interruzione e da una successiva ripresa degli stessi, anche se a costo di un maggiore indebitamento. Osserva inoltre che l'IRI non ha ricevuto fondi per i programmi 1990 e 1991.

Il presidente Nobili si augura quindi che lo Stato possa sostenere con adeguamenti normativi lo sforzo della compagnia di bandiera, che ha già ordinato un numero consistente di aeromobili e che si trova ad affrontare un'agguerrita concorrenza internazionale, come è testimoniato per esempio dalla circostanza che la Lufthansa ha più scali in Italia che in Germania.

Il dottor Nobili sollecita quindi l'instaurazione di un'autorità aeroportuale che possa gestire adeguatamente il rapporto con le diverse categorie di personale che operano negli scali e quindi semplificare i rapporti con il vettore di bandiera.

Affermato quindi di essere sempre stato favorevole ad una razionalizzazione nell'ambito delle partecipazioni statali della produzione di elicotteri, accorpendo aziende dipendenti da diversi enti di gestione, fa presente che l'Alitalia pratica attualmente un'ampia gamma di agevolazioni e sconti per attrarre traffico.

Quanto alle agevolazioni tariffarie per determinate zone del paese, dichiara di avere ottenuto una loro limitazione ai cittadini residenti in Sardegna e di ritenere che in generale tali agevolazioni debbano avere a fronte compensazioni da parte delle regioni.

Con riferimento al meccanismo previsto dal disegno di legge n. 2910, fa presente che il Ministro dei trasporti ha sempre il potere di disattendere le richieste dei gestori e ricorda che a suo avviso le tariffe devono aumentare qualche punto in meno del tasso di inflazione, come stimolo alle aziende per gli incrementi di produttività. Dichiaratosi favorevole ad ogni intervento di razionalizzazione nella divisione del traffico tra gli scali milanesi ed alla realizzazione di collegamenti veloci tra essi, conclude rilevando come la situazione del nostro paese nel novero dei paesi comunitari non è legata solo all'entità del disavanzo pubblico ma anche all'efficienza dei servizi.

Il presidente BERNARDI ringrazia il dottor Nobili e dichiara conclusa l'audizione del presidente dell'IRI.

La seduta termina alle ore 13,30.

278^a seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BERNARDI

Intervengono il ministro della marina mercantile Facchiano e il sottosegretario di Stato per i trasporti Santonastaso.

La seduta inizia alle ore 18,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni sui titoli professionali del personale marittimo (2883), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione)

Riferisce alla Commissione, sostituendo il relatore Ianniello, il senatore MARIOTTI, il quale definisce il provvedimento in esame uno

strumento idoneo alla semplificazione delle procedure per la determinazione dei titoli professionali dei marittimi. Tale disegno di legge appare infatti più consono alle esigenze attuali di professionalità del personale marittimo, ricorrendo alla decretazione ministeriale in luogo del provvedimento legislativo in un settore in continua trasformazione. Sottolineando le garanzie di rispondenza alle convenzioni internazionali in materia, raccomanda l'approvazione del provvedimento in titolo.

Il senatore BISSO, concordando sull'approvazione del provvedimento, ritiene doveroso sottolineare l'opportunità di una riflessione sui contenuti in base ai quali devono essere determinati i titoli professionali dei marittimi. Le innovazioni tecnologiche e i problemi della sicurezza in mare richiedono infatti qualità sempre più specifiche da parte del personale marittimo.

Il senatore ULIANICH esprime parere favorevole all'approvazione del provvedimento e ritiene opportuno presentare il seguente ordine del giorno già approvato dalla Camera dei deputati durante la discussione del provvedimento:

«L'8ª Commissione del Senato,

considerato che il 26 agosto 1987 l'Italia ha aderito alla convenzione adottata in sede IMO il 7 luglio 1978 nella quale si stabiliscono gli standards di professionalizzazione del personale marittimo;

rilevato che alle navi che impiegheranno personale non munito dei certificati prescritti dalla normativa internazionale potrà essere negato l'accesso ai porti;

sottolineato che la sicurezza della navigazione e, quindi, delle persone e delle navi dipende anche e in massima parte dal livello di qualificazione professionale del personale marittimo;

ritenuta indifferibile l'introduzione nel nostro ordinamento degli opportuni provvedimenti normativi, finanziari ed amministrativi volti ad assicurare l'adempimento, da parte italiana, degli obblighi derivanti dall'adozione della convenzione adottata in sede IMO;

invita il Governo

a provvedere con urgenza affinché l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale marittimo siano adeguati alla continua evoluzione delle tecniche del settore».

(0/2883/1/8)

ULIANICH

Non essendovi altri intervenuti in discussione generale, il RELATORE rinuncia alla replica ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dal senatore Ulianich.

Il MINISTRO, dopo aver ringraziato il relatore per la sintetica ed esaustiva relazione, sottolinea che il disegno di legge intende venire incontro a specifiche esigenze prospettate dal mondo del lavoro marittimo. Ribadendo che la convenzione dell'IMO del luglio 1978 sarà

tenuta in considerazione in sede di attuazione del provvedimento in esame, si dichiara favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

Dopo la richiesta del senatore ULIANICH di mettere ai voti l'ordine del giorno, questo viene approvato all'unanimità.

È quindi messo ai voti e approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

Deputati Aniasi ed altri; Ridi ed altri; Trantino; Righi; Sanguineti ed altri:
Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 1° agosto.

Preliminarmente il presidente BERNARDI comunica che il senatore Lauria ha rinunciato all'incarico di relatore e di avere quindi nominato al suo posto il senatore Rezzonico, che non è presente.

Intervenendo sull'ordine dei lavori la senatrice SENESI ricorda che il presidente Bernardi aveva presentato emendamenti che recepivano le condizioni poste nel parere della 5ª Commissione. Al riguardo dichiara che, secondo dati comunicati dalle associazioni di categoria, i tassisti già versano a comuni, regioni e camere di commercio, sotto forma di tasse e di diritti, somme cospicue che sono disponibili per la tenuta di commissioni e di registri. Propone pertanto, allo scopo di non aggravare la tassazione sulla categoria, che la Commissione solleciti nuovamente un riesame del parere da parte della 5ª Commissione, osservando che eventuali oneri a carico di comuni e regioni possono essere coperti con aumenti delle tasse di concessione governativa senza interventi legislativi e che le camere di commercio hanno già disponibili i fondi per la tenuta del registro. Ciò consentirebbe alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, formulando eventualmente taluni ordini del giorno o raccomandazioni al Governo.

Il presidente BERNARDI dichiara che comunicherà la proposta della senatrice Senesi al relatore per una sollecita decisione da parte della Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,25.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

327ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 17,30.***IN SEDE DELIBERANTE**

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740-B),
approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente
modificato dalla Camera dei deputati
(Rinvio della discussione)

Il presidente FRANZA rileva che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo appaiono di natura prevalentemente formale; di natura sostanziale risulta invece il testo del nuovo articolo 4 in materia di controlli. Al riguardo dà lettura del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, la quale conferma le ragioni che avevano motivato la Commissione industria nel redigere una norma fondata sulla unicità del soggetto controllante, evitando sia la proliferazione degli organi di controllo sia la commistione tra questi e gli enti controllati. Esprime inoltre perplessità sull'assegnazione del disegno di legge in sede consultiva alla 5ª Commissione, atteso che nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento non viene modificata la copertura finanziaria delle relative disposizioni di spesa. Propone infine di iniziare la discussione del disegno di legge nella seduta già convocata per domani, onde consentire a tutte le Commissioni consultate di esprimere il richiesto parere.

Conviene unanime la Commissione e la discussione del disegno di legge viene quindi rinviata.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

Il presidente FRANZA comunica che domani, giovedì 19 settembre, alle ore 9,30 avrà luogo una riunione dell'Ufficio di presidenza per predisporre il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente FRANZA comunica che la sottocommissione per i pareri è convocata per domani, giovedì 19 settembre, al termine della seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 17,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

180^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
SARTORI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE**Lama ed altri: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (2153)**

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di assegnazione in sede deliberante)

Il relatore, senatore TOTH, illustra il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, modificato anche a seguito delle osservazioni espresse dalle parti sociali durante le recenti audizioni. Prima di passare all'esame di merito del provvedimento in titolo, il relatore ricorda, incidentalmente, che sull'argomento relativo alla sicurezza dei lavoratori contenuto in particolare nel decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria in materia, il Governo non ha tenuto in alcuna considerazione il parere espresso dalle Commissioni lavoro della Camera dei deputati e del Senato: ciò in un primo momento aveva indotto il Presidente della Repubblica a rinviare lo schema di decreto al Governo per ulteriori approfondimenti. Si è poi arrivati ad una pubblicazione del decreto nella quale il parere parlamentare non è stato ancora tenuto nella dovuta considerazione; su questo tema sarà quindi opportuno un approfondimento per operare le necessarie modifiche in via legislativa.

Per quanto riguarda invece il provvedimento in titolo, il relatore passa ad illustrare le ultime modifiche operate sul testo dal Comitato ristretto, relative in primo luogo all'articolo 1, comma 4, nel quale si dà una definizione più precisa circa la valutazione dei valori limite dei fattori inquinanti contenuti nei regolamenti e nei contratti collettivi. Il Comitato ristretto ha poi modificato il comma 3 dell'articolo 4, riguardante il delegato alla sicurezza nelle imprese che occupano fino a

60 dipendenti. Il comma 5 dello stesso articolo disciplina in modo specifico la nomina del delegato all'interno di imprese che cooperano in cantieri con altre imprese o in più cantieri destinati ad una stessa opera. Il comma 10 dell'articolo 5, infine, disciplina i compiti del delegato alla sicurezza nelle imprese artigiane.

Il senatore ANGELONI afferma di ritenere opportuna una specificazione all'interno del comma 5 in modo che possa essere applicato anche alle cave.

Il relatore si dichiara favorevole a questa modifica e sottolinea che il provvedimento, rappresentando un accettabile punto di equilibrio tra le osservazioni effettuate da tutte le parti sociali, potrebbe essere approvato in tempi rapidi.

Il senatore VECCHI, intervenendo sul problema ricordato dal relatore in merito al decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria in materia di sicurezza dei lavoratori, esprime la più viva protesta del Gruppo comunista-PDS nei confronti del Governo che non ha recepito nessuna osservazione dell'articolato parere parlamentare. Si augura pertanto che anche gli altri Gruppi parlamentari si dichiarino favorevoli alla possibilità di approvare rapidamente un provvedimento di modifica di quel decreto.

Il senatore ANGELONI, condividendo le opinioni espresse dal senatore Vecchi in merito al decreto legislativo sopra ricordato, lamenta in particolare che il Governo abbia disatteso anche la parte relativa alla necessità di stabilire come la sicurezza dei lavoratori debba essere garantita con tutti i mezzi tecnologicamente possibili e non solo con quelli economicamente convenienti.

Il senatore FLORINO, intervenendo a sua volta sul decreto legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori, sottolinea che il Parlamento ha pienamente assolto al suo compito con l'emanazione di un articolato parere e tuttavia, pur condividendo l'osservazione specifica effettuata dal senatore Angeloni, sostiene che vi sono imprese di piccole dimensioni che - per poter garantire la sicurezza con le tecnologie più avanzate - dovrebbero essere aiutate. Invita pertanto le altre forze politiche ad operare al fine di individuare opportuni interventi che vadano in questa direzione.

Dichiarando di condividere le opinioni del senatore Vecchi e del senatore Angeloni, il senatore DIONISI sottolinea che anche la vicenda relativa al decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria in materia di sicurezza dei lavoratori rappresenta l'ulteriore testimonianza dei mutati rapporti sociali che si sono andati instaurando nel mondo produttivo e di un indebolimento del ruolo dei lavoratori. A suo avviso la vicenda rappresenta inoltre chiaramente l'espressione della permanenza di una cultura che privilegia le ragioni della produttività rispetto a quelle della vita e della salute e che tenta, con successo, una monetizzazione della salute stessa.

Il senatore PERRICONE, sottolineando che la sicurezza del lavoratore deve essere garantita con i mezzi tecnologicamente più avanzati, dichiara di condividere l'osservazione effettuata dal senatore Florino sulla necessità di aiutare le imprese più deboli a questo fine. Dichiara inoltre di condividere le osservazioni formulate dal senatore Vecchi.

Il senatore ANTONIAZZI ribadisce l'amarezza e lo sconcerto della sua parte politica per il fatto che sia stato emanato un decreto legislativo sulla salute dei lavoratori che non ha tenuto in alcuna considerazione il parere parlamentare. Sottolinea quindi che tale giudizio tuttavia è politico, investendo l'azione del Governo, mentre sul piano parlamentare è adesso possibile porre rimedio alle criticabili norme contenute nel suddetto decreto con un disegno di legge che le modifichi nella direzione indicata dai pareri espressi all'unanimità dalle due Commissioni lavoro del Parlamento. Auspica quindi a tal fine l'impegno di tutti i Gruppi parlamentari.

Per quanto riguarda poi il disegno di legge in titolo, afferma trattarsi di un problema di natura squisitamente politica che, risolto in tempi rapidi, rappresenterebbe il primo concreto risultato dell'inchiesta condotta dalla Commissione Lama in questa legislatura. Propone pertanto di chiedere il trasferimento alla sede deliberante affinché la Commissione sia in grado di approvare il provvedimento con l'auspicata celerità.

Il senatore ANGELONI dichiara di condividere tutte le osservazioni sul provvedimento in titolo formulate dal senatore Antoniazzi ed esprime il parere favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana alla richiesta della sede deliberante.

Il senatore FLORINO, ricordato che al termine dei lavori della Commissione Lama fu espressa da tutte le forze politiche l'intenzione di approvare in tempi rapidi i disegni di legge in materia, si dichiara d'accordo con la proposta di richiedere la sede deliberante per il progetto di legge in esame.

Il sottosegretario BISSI risponde anzitutto alle contestazioni mosse al Governo in merito alla vicenda del rinvio del Capo dello Stato del decreto sulla sicurezza dei lavoratori, sostenendo che non vi fu volontà dell'Esecutivo di disattendere le indicazioni del Parlamento, ma che - come aveva peraltro ricordato il Ministro Romita - il Governo aveva una delega abbastanza limitata da parte del Parlamento e che inoltre sul risultato può aver influito anche la fretta con la quale il decreto è stato approvato dal Governo prima delle ferie estive. Dichiara comunque che un disegno di legge potrebbe essere la strada migliore da seguire per modificare, celermente e in meglio, la situazione creatasi a seguito dell'emanazione del decreto in questione.

Per quanto attiene poi al disegno di legge in titolo, afferma che il Governo si esprimerà in tempi brevi dando o meno il suo assenso riguardo alla richiesta della sede deliberante e sollecita la necessità di

un'adesione più esplicita di tutti i Gruppi al testo elaborato dal Comitato ristretto.

I senatori FLORINO, ANTONIAZZI, DIONISI, ANGELONI e PERRICONE ribadiscono l'assenso dei loro Gruppi all'approvazione del testo elaborato dal Comitato ristretto e sollecitano ulteriormente l'assenso del rappresentante del Governo al trasferimento del disegno di legge in sede deliberante.

Il sottosegretario BISSI afferma di non poter impegnare il Governo in questa sede ed in questo momento, ma esprime tuttavia il suo avviso favorevole alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge in esame.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge n. 2153 dalla sede referente alla sede deliberante, alle condizioni previste dal Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

**Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
(2153)**

Art. 1.

(Diritti alla sicurezza e all'igiene del lavoro)

1. I lavoratori hanno il diritto alla garanzia della loro integrità psico-fisica e morale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

2. Il lavoro deve essere organizzato con la messa in atto di tutti i mezzi e le misure che la tecnica consente di utilizzare al fine di garantire l'igiene e la sicurezza.

3. Il lavoratore ha diritto ad un controllo sanitario, sia generico che specifico, in relazione alla particolarità della sua attività, prima dell'assunzione, periodicamente durante la prestazione lavorativa e su sua richiesta.

4. Il lavoratore ha diritto a non essere esposto a sostanze nocive. I valori limite dei fattori inquinanti, fissati nelle leggi, nei regolamenti e nei contratti collettivi, devono essere intesi come indicatori delle soglie di rischio ai fini dell'adozione di specifiche misure di prevenzione, rapportate ai danni ipotizzabili per i lavoratori esposti.

5. Quando i rischi non possono essere sufficientemente evitabili mediante l'adozione di mezzi tecnici di protezione collettiva oppure di misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro, i lavoratori hanno diritto ad essere dotati di strumenti di protezione individuali idonei.

6. Le lavoratrici in stato di gravidanza hanno diritto a svolgere mansioni che non le esponano a fatica fisica, ad agenti nocivi e a posizioni di lavoro fisse che risultino pregiudizievoli per la loro salute e per l'esito positivo della gravidanza.

Art. 2.

(Diritti di partecipazione e controllo)

1. I lavoratori, direttamente o tramite le proprie rappresentanze o il delegato alla sicurezza, hanno diritto all'interno del luogo di lavoro ove svolgono le loro mansioni, di controllare le condizioni di igiene e

sicurezza del lavoro nonchè l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali.

Art. 3.

(Riunione periodica per l'igiene e la sicurezza del lavoro)

1. In tutte le aziende con oltre 15 lavoratori dipendenti si svolge annualmente un'apposita riunione per l'igiene e la sicurezza del lavoro. Ad essa partecipano le rappresentanze sindacali aziendali, se costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i rappresentanti dei datori di lavoro, i delegati alla sicurezza e, su richiesta di una delle parti, i rappresentanti dei servizi sanitari e di sicurezza aziendali, dei servizi pubblici di prevenzione ed esperti esterni.

2. Le finalità da perseguire con lo svolgimento della riunione periodica sono le seguenti:

- a) valutare la situazione dei rischi lavorativi nell'azienda;
- b) esaminare il piano aziendale di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 6;
- c) proporre le eventuali misure integrative necessarie a tale piano;
- d) proporre le misure di sicurezza e igiene necessarie per l'eliminazione di situazioni di rischio segnalate;
- e) verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e la loro efficacia;
- f) verificare l'attuazione delle prescrizioni delle autorità competenti;
- g) concordare il piano di formazione e di addestramento del personale nonchè verificarne l'attuazione e l'efficacia;
- h) valutare i piani di emergenza interna predisposti dall'azienda nonchè la idoneità dei mezzi di prevenzione e di soccorso in caso di incidente;
- i) proporre indagini e ricerche specifiche per i rischi nuovi e non previsti dalla legislazione vigente;
- l) valutare sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene i progetti di cambiamento nell'organizzazione del lavoro in occasione di modifiche ai processi produttivi e dell'adozione di nuove macchine ed impianti;
- m) valutare l'idoneità dei mezzi di protezione individuale.

Art. 4.

(Delegato alla sicurezza)

1. In tutte le aziende con lavoratori dipendenti è istituito il delegato all'igiene e sicurezza del lavoro.

2. Nelle imprese con più di 60 dipendenti il delegato viene designato tra i lavoratori dell'impresa dalla rappresentanza sindacale aziendale o, in sua assenza, eletto direttamente dai dipendenti.

3. Nelle imprese fino a 60 dipendenti - salvo quanto disposto dal successivo comma 5 - il delegato viene designato per più aziende dalle federazioni provinciali dei sindacati di settore, sentite le rispettive associazioni territoriali dei datori di lavoro, indipendentemente dalla presenza nelle singole imprese di iscritti ai rispettivi sindacati. L'onere derivante dall'espletamento del mandato viene ripartito tra le imprese del settore operanti nella provincia, in misura proporzionale al numero di dipendenti, per il tramite delle associazioni imprenditoriali del settore. Qualora queste ultime abbiano un grave e fondato motivo per contestare la designazione del delegato da parte dei sindacati possono chiedere l'intervento dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio che, sentite le parti, deciderà sulla contestazione.

4. Il numero dei delegati all'igiene e sicurezza del lavoro è stabilito in sede di contrattazione fra le parti, tenendo conto della entità degli addetti e dei fattori di rischio presenti nelle diverse tipologie di aziende. In sede di contrattazione collettiva possono essere istituiti Comitati di delegati quali organi di coordinamento all'interno delle imprese di maggiori dimensioni, senza limitazioni territoriali, o all'interno della stessa provincia o della stessa regione per le imprese di cui al comma 3.

5. Qualora più imprese cooperino a qualsiasi titolo in uno stesso cantiere o in una stessa cava, o in più cantieri o cave destinati ad una stessa opera, il delegato alla sicurezza viene designato dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti delle varie imprese, con competenza sull'intero cantiere o gruppo di cantieri, sentite le imprese stesse. Se non esistono rappresentanze sindacali all'interno delle suddette imprese, la designazione del delegato è effettuata dalle federazioni provinciali dei sindacati presenti nel territorio ove insistono i cantieri. In materia di oneri e di eventuali contestazioni si applica la seconda parte del precedente comma 3.

6. Gli oneri relativi alla formazione dei delegati vengono coperti attraverso apposito fondo regolamentato dai contratti di lavoro.

7. I delegati all'igiene e alla sicurezza del lavoro sono preposti ai seguenti compiti:

- a) verificare e vigilare sullo stato dei rischi lavorativi;
- b) verificare e vigilare sull'osservanza delle norme di legge riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro;
- c) avvertire i lavoratori, le rappresentanze sindacali aziendali ed i preposti aziendali circa i rischi rilevati;
- d) proporre nella riunione periodica per l'igiene e la sicurezza del lavoro eventuali misure di prevenzione;
- e) formulare osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.

8. Per lo svolgimento dei predetti compiti i delegati alla sicurezza hanno la potestà di:

- a) accedere a tutti i luoghi dove si svolgono le lavorazioni interessate alla propria attività di controllo;
- b) accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale inerenti i rischi e le misure di prevenzione concernenti le macchine, gli impianti, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro;

c) richiedere l'intervento degli organi amministrativi preposti alla prevenzione.

9. I delegati all'igiene e alla sicurezza del lavoro devono poter disporre del tempo e dei mezzi necessari allo svolgimento delle proprie attività. Essi non possono subire pregiudizio alcuno dall'espletamento dell'attività cui sono preposti. A tal fine, nei loro riguardi si applicano le norme di tutela previste per i rappresentanti sindacali dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

10. Per le imprese artigiane rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria, i compiti di delegato alla sicurezza sono affidati al rappresentante sindacale di bacino. L'esercizio dei compiti di cui al comma 5 avverrà nell'ambito delle sedi bilaterali di confronto previste dai suddetti contratti collettivi esclusivamente per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali territoriali che rappresentano le aziende.

Art. 5.

(Diritto del lavoratore al rifiuto dell'attività a rischio)

1. Ogni lavoratore ha il diritto di sospendere la propria prestazione in presenza di rischio determinato da una violazione della normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro comunque accertata dagli organi preposti alla prevenzione nonché in tutti i casi nei quali appare evidente, alla stregua della normale diligenza e dell'esperienza professionale, un pericolo grave altrimenti non eliminabile.

2. Di tale decisione il lavoratore deve immediatamente avvertire il delegato all'igiene e alla sicurezza, il preposto aziendale e gli organi amministrativi competenti in materia di prevenzione.

3. L'attività dovrà essere ripresa a seguito dell'eliminazione del rischio constatata dal lavoratore o dal delegato all'igiene e alla sicurezza o dagli organi preposti alla prevenzione.

4. Il lavoratore, anche tramite i propri rappresentanti sindacali, ha il diritto di richiedere l'intervento dei competenti organi amministrativi di vigilanza quando non vengano messe in atto le misure di prevenzione concordate o previste dalle leggi.

5. Per l'esercizio di tale diritto il lavoratore non dovrà subire pregiudizio alcuno.

Art. 6.

(Diritti di informazione e formazione e piano aziendale di prevenzione)

1. I lavoratori debbono essere informati sui rischi specifici, le misure messe in atto per prevenirli nonché sulle modalità più idonee per svolgere le proprie attività in condizioni di sicurezza.

2. Le rappresentanze sindacali aziendali debbono poter disporre annualmente, almeno 15 giorni prima della riunione di cui all'articolo 3

ed ogni qualvolta vengono introdotte modificazioni di rilievo nell'organizzazione del lavoro e nel ciclo produttivo, di un piano aziendale di prevenzione dei rischi. Lo stesso piano deve essere portato a conoscenza delle autorità amministrative territorialmente competenti.

3. Il piano aziendale deve contenere la descrizione dei principali rischi esistenti nel processo produttivo, con l'indicazione delle misure adottate per prevenirli.

4. Le rappresentanze sindacali aziendali dovranno poter disporre altresì delle informazioni circa le sostanze utilizzate nei processi lavorativi nonché le loro caratteristiche tossicologiche e gli eventuali effetti per l'uomo e l'ambiente.

5. I lavoratori addetti a lavorazioni che espongono a rischi specifici debbono essere debitamente preparati anche attraverso attività di addestramento pratico.

6. Il piano di formazione deve far parte del piano annuale di prevenzione dell'azienda.

7. L'attività di formazione e addestramento dei lavoratori deve essere comunque effettuata in occasione:

- a) dell'assunzione;
- b) di un trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) dell'introduzione o del cambiamento di una attrezzatura di lavoro;
- d) dell'introduzione di una nuova tecnologia.

8. L'attività di cui al comma 7 deve essere specificamente incentrata sul proprio posto di lavoro e sulla mansione da svolgere.

9. Entro 30 giorni dalla conclusione della riunione di cui all'articolo 3 l'impresa rielabora il piano annuale di prevenzione sulla base delle proposte formulate nel corso della riunione stessa, motivando tecnicamente il loro eventuale mancato accoglimento.

Art. 7.

(Contrattazione collettiva)

1. Salvo il disposto dell'articolo 4, commi 4 e 9, in sede di contrattazione collettiva possono essere definite, a richiesta di una delle parti, le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 8.

(Repressione della condotta limitatrice dell'esercizio dei diritti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dalla presente normativa, si applicano, previo ricorso dei lavoratori interessati o delle organizzazioni sindacali del luogo, le procedure di urgenza e le sanzioni previste dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 9.

(Ambito di applicazione)

1. L'ambito di applicazione della presente legge non si estende ai servizi di pronto intervento, difesa ed emergenza delle Forze armate, della polizia e della protezione civile e ad altre attività del pubblico impiego la cui peculiare natura vi osti in modo tassativo.

181ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SARTORI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE DELIBERTANTE

Salvi ed altri; Vecchi ed altri: Disciplina delle cooperative sociali (173-438-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori ed altri; Garavaglia ed altri; Borgoglio ed altri; Grilli ed altri; Piro
(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore TOTH, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato nella prima parte della legislatura.

Il relatore sottolinea che solo una parte delle modifiche ha natura sostanziale: ad esempio nell'articolo 1 è stata razionalizzata la definizione delle cooperative sociali che invece il Senato definiva di «solidarietà sociale». All'articolo 2, comma 1, inoltre, si definisce la presenza di soci volontari che prestano gratuitamente la loro attività all'interno delle cooperative. Nello stesso articolo il comma più rilevante è sicuramente il quinto, introdotto dalla Camera dei deputati, nel quale, per evitare che le cooperative diventino strumenti di acquisizione clientelare del consenso, si specifica che nella gestione dei servizi socio-sanitari, da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali. Rilevanti sono da considerarsi poi le modifiche apportate all'articolo 4, riguardanti l'individuazione delle persone svantaggiate, tra le quali vengono annoverati anche coloro che sono soggetti a trattamento psichiatrico. Il comma 2 dello stesso articolo, che stabilisce come le persone svantaggiate debbano costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa, ha natura cautelativa per un uso corretto delle cooperative stesse. Modifiche di minore portata sono contenute in tutti gli altri articoli,

fatta eccezione per l'articolo 9 che stabilisce un termine più preciso nei confronti delle regioni che devono emanare le norme di attuazione.

Data la lunga permanenza del provvedimento presso la Camera dei deputati, il relatore invita tutti i Gruppi parlamentari ad un'approvazione del testo senza modifiche.

Il presidente SARTORI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VECCHI dichiara di concordare con il relatore riguardo alle espressioni di soddisfazione per il ritorno, sebbene tardivo, del provvedimento dalla Camera dei deputati dove il disegno di legge si era fermato per circa tre anni. Si può anche dire che gli scopi fondamentali dell'originario progetto siano stati confermati con il riconoscimento del necessario intervento dei privati nell'ambito dell'assistenza e con il supporto ad efficienti strutture finalizzate al recupero e all'inserimento dei soggetti socialmente svantaggiati. A questo punto, in fondo, la cosa meno comprensibile nel disegno di legge appare nel titolo che è cambiato da «Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale» a «Disciplina delle cooperative sociali».

L'oratore rileva tuttavia che all'interno della disciplina in discussione non sono state inserite le cooperative polifunzionali che, tra le loro attività, annoverano anche quella prevista dal provvedimento. La sua parte politica pensa pertanto di presentare a tal uopo un emendamento che permetta alle cooperative polifunzionali di potersi iscrivere all'albo regionale previsto dall'articolo 9 del testo. Il Gruppo comunista-PDS preannuncia comunque il voto favorevole sul provvedimento del quale auspica una celere approvazione.

Il senatore ANGELONI esprime la più viva soddisfazione per il ritorno del disegno di legge al Senato e l'assegnazione dello stesso in sede deliberante alla Commissione. Pur dichiarandosi soddisfatto di molte delle modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati, ritiene che alcuni miglioramenti potrebbero essere ancora apportabili, ma, data la ristrettezza dei tempi di lavoro ormai rimasti al Parlamento prima della fine della legislatura, afferma di ritenere che un'approvazione senza modifiche sarebbe preferibile a ulteriori miglioramenti del testo. Preannuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana sul provvedimento in titolo.

Il senatore PERRICONE, associandosi alle espressioni di soddisfazione manifestate dagli altri oratori, auspica una rapida approvazione del provvedimento e preannuncia il voto favorevole del Gruppo repubblicano, che conserva comunque qualche perplessità in particolare sul primo comma dell'articolo 2.

Il relatore, senatore TOTH, intervenendo in sede di replica, manifesta soddisfazione per la volontà quasi unanime di approvare il provvedimento senza ulteriori modifiche. Invita quindi il senatore Vecchi a riflettere sulla opportunità di presentare emendamenti, consigliandolo eventualmente di limitarsi ad un Ordine del giorno che potrebbe essere sottoscritto unanimemente dalla Commissione.

Il senatore VECCHI, tenendo conto della brevità dei tempi che restano per i lavori della Commissione, afferma di accogliere l'invito del relatore e presenta il seguente Ordine del giorno relativo alla possibilità per le cooperative polifunzionali di iscriversi all'albo regionale:

La 11ª Commissione del Senato

considerata

la pluralità delle esperienze di cooperative di servizi costituite negli anni dal movimento cooperativo, compresa quella di cooperative che hanno al loro interno una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa dedicata alla produzione di servizi socio-sanitari ed educativi,

invita il Governo

ad adoperarsi in tutte le sedi opportune per consentire l'iscrizione agli albi regionali delle cooperative sociali e di quelle cooperative polifunzionali che hanno una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa finalizzata alla produzione di servizi socio-sanitari ed educativi.

0/173-438-B/1/11

VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE,
ANGELONI, CHESSA, NIEDDU, PERRICONE,
SARTORI

Il sottosegretario BISSI esprime l'avviso favorevole del Governo riguardo all'approvazione definitiva del testo pervenuto dalla Camera dei deputati e invita i Gruppi parlamentari a non presentare ulteriori emendamenti che, comportando spese, potrebbero fra l'altro non incontrare il favore del Ministro del tesoro. Quanto alla non breve permanenza del provvedimento presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati, il rappresentante del Governo rileva che la delicatezza della materia ha richiesto il raggiungimento di un equilibrio non sempre facile. Ringrazia infine il senatore Vecchi per la presentazione dell'Ordine del giorno, anzichè di un emendamento.

Il presidente SARTORI fa presente che mancando il parere di alcune Commissioni, tra le quali quello della Commissione bilancio, si rende opportuno un rinvio della discussione del provvedimento.

Il Presidente propone inoltre che sia fissato un termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 20 di oggi. La Commissione concorda.

La discussione è pertanto rinviata.

Angeloni ed altri: Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro» (365-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore NIEDDU, ricordato che il provvedimento era già stato presentato nella precedente legislatura e non approvato per la

sua fine anticipata, passa ad illustrare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Sottolinea inoltre che risulta assai poco comprensibile, data la sostanza meramente formale delle modifiche apportate al primo comma dell'articolo 3 e al secondo comma dell'articolo 8, la permanenza del provvedimento per oltre sedici mesi presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati. L'unica modifica sostanziale infatti riguarda la diminuzione degli stanziamenti per le stelle al merito. Invita comunque la Commissione ad esprimere un voto favorevole sul provvedimento per arrivare immediatamente alla sua approvazione.

Il sottosegretario BISSI esprime a nome del Governo parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il presidente SARTORI fa presente che - da informazioni pervenute - la Commissione bilancio sarebbe in procinto di esprimere il proprio parere sul provvedimento in titolo. Propone pertanto di sospendere la seduta in attesa del suddetto parere.

La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 19,15.

Il presidente SARTORI informa che l'emissione dell'atteso parere della 5^a Commissione ha subito un rinvio a data da definire e che si rende pertanto necessario rinviare anche la discussione del provvedimento in titolo.

La Commissione concorda. La discussione viene quindi rinviata.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SARTORI avverte che, essendo esaurito l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, le sedute già convocate per le ore 10 e 16 di domani non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 19,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

246^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PAGANI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Angelini e per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REDIGENTE

Cascia ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255)

Cascia ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485)

Rosati ed altri: Legge-quadro per l'istituzione e la gestione della aree naturali protette (510)

Gualtieri ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796)

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809)

Coviello ed altri: Istituzione e gestione del parco nazionale del Pollino (818)

Innamorato ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889)

Coviello ed altri: Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Pallinuro a Maratea (1008)

Cutrera ed altri: Norme in materia di parchi naturali e regionali (1647)

Manieri ed altri: Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666)

Filetti e La Russa: Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440)

Petrara ed altri: Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549)

Deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri: Legge-quadro sulle aree protette (2918), approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Interviene il senatore ANDREINI, il quale ricorda in primo luogo come la materia dei parchi e delle aree protette avesse già formato oggetto in Commissione di approfondita discussione in occasione dell'esame del piano triennale per la tutela dell'ambiente. Peraltro, la materia fu successivamente stralciata dalla Camera dei deputati che era allora contemporaneamente impegnata nell'elaborazione di una normativa-quadro in materia. Finalmente, dopo quattro anni di confronti e dibattiti, il testo è pervenuto all'esame del Senato ed è auspicabile pertanto che esso possa essere approvato definitivamente dai due rami del Parlamento entro la fine della legislatura. Tuttavia, ciò non esime dalla ricerca di approfondimenti e miglioramenti del testo normativo che si rendessero necessari. In merito al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, rileva in primo luogo che l'ipotesi di rapporto Stato-Regioni in esso delineato sembra ispirata ad una logica centralista che disconosce e supera taluni risultati già dati per acquisiti nel quadro del dibattito tra poteri centrali e regionali. Si riferisce in particolare, alla nomina che spetta al Governo di otto su tredici componenti l'Ente parco. Nè può correttamente a suo avviso parlarsi di normativa-quadro, laddove si enunciano divieti assoluti e puntuali non solo per le foreste demaniali, ma anche per le aree antropizzate. Sebbene convinto della opportunità di approvare rapidamente la normativa all'esame, ritiene utile evitare in futuro il ripetersi di errori verificatisi nel passato che hanno condotto, in più di un'occasione, a legiferare con logiche opposte su argomenti sostanzialmente analoghi. Sottolineato come problema reale sia quello del divieto dell'attività venatoria che deve essere statuito sia per i parchi regionali che nazionali, secondo del resto quanto già previsto dalla normativa vigente, non giudica del tutto condivisibile la previsione secondo la quale il Presidente del parco deve essere nominato a livello centrale, in quanto ritiene che in tal modo si rischia di sostituire a un corretto principio di democrazia del territorio un processo di lottizzazione sicuramente non auspicabile. In tale ottica, va salvaguardato - a suo avviso - il ruolo di comuni e sindaci, cui occorre garantire che non sia loro, come in taluni casi si potrebbe verificare, sottratto completamente il controllo dei territori su cui operano.

Il senatore PIERRI rileva in primo luogo che il testo pervenuto da parte della Camera dei deputati rappresenta un apprezzabile compromesso tra istanze diverse, senza pregiudicarne tuttavia la necessaria unitarietà. Pertanto, seppure possono essere apportati alcuni miglioramenti, giudica necessario mantenere l'impianto complessivo del provvedimento, di cui auspica l'approvazione entro brevi termini. Dopo avere svolto alcune considerazioni in ordine alla valenza del concetto di

tutela ambientale che non deve significare semplicemente salvaguardia della qualità della vita, ma anche disponibilità di risorse necessarie per lo sviluppo, sottolinea come da troppo tempo l'uomo abbia operato indiscriminatamente nell'erronea convinzione della inesauribilità delle risorse naturali e come occorra finalmente stabilire un nuovo modello di sviluppo sostenibile che deve tradursi in maggiore benessere, e non solo in un incremento di beni e servizi. Dopo essersi dichiarato favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento, dichiara la propria soddisfazione per il coinvolgimento dei giovani nell'attività di salvaguardia ambientale. Si sofferma quindi su singoli punti dell'articolo, rilevando che effettivamente, così come già sottolineato in altri interventi, il disegno di legge sembra ispirato eccessivamente ad una logica di stampo centralistico, mentre anche il principio del silenzio-assenso per le aree a tutela integrale relativamente al rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi ed opere all'interno del parco, non lo convince pienamente. Rileva inoltre l'esiguità delle risorse previste per l'istituzione di nuovi parchi che rischiano in tal modo di rimanere mere enunciazioni di principio. Sollecita quindi il rappresentante del Governo affinché valuti la necessità di emanare, su proposta del Ministero dell'ambiente, il decreto di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 1990 per la determinazione dei sistemi di reclutamento e formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Sottolinea infine come dal disegno di legge all'esame si evinca chiaramente il riconoscimento della necessità di integrare conservazione e sviluppo, ponendo il parco al centro di un'azione intesa a valorizzare le risorse naturali e ambientali. Sulla base delle osservazioni già formulate, ribadisce la necessità che un eventuale approfondimento di alcuni aspetti del testo normativo non sia di ostacolo ad una sua rapida approvazione.

Il senatore PETRARA esordisce rilevando che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, pur contenendo contraddizioni e incongruità, rappresenta comunque un utile avvio per il varo di una normativa di tutela delle aree protette, che potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti una volta avviata a regime. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, sottolinea l'assoluta esiguità delle risorse previste, soprattutto se rapportate agli obiettivi enunciati che rischiano in tal modo di non trovare pratica realizzazione. Per quanto riguarda i rapporti Stato-Regione, pur con amarezza, da regionalista convinto qual è, deve constatare che si sono verificati ritardi e inadempienze anche da parte degli enti locali che, o non utilizzano appieno i propri poteri, o agiscono in difformità ai principi istituzionali. Il risultato è che purtroppo la maggior parte delle regioni meridionali non opera con la necessaria incisività e il Parlamento deve intervenire, in materia di tutela ambientale, in funzione surrogatoria. Venendo quindi a parlare dell'istituzione del Parco dell'Alta Murgia, un'area di oltre centomila ettari costituito da un sistema collinare che corre parallelamente alla costa adriatica per oltre venti chilometri, ricco di valori storici e panoramici di ineguagliabile bellezza, frutto di complesse stratificazioni che si sono costituite nel corso dei secoli, ricorda che esso è già oggetto di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare. In questo territorio, più

che altrove, è possibile coniugare sviluppo delle risorse e tutela ambientale in chiave moderna e con tecnologie avanzate, abbandonando l'obsoleta concezione di sviluppo del Mezzogiorno attraverso un sistema di incentivi alle opere pubbliche. In tal senso, sarebbe oltremodo opportuno - a suo avviso - inserire l'Alta Murgia tra le aree di reperimento di cui al provvedimento all'esame, dando in tal modo prova di un'attenzione nei confronti di un'area che, per la sua specificità e lo straordinario connubio di valori paesaggistici, naturalistici e storico-culturali, può rappresentare un esempio concreto di riferimento a una forma originale di parco rurale.

Dopo un breve intervento del presidente PAGANI, che dà atto al senatore Petrarà dell'impegno e della passione con cui da anni combatte per la tutela di questa importante zona che anch'egli giudica assolutamente opportuno salvaguardare adeguatamente, avvalendosi degli strumenti legislativi più idonei, interviene il senatore MONTRESORI il quale ritiene estremamente probabile che il disegno di legge sulle aree protette potrà essere approvato definitivamente dai due rami del Parlamento entro la fine della legislatura. Questione fondamentale è quella di garantire il consenso della popolazione alla creazione dei parchi, rendendola partecipe e garantendo in tal modo le condizioni di sviluppo e di ampliamento del patrimonio delle aree protette. Svolge quindi alcune considerazioni in merito alla svolta fondamentale nel concetto di «urbanistica» costituita dall'approvazione della legge n. 183 del 1989, rispetto alla quale la carta della natura di cui al provvedimento all'esame si pone in maniera armonica. Quanto al problema delle autonomie locali, ritiene che effettivamente in alcuni punti dell'articolato si evinca una eccessiva volontà centralistica dello Stato, mentre sarebbe più fruttuoso stabilire un rapporto di maggiore fiducia con gli enti locali. Dopo essersi dichiarato favorevole ad una rapida approvazione della normativa, pur non sottacendo la necessità di operare su singoli aspetti doverosi miglioramenti, ritiene tuttavia necessario preservare l'impianto complessivo nelle sue strutture fondamentali. In particolare giudica opportuno inserire al comma 2 dell'articolo 1 il riferimento anche alla tutela del valore paesaggistico e sottolinea la necessità di una più puntuale definizione della possibilità che tratti di mare prospicienti la costa possano costituire parchi naturali regionali, nonchè dell'eventualità di una mancata intesa fra Stato e Regioni. In riferimento al Comitato per le aree naturali protette, laddove si attribuiscono funzioni istruttorie e di segreteria a un organo tecnico, ai cui componenti viene corrisposta un'indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, rileva l'incongruità di quest'ultima previsione che non ritiene idonea a garantire la più efficiente gestione tecnica. Esprime altresì perplessità in ordine alla possibilità prevista dal provvedimento di una richiesta formulata da cinquemila cittadini per l'istituzione di nuove aree protette. In riferimento all'articolo 9, ritiene sperequata a danno degli enti locali la composizione del Consiglio direttivo, in cui si prevede che solo cinque dei componenti siano da questi designati. Dopo aver rilevato l'importanza della comunità del parco, ai fini di un sempre maggiore coinvolgimento della popolazione, in riferimento all'articolo 16 che disciplina le entrate dell'Ente parco, tra le quali sono

contemplati i proventi delle attività commerciali e promozionali, esprime il timore che l'Ente parco rischi di vedere snaturata la sua originaria funzione.

Per quanto riguarda inoltre gli articoli in cui si prevedono l'istituzione di parchi nazionali e di aree di reperimento, fa presente l'opportunità di una diversa formulazione dell'ipotesi in cui non sia perfezionata l'intesa con la regione Sardegna. Ricorda quindi che un disegno di legge che prevede la destinazione dell'isola dell'Asinara a parco regionale non ha potuto di fatto proseguire l'esame in Commissione, stante l'atteggiamento dilatorio assunto dal Ministro di grazia e giustizia. Propone pertanto l'inserimento del parco dell'Asinara in quello nazionale del Golfo di Orosei e Gennargentu. Con riferimento poi all'articolo 35 in cui si individuano le aree sulle quali possono essere istituiti parchi marini e riserve, propone una diversa denominazione per quelle relative all'arcipelago della Maddalena, nel senso di ricomprendere tutte le isole che fanno parte del comune in questione. Auspica infine una rapida approvazione del provvedimento.

Si associano alle considerazioni svolte dall'oratore in merito all'opportunità di inserire l'isola dell'Asinara tra i parchi nazionali di nuova istituzione il presidente PAGANI e il relatore, senatore FABRIS, che stigmatizzano inoltre il comportamento del Ministero di grazia e giustizia che, nonostante i ripetuti solleciti della Commissione, ha dato prova di un atteggiamento assolutamente dilatorio che ha di fatto impedito il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Interviene il senatore TRIPODI, che, nel ricordare l'istituzione di parchi nazionali sul Pollino e sull'Aspromonte, rileva la frequenza dei casi di inattuazione legislativa in materia di aree naturali protette. Il travagliato iter legislativo iniziato nel 1964 per l'approvazione di un disegno di legge organico in materia, ha registrato negli anni molteplici ostacoli frapposti, anche a livello politico generale, ad un concreto progetto di salvaguardia ambientale che superasse le finalità produttivistiche e meramente economiche a discapito della salvaguardia ambientale; gruppi di pressione riconducibili agli interessi connessi alla speculazione edilizia e agli insediamenti industriali sono stati peraltro contrastati dalla diffusione di una coscienza ambientalista, che nei parchi naturali ha visto lo spazio strategico per la sperimentazione di un nuovo concetto di salvaguardia ecologica, temperato con l'equilibrato sviluppo delle popolazioni.

Occorre pertanto non limitarsi all'istituzione di nuovi parchi, di per sé funzionale alla sola enunciazione dell'obiettivo di porre sotto tutela il 10 per cento del territorio nazionale: laddove la volontà politica non si spingesse fino all'attuazione effettiva delle previsioni normative introdotte, i parchi del Pollino o dell'Aspromonte resterebbero zone abbandonate al degrado ed allo sfruttamento della criminalità organizzata. Auspicando che sia valorizzato il contributo delle associazioni ambientaliste, il Gruppo di Rifondazione comunista giudica necessaria una definitiva approvazione del disegno di legge organica entro la fine dell'attuale legislatura.

Interviene il senatore GOLFARI, che si rivolge al relatore ed al Governo allo scopo di avere precisazioni su talune questioni relative ai profili istituzionali del disegno di legge n. 2918. Il testo approvato dalla Camera dei deputati, infatti, appare imperfetto sotto il profilo tecnico formale, laddove non si uniforma alla definizione di aree naturali protette, la quale comprende sia i parchi che le risorse naturali, sia a livello nazionale che regionale: la ripartizione tra titoli vede infatti talune norme generali ricomprese nell'ambito normativo riferito a singole fattispecie. Ulteriori obiezioni di metodo derivano dal mancato coordinamento formale con altri disegni di legge pendenti in Parlamento, il cui oggetto interferisce con quello dei parchi: la caccia, le cave ed il volo in zone di montagna sono oggetto di appositi disegni di legge, che non possono essere pregiudicati da formulazioni eccessivamente vaghe od onnicomprensive in materia di parchi.

Il comitato di cui all'articolo 3 pone problemi di valenza più generale: la sua natura di indirizzo politico non può far sottacere la valenza eminentemente tecnica delle attività di gestione conseguenziali; esse sono infatti affidate ad una consulta ed a una segreteria in cui la presenza di esperti esterni è preponderante, il che si verifica anche per le strutture operative dell'Ente Parco. Si ritorna così ad un'accezione tecnocratica dell'attività di programmazione territoriale, con un ulteriore stravolgimento delle competenze spettanti alle regioni in virtù del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ed alle provincie, ai sensi della legge n. 142 del 1990: una corretta tecnica legislativa, in materia a competenza concorrente, avrebbe invece consigliato di riferire il piano emanato dall'Ente parco alle autorità comunali interessate, le quali soltanto dovrebbero mantenere il potere di variare gli strumenti urbanistici. Le novità istituzionali necessitano di una lunga sperimentazione, dovendo essere interiorizzate da diverse generazioni di amministratori per poter essere efficaci: il cittadino, poi, riconosce nelle istituzioni democraticamente elette, a lui più vicine, l'unica autorità legittimata ad emanare provvedimenti particolari che intacchino la sfera dei suoi diritti patrimoniali; in nome di una malitosa concezione dell'efficienza, non si deve continuare a minare per legge tale principio di legittimazione democratica delle istituzioni abilitate ad intervenire con restrizioni nei confronti dei diritti di proprietà o di impresa; al contrario, il meccanismo di approvazione del piano per il parco oscilla tra una natura defatigatoria, che renderebbe inevitabile l'esercizio di poteri surrogatori, ed una concezione tecnocratica che affida a burocrazie non responsabili politicamente decisioni sin qui attribuite a più elementari livelli istituzionali rappresentativi.

Interviene il senatore CUTRERA, che a nome del Gruppo socialista conferma il favore con cui da decenni si auspica la celere approvazione di un disegno di legge organica in materia di parchi: la necessità di una omogeneità normativa e di una Carta della natura era già sottesa al disegno di legge d'iniziativa socialista, così come gli incentivi per le attività economiche ed il regime fiscale. Tuttavia, la necessità di emendamenti scaturisce da formulazioni pleonastiche che, sin dall'enunciazione degli obiettivi, si rinvengono in diversi punti del disegno di legge: l'esistenza di parchi monumentali non appare propriamente

riconosciuta mentre si va ben oltre l'ambito proprio di competenze, introducendo tra i principi fondamentali la difesa dell'agricoltura nelle sue forme di produzione, nonché la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Il sistema centralizzato di classificazione delle aree naturali protette va coordinato con le forme di gestione dei parchi esistenti; il riparto di finanziamenti di cui al comma 4 appare formulato in modo da escludere la gestione dei parchi esistenti, introducendo genericamente finalità che non garantiscono l'equa destinazione delle risorse. Un'indebita differenziazione è operata all'articolo 12, laddove al comma 2 si distinguono le aree di promozione, parzialmente alterate da fattori antropici, per le quali è prevista una gravosa procedura di intesa ed un'inevitabile surrogatoria da parte delle autorità statali. Alla radice di tali erronee formulazioni, si riscontra probabilmente la suggestione derivante dalle realtà naturali statunitensi e dal relativo regime giuridico, ma la trasposizione di quest'ultimo in Europa ha sempre generato problemi applicativi, a ragione dell'elevata antropizzazione dei parchi naturali nel vecchio continente. Al di là di tale concezione, non possono escludersi pressioni localistiche - ed al limite pericoli d'infiltrazione della criminalità organizzata - nell'istituzione di taluni parchi in zone altamente antropizzate: lo stesso riparto delle risorse ne verrebbe a soffrire, mentre rischi anche maggiori si riscontrano nell'articolo 35, laddove si istituiscono aree di reperimento senza parallele misure di salvaguardia. Concorde il presidente PAGANI, secondo cui l'impossibilità di mantenere lo *status quo* dopo l'annuncio della prossima costituzione di parchi determinerebbe una gravissima proliferazione di attività abusive ad alto rischio ambientale.

Nel completare la disamina delle proposte emendative che il Gruppo socialista si riserva di presentare, l'oratore si sofferma infine sull'apparato sanzionatorio previsto per i parchi, che denuncia una troppo marcata preferenza per la sanzione penale, laddove l'adozione di sanzioni amministrative consentirebbe un sistema punitivo proporzionale al danno patrimoniale arrecato.

Interviene il senatore BOATO, secondo cui la decima legislatura ha rappresentato un'inedita opportunità di rilancio della problematica ambientale a livello istituzionale: nell'operare tale dirompente strategia di innovazione legislativa, nei diversi settori di tutela dell'ambiente, si è inevitabilmente compiuto qualche stravolgimento istituzionale imputabile ad un certo giacobinismo ecologista che ormai deve essere superato. L'occasione per un'opera di risistemazione normativa della molteplice materia trattata potrà essere colta nella prossima legislatura, anche mediante la redazione di appositi testi unici: occorre infatti una cultura di governo dell'ambientalismo, nella quale peraltro al Parlamento compete un ruolo di importanza primaria. In attesa di tale risistemazione legislativa, al termine dell'attuale legislatura, non si può che concludere celermente un *iter* assai travagliato come quello della legge sui parchi: l'opportunità di introdurre limitati emendamenti non deve arrecare il pericolo di una mancata approvazione di un disegno di legge organico assolutamente necessario. Tra le proposte volte ad eliminare oscurità interpretative, il Gruppo Federalista europeo ecologi-

sta preannuncia la richiesta di soppressione del Brenta-Adamello dalle aree di reperimento, essendo già istituito come parco; inoltre, la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 34 è ultronea, in quanto al riguardo va più correttamente invocato il decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 per quanto riguarda il Parco nazionale dello Stelvio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PAGANI avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 19 settembre, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 13,25.

247^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REDIGENTE

Cascia ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255)

Cascia ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485)

Rosati ed altri: Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510)

Gualtieri ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796)

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809)

Coviello ed altri: Istituzione e gestione del parco nazionale del Pollino (818)

Innamorato ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889)

Coviello ed altri: Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (1008)

Cutrera ed altri: Norme in materia di parchi naturali e regionali (1647)

Manieri ed altri: Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666)

Filetti e La Russa: Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440)

Petrara ed altri: Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549)

Deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri: Legge-quadro sulle aree protette (2918), approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana.

Interviene in discussione generale il senatore DUJANY, che invita a superare il modello meramente vincolistico nella gestione dei parchi, avvicinandolo alle reali esigenze delle popolazioni interessate. Nel testo in esame permangono però tuttora pericoli di conflitti istituzionali, a causa delle norme di dettaglio che non sono riconducibili alla struttura della legge quadro. La regione Valle d'Aosta, le cui competenze esclusive in materia vanno tutelate, rappresenta un esempio di contemperamento tra consenso delle popolazioni e protezione della natura, secondo un modello che gradirebbe fosse più compiutamente recepito nell'amministrazione del Parco del Gran Paradiso; per quanto riguarda l'istituendo Parco del Monte Bianco, vanno prioritariamente considerate le interrelazioni con gli stati confinanti. Il rispetto delle competenze urbanistiche delle autonomie locali potrà essere meglio tutelato da apposite modifiche del testo, per le quali l'oratore si riserva di presentare appositi emendamenti: analoga considerazione meritano le funzioni di sorveglianza e vigilanza dei parchi, che devono considerare la possibilità di una regionalizzazione del servizio come sin d'ora avviene in Valle d'Aosta; eccessivamente centralistica appare infine l'attribuzione al Ministero dell'ambiente della facoltà di nomina del direttore dell'Ente parco.

Replica il relatore, senatore FABRIS, esprimendo apprezzamento per l'elevato tenore del dibattito, che ha spaziato tra i diversi valori connessi alla filosofia del parco ed alla protezione della natura: si sono notati anche gli effetti prodotti dall'antropizzazione e dalla possibilità di una gestione produttiva dei parchi. La creazione di un livello istituzionale unico va conciliata con la necessità di coinvolgere le popolazioni nella gestione dei parchi, che può essere efficace solo se non è affidata interamente ad un impianto burocratico, riposando invece essenzialmente nella coscienza dei cittadini.

La necessità di una celere approvazione del disegno di legge organico sui parchi, condivisa da tutte le parti politiche presenti in Commissione, può essere propriamente soddisfatta solo condensando in pochi sostanziali emendamenti le proposte di modifica avanzate: in particolare, essenziale è il miglioramento dell'impianto istituzionale, superando un certo velleitarismo, dal quale - anche in materia di aree di reperimento - possono scaturire effetti pratici opposti a quelli voluti. La maggiore responsabilizzazione degli enti locali potrebbe evitare defatiganti procedure compromissorie; d'altro canto, un migliore assetto normativo potrà essere compiuto soltanto con una sistematica opera di revisione della legislazione ambientale sedimentata in questa legislatura, secondo l'auspicio avanzato da diverse parti politiche in riferimento alla prossima legislatura.

Replica agli intervenuti il sottosegretario di Stato per l'ambiente ANGELINI, che preliminarmente riconosce la serietà dell'intento da tutti dichiarato, favorevole alla definitiva approvazione di una legge organica in materia di parchi: il diverso avviso che in passato ha prodotto un primo intervento a stralcio del programma triennale è stato superato dai fatti, che hanno dimostrato la necessità di unire la programmazione alla gestione. È indubitabile che la legislazione ambientale d'iniziativa parlamentare abbia sofferto di un certo difetto di coordinamento tecnico-normativo: ciò non di meno, l'estrema rilevanza di tematiche come lo smaltimento dei rifiuti, la difesa del suolo, l'inquinamento acustico, la caccia, le espropriazioni, gli acquedotti, le cave e le aree protette - tutti disegni di legge approvati o in discussione presso la 13^a Commissione del Senato - attesta l'opportunità della scelta del Governo di non sovrapporre alle iniziative parlamentari propri disegni di legge, che avrebbero potuto esprimere le esigenze della nuova cultura ambientalista con minore vigore. In tal modo, la politica ambientale ha registrato un salto di qualità nella decima legislatura: il Ministero dell'ambiente non di meno è stato presente punto di riferimento, sia a livello parlamentare sia nell'adozione di numerose direttive comunitarie.

La creazione di strutture istituzionali uniche, già riscontrata nella legge n. 183 del 1989 per le autorità di bacino, costituisce un'innovazione di politica amministrativa volta ad evitare la sovrapposizione di diversi livelli di governo parzialmente interferenti sul medesimo ambito ambientale. Già la Corte costituzionale ha rilevato come tale soluzione rappresenti la più corretta risposta dinanzi alla molteplicità degli interessi, raccordandoli tra loro secondo il modello della leale cooperazione; lo stesso comitato di cui all'articolo 3, a struttura formalmente paritaria tra Stato e Regioni, in realtà dà adito alla convergenza di diversi interessi su ambedue i livelli istituzionali, costituendo peraltro un mezzo di risoluzione dell'annosa disputa sulla fonte giuridica delle competenze delle regioni a statuto speciale. Neppure le competenze delle provincie sono violate, in quanto alle regioni sono conferite funzioni essenzialmente di programmazione. Le riserve espresse sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente, poi, denunciano un modello amministrativo di cui effettivamente si sente la precoce obsolescenza: pertanto, si sta approntando un disegno di legge

di riforma del dicastero che ne stabilizzi l'apparato, rendendolo più consistente. Rischi di tecnocrazia non sono però giustificati nel caso della legge sui parchi, in quanto la consulta tecnica rappresenta un organo meramente consultivo.

La tutela della natura va riferita alla realtà nazionale di prevalente antropizzazione, in continuo rapporto dialettico tra ambiente e cultura: le finalità di cui all'articolo 1 sono il frutto di tale consapevolezza, comprendendo implicitamente anche il valore paesaggistico, nonché valori come quelli archeologici e persino quelli agricoli, in quanto compatibili; l'enunciazione della finalità di difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici rientra in tale tipo di rapporto tra valori, senza arrecare alcun pregiudizio ai modelli operativi consacrati nella legge n. 183 del 1989. L'Ente parco costituisce poi il nerbo del testo proposto, rappresentandone il principale livello di responsabilità istituzionale: esso va dotato di una guida statale, per quanto riguarda i parchi nazionali, ma la struttura paritetica salvaguarda le competenze regionali. La rappresentanza delle associazioni ambientali e delle organizzazioni scientifiche costituisce un interessante modello, suscettibile di sviluppi tali da modificare in concreto le posizioni dello Stato e delle Regioni, rendendole sensibili alle priorità espresse dalle comunità scientifiche locali.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati va propriamente considerato un disegno di legge quadro: lo comprova il fatto che grazie ad esso i parchi regionali potranno essere creati non solo sulla base di consorzi volontari, ma anche con consorzi obbligatori e, più semplicemente con una legislazione regionale concorrente. La regione ha una competenza di approvazione del piano per il parco, analoga a quella esistente per i piani urbanistici: la procedura relativa si configura quindi come fattispecie a formazione progressiva, nella quale sono coinvolti in precedenza anche l'Ente parco ed il comune. Il raccordo tra i tre livelli potrà essere difficile, ma va garantita l'unicità del soggetto titolare della potestà di approvazione in base all'antico precetto del diritto pubblico romano secondo cui il potere non si divide. Le concessioni competeranno al sindaco previo nulla osta dell'Ente parco, soggetto alla regola del silenzio-assenso: peraltro, tale nulla osta sostituisce quello richiesto dagli altri piani di settore, ai sensi dell'articolo 12, comma 7.

Il Governo sente l'esigenza di incentivare lo sviluppo delle zone adibite a parco, mediante iniziative per la promozione economica e sociale. L'obiettivo di evitare meri effetti di annuncio, suscettibili di risultati opposti come l'aumento delle attività abusive o speculative, è ben presente al rappresentante del Governo, che si rimette alla Commissione sulle determinazioni, anche drastiche, che si vorranno adottare in rapporto alle aree di reperimento. Per quanto riguarda i parchi istituendi, non può però rinunciarsi all'obiettivo strategico di coprire all'incirca il 10 per cento del territorio nazionale, ma soprattutto alla finalità di assoggettarlo ad una efficace gestione e tutela; in particolare, va riconosciuta la necessità di rilanciare le zone più compromesse del paese, spesso ubicate nel Mezzogiorno, che molto si attende dall'affermazione di una concreta politica ambientale.

Le norme assoggettate a critica per la loro natura troppo assertiva, se viste sotto un'interpretazione sistematica, assumono un carattere di

notevole flessibilità: le aree contigue consentono discipline speciali sulla caccia; i compiti di vigilanza del Corpo forestale dello Stato possono essere sostituiti da guardiaparchi regionali, ove si rinunci a far gravare le relative spese sullo Stato, che comunque si fa carico della formazione professionale e del reclutamento regionale degli addetti del Corpo forestale dello Stato. Anche il divieto di caccia non preclude l'abbattimento selettivo ed i prelievi operati da guardiaparchi o da personale autorizzato; la disciplina regolamentare ed il piano per il parco possono poi derogare al divieto di apertura delle cave. La disciplina del diritto di prelazione è stata mutuata dall'analogo regime esistente per i beni culturali: a fronte dell'eccessiva onerosità di procedere a generalizzate acquisizioni al demanio statale, si è preferito riconoscere una facoltà di giudizio caso per caso. Il riparto attuale delle risorse destina infine la spesa corrente ai parchi nazionali, mentre quella in conto capitale si estende a tutto il sistema delle aree protette, introducendo per la prima volta un principio di parità tra parchi nazionali e regionali; le misure di incentivazione, poi, si estendono a tutti i territori coperti da vincolo.

Un disegno di legge come quello in esame, volto a rispondere a richieste pluridecennali di salvaguardia della natura e delle popolazioni interessate, potrebbe non sopravvivere alle economie di spesa che saranno decise in seguito alla manovra finanziaria del Governo, laddove un apporto stravolgente di numerosi emendamenti ne pregiudicasse la celere approvazione: gli attuali livelli di finanziamento vanno mantenuti ed il miglior modo per farlo è quello di operare con limitate modifiche sui punti essenziali in discussione.

Il presidente PAGANI, dopo aver posto come termine per la presentazione degli emendamenti la giornata di martedì 24 settembre 1991, propone che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

CARTA

indi del Vice Presidente

RIVA

La seduta inizia alle ore 17,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente CARTA dà conto della discussione svoltasi nell'Ufficio di Presidenza, conclusosi immediatamente prima dell'inizio della seduta. È stato previsto un sopralluogo all'estero del Presidente e dei due Vicepresidenti, tra la fine di settembre ed i primi giorni di ottobre, soprattutto allo scopo di soddisfare richieste di contatti che sono state avanzate da parte di autorità americane ed anche per raccogliere preziose informazioni su connessioni del caso BNL - Atlanta con altri avvenimenti, che in queste ultime settimane hanno attirato l'attenzione della stampa internazionale. Successivamente al sopralluogo all'estero, la Commissione potrebbe raccogliere altre testimonianze, concludendo questa fase dei lavori entro i primi giorni di dicembre. Bisogna anche tener conto che il processo ad Atlanta, che inevitabilmente risulta di notevole interesse per i lavori della Commissione, avrà inizio solo nel prossimo gennaio. L'Ufficio di Presidenza ha constatato inoltre la necessità di richiedere gli atti dell'inchiesta giudiziaria attualmente in corso a Terni sulle vicende del «Super cannone» e di procedere prossimamente alla nomina di due magistrati come consulenti della Commissione.

Sulle decisioni e sulle ipotesi di lavoro elaborate dall'Ufficio di Presidenza, conviene la Commissione.

TESTIMONIANZA DEL DOTTOR GIAN MARIA SARTORETTI

Il teste, che depone ancora sotto il vincolo del giuramento prestato nella seduta del 25 luglio 1991, risponde a numerose domande del Presidente e dei commissari.

Su proposta del Presidente, la Commissione decide di mantenere riservati i resoconti della testimonianza del dottor Sartoretti.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il Vicepresidente RIVA avverte che la seduta, già convocata per domani mattina, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 20,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI RELAZIONE SUL TEMA DELLA PROVA PROCES-
SUALE, CON RIFERIMENTO AI PROBLEMI RELATIVI AI PROCESSI CONTRO LA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Prende la parola il deputato VIOLANTE, relatore della Commissione, che illustra la bozza di relazione precedentemente distribuita ai Commissari.

Dopo aver ricordato che la Commissione ha già presentato al Parlamento, in data 10 ottobre 1990 una propria relazione sul nuovo codice di procedura penale in relazione ai processi di mafia e che tanto il Parlamento quanto il Governo hanno recepito rapidamente la gran parte delle proposte che vi erano contenute, osserva che l'innovazione legislativa non risolve di per sé le grandi difficoltà di funzionamento del nostro sistema giudiziario, condizionato da orientamenti che guardano prevalentemente al ruolo della legge e del giudice e che sono meno attenti a tutte le altre componenti (personale amministrativo, informatizzazione, mezzi).

Si sofferma, quindi, sui più recenti provvedimenti legislativi ed auspica che anche gli altri interventi preannunciati dal Governo o all'esame del Parlamento giungano al più presto ad una definizione.

Il deputato Violante sottolinea che nella bozza di relazione viene confermata la scelta del rito accusatorio e che, al tempo stesso, si ribadisce l'obbligo di coerenza delle singole disposizioni con la finalità

istituzionale del processo: accertare le responsabilità penali per le più gravi infrazioni alle regole della convivenza civile. Ciò nella piena riaffermazione del principio «no ai maxi-processi, sì alle maxi-indagini».

Fa quindi presente che nella seconda parte del documento si esaminano le compensazioni già previste dal codice al principio della separazione dei procedimenti e si propongano alcune correzioni al principio del coordinamento delle indagini. In particolare, si segnala l'opportunità che per i reati di mafia sia competente il tribunale della città sede di Corte d'appello o della città sede del capoluogo di regione e si prospetta l'utilità di modifiche delle norme sull'acquisizione delle prove formate in altro processo, sulle dichiarazioni di persone imputate in altro processo, sulla nozione di prova documentale.

Il relatore prosegue soffermandosi sulle proposte contenute nella bozza di relazione con riferimento alla formazione anticipata della prova. Tali proposte riguardano, in particolare, l'incidente probatorio, le dichiarazioni rese al pubblico ministero, gli accertamenti tecnici preventivi.

Una specifica proposta è riferita anche all'udienza preliminare.

Osserva, infine, che per giungere ad una razionalizzazione di taluni aspetti del processo rivelatisi incongrui alla luce dell'esperienza vengono, inoltre, avanzate proposte in materia di intercettazioni ambientali (per consentire l'autorizzazione all'ingresso sui luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale e per giungere ad una modifica di presupposti), di utilizzazione di corpi di reato da parte della polizia giudiziaria, di rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria (con l'obiettivo di rendere quest'ultima più libera nelle indagini). Segnala anche l'esigenza di una più accurata disciplina delle «indagini preliminari» del difensore in modo da garantirne, tra l'altro, la stessa figura dell'avvocato.

Il deputato BINETTI esprime interesse ed apprezzamento per le proposte contenute nel documento illustrato dal deputato Violante. Appare sempre più forte l'esigenza di fornire certezza ed effettività alla pena. Si tratta di un tema su cui per troppo tempo in passato si sono manifestate opinioni difformi con il risultato di ritardare la definizione di provvedimenti adeguati alla gravità della situazione.

Osserva che ora, finalmente, il clima sembra evolvere in senso positivo e di ciò occorre prendere atto con soddisfazione.

Ritiene opportuno approfondire ulteriormente la proposta concernente le cosiddette «procure distrettuali».

Propone, pertanto, che la bozza di relazione sia approvata dopo che la Commissione avrà ascoltato il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro dell'interno, le cui audizioni sono già programmate.

Il senatore TRIPODI ritiene che le modifiche contenute nel documento rappresentino una necessità di fronte al continuo deterioramento della situazione. La loro approvazione potrà anche contribuire ad eliminare certi atteggiamenti di rinuncia che si profilano in taluni uffici giudiziari, anche se non va dimenticato l'impegno profuso dai molti magistrati che, fra enormi difficoltà, cercano di fare fino in fondo il loro dovere.

Chiede chiarimenti al relatore con riferimento alle proposte avanzate nel documento per sopperire ai problemi derivati dalla scelta di abolire i maxi-processi ed esprime qualche riserva sulle proposte di unificare la sede distrettuale dei processi di mafia.

Il senatore CAPPUZZO considera molto positivo ed utile il contributo offerto dalla bozza di relazione. Ritiene, tuttavia, che l'impostazione del documento - volta ad affrontare i problemi dei processi per gravi delitti - debba essere modificata al fine di considerare con maggiore attenzione le questioni processuali relative al perseguimento dei reati di natura ordinaria, e in certo senso, più preoccupanti posti in essere dalla criminalità organizzata (quali, ad esempio, quelli collegati all'attività estorsiva).

Il deputato VIOLANTE, precisato di concordare con l'ultima affermazione formulata dal senatore Cappuzzo, di cui terrà conto nella nuova stesura del documento, ritiene opportuno un approfondimento della proposta relativa alla cosiddetta «procura distrettuale» o «regionale».

Replica, infine, al senatore Tripodi chiarendo che l'obiettivo che si prefiggono i provvedimenti suggeriti dal documento è quello di rendere utilizzabile le prove acquisite in un processo anche in altri processi contro la medesima organizzazione criminale. Quanto alla unificazione in una unica procura distrettuale dei processi di mafia, osserva che si tratta di una ipotesi volta a costituire le condizioni per attrezzare in modo adeguato gli uffici giudiziari, ciò che non sarebbe possibile per 159 procure e altrettanti tribunali.

Il PRESIDENTE, riassunti i termini del dibattito, propone che il documento illustrato venga accolto dalla Commissione come base di discussione ed integrato e modificato dopo lo svolgimento delle audizioni dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno programmate per la prossima settimana.

Concorda la Commissione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione procederà ad una audizione del Ministro di grazia e giustizia nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre prossimo, mentre nella mattinata di giovedì 26 è prevista l'audizione del Ministro dell'interno. Fa presente di aver predisposto una serie di quesiti da rivolgere, durante le audizioni, ai responsabili dei suddetti dicasteri. Data lettura di essi, invita i commissari ad esporre suggerimenti per ulteriori quesiti da far pervenire ai ministri interessati.

Intervengono successivamente i deputati ROSSI DI MONTELERA, FORLEO, Antonino MANNINO, FUMAGALLI, LO PORTO ed i senatori CAPPUZZO, VETERE e TRIPODI.

Il senatore FLORINO, in particolare, prospetta l'opportunità di chiedere al Ministro dell'interno notizie circa l'azione di prevenzione e di repressione svolta nell'area del costruendo aeroporto intercontinentale fra Napoli e Caserta, per cui è prevista una spesa di circa duemila miliardi, avuto riguardo alle decine di gravi delitti compiuti negli ultimi tempi in quella zona. Ritiene altresì opportuno chiedere al Ministro di grazia e giustizia informazioni sui gravi problemi sociali, con notevoli ripercussioni sul mercato del lavoro, determinati dalla attività delle cooperative di *ex* detenuti che risultano collegate con la camorra e mediante le quali si sono verificate infiltrazioni negli uffici pubblici dell'area napoletana. Chiede in particolare di conoscere elementi precisi su un accordo intercorso fra il Ministero di grazia e giustizia e l'amministrazione comunale di Napoli per l'assunzione di altri duemila *ex* detenuti.

Il senatore CHIAROMONTE passa quindi ad illustrare il programma di attività della Commissione. Prospetta l'opportunità di predisporre due documenti concernenti: il primo sui poteri attribuiti dalla legge alla Commissione, anche allo scopo di agevolare le scelte future del legislatore; il secondo contenente un quadro aggiornato dell'evoluzione del fenomeno mafioso, con particolare riguardo alle dinamiche delle attività del crimine organizzato nelle varie aree del paese.

Si sofferma successivamente sui riscontri da lui effettuati sui dati pervenuti dalle prefetture delle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, in ordine alle violazioni del codice di autoregolamentazione per la presentazione delle liste elettorali, riscontri riferiti alle elezioni amministrative parziali del maggio scorso ed a quelle regionali ed amministrative siciliane del giugno scorso. Ritiene opportuno rendere pubblici, mediante una imminente illustrazione di essi alla stampa, i dati acquisiti, nonchè inviare ai segretari nazionali dei partiti i nominativi dei candidati presentati in violazione al codice di autoregolamentazione stesso.

Dopo brevi interventi dei senatori VETERE e Pietro FERRARA e del deputato LO PORTO, resta stabilito, su proposta del Presidente, di mettere a disposizione dei commissari, per essere consultati nei locali della Commissione, sia la bozza di relazione elaborata dal Presidente sulle violazioni al ridetto codice sia i suddetti dati pervenuti dalle prefetture.

Il PRESIDENTE ricorda infine che, entro il prossimo mese di ottobre, saranno discusse dalla Commissione le bozze di relazione, in corso di elaborazione, riguardanti sopralluoghi compiuti prima della sospensione estiva dei lavori, a Roma e nel Lazio, in Puglia ed in Basilicata. L'indagine svolta a Catania sulla campagna elettorale e sulle elezioni svoltesi nel giugno scorso in Sicilia sarà proseguita e conclusa in tempi brevi. Una delegazione della Commissione, composta da commissari non impegnati a qualsiasi livello in competizioni elettorali nella regione siciliana, si recherà a Trapani lunedì 23 e martedì 24 settembre prossimo, per proseguire un'indagine sullo stato della lotta alla mafia nella provincia, tema già oggetto di una prima relazione

trasmessa ai Presidenti delle Assemblee nel gennaio 1990, anche alla luce delle recenti polemiche sull'attività degli uffici giudiziari nei circondari di Trapani e di Marsala.

Riferendosi, infine, ai contrasti emersi tra esponenti politici siciliani e la magistratura palermitana, ricorda che l'Ufficio di presidenza ha incontrato il Procuratore della Repubblica, dottor Giammanco, e si è tenuto in contatto con il Consiglio superiore della magistratura. Non ritiene opportuno, dopo l'approfondito sopralluogo compiuto nel giugno 1990, ripetere un sopralluogo a Palermo incentrato sui processi riguardanti l'uccisione di alcuni esponenti politici siciliani. Diverso è l'angolo visuale degli appalti stipulati dall'amministrazione comunale di quella città, materia quest'ultima che merita invece adeguato approfondimento.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre un ampio dibattito.

Il deputato Antonino MANNINO ritiene necessario che le presidenze delle Assemblee discutano approfonditamente le relazioni trasmesse dalla Commissione sulla propria attività, al fine di formulare indirizzi precisi al governo, impegnandolo finalmente in un'azione adeguata di prevenzione e repressione del crimine organizzato che dilaga ormai nelle regioni a rischio e nella Sicilia in particolare.

Ritiene altresì utile far maggiore chiarezza sulle cause dell'assassinio di Pio La Torre ed approfondire le vicende connesse ai grandi appalti pubblici del comune di Palermo, a partire dalla prima metà degli anni Ottanta.

Auspica che la delegazione della Commissione che si recherà a Trapani nella prossima settimana svolga un'indagine approfondita in tutte le direzioni ed in tutti i campi delle attività del crimine organizzato. Invita infine il Presidente ad assumere le opportune iniziative affinché i membri della Commissione che partecipano ad incontri informali di particolare delicatezza siano vincolati al massimo riserbo.

Il senatore VETERE conviene sull'opportunità di approfondire il tema degli appalti di opere e servizi pubblici nella città di Palermo. Stigmatizza il comportamento dei commissari che riferiscono ad organi di stampa notizie apprese in occasione di incontri informali e riservati. Auspica che il prossimo sopralluogo a Trapani non determini complicazioni, anche in relazione all'attività che il Consiglio superiore della magistratura sta svolgendo in questi giorni.

Il senatore CABRAS ricorda che nella relazione su Trapani, trasmessa ai Presidenti delle Assemblee nel gennaio 1990 era emerso un quadro preoccupante ed in continua evoluzione dell'attività del crimine organizzato nella provincia.

Fa altresì riferimento ad attività creditizie e finanziarie svolte nell'area e che meritano ogni attenzione da parte della Commissione.

Il deputato RIGGIO ritiene che le denunce sulle attività degli uffici giudiziari a Palermo possano essere fondate o infondate e questa valutazione merita ogni attenzione da parte della Commissione, avuto

particolare riguardo alla credibilità degli uffici giudiziari di Palermo di fronte alle accuse lanciate anche dall'ex sindaco di quella città.

Conviene sulla opportunità di continuare ad approfondire il meccanismo degli appalti in Sicilia, anche in relazione a recenti rapporti della polizia giudiziaria.

Il deputato Ombretta FUMAGALLI, premesso che il Consiglio superiore della magistratura e la Commissione parlamentare antimafia svolgono la loro azione su piani diversi, può concordare sull'opportunità di attendere la fine del mese di ottobre prima che la Commissione, nel suo *plenum*, si impegni ad approfondire i problemi connessi all'attività degli uffici giudiziari di Palermo per accertare la fondatezza o meno di accuse gravissime. Non è possibile lasciare troppo a lungo in sospeso questioni di tale rilevanza istituzionale.

Ricorda di aver già proposto formalmente al Presidente che l'intera Commissione sia investita della questione, esercitando i poteri di inchiesta ad essa attribuiti dalla legge.

Il deputato ALAGNA insiste sulla necessità che tutti i componenti della Commissione parlamentare si occupino del caso degli uffici giudiziari di Palermo in seguito alle precise e gravissime accuse rivolte. Si rischia infatti che le accuse stesse, una volta pubblicizzate, come è avvenuto, vengano considerate delle verità. Stigmatizza il comportamento di numerosi magistrati che non si sottraggono, come invece dovrebbero, a continui incontri con la stampa, che nuocciono fortemente, a suo avviso, al funzionamento degli uffici giudiziari. Si riferisce in particolare alla magistratura di Trapani, Marsala e Palermo.

Conclude ribadendo l'esigenza di aprire formalmente una inchiesta del *plenum* della Commissione esercitando i relativi poteri ad essa affidati dalla legge.

Mentre rileva, non senza perplessità, di non essere stato chiamato a far parte della delegazione che si recherà a Trapani nella prossima settimana, rivendica ai parlamentari della Sicilia occidentale ed ai componenti la Commissione in particolare, il diritto-dovere di seguire direttamente e con la massima attenzione le vicende connesse alle inchieste giudiziarie in corso.

Il senatore CAPPUZZO concorda con le osservazioni già formulate dal deputato Ombretta Fumagalli. È indispensabile, a suo avviso, fare chiarezza sulle accuse gravissime che sono state avanzate nei confronti della procura di Palermo: ciò servirà ad eliminare il clima di instabilità istituzionale che ormai da troppo tempo condiziona la realtà siciliana.

Propone, pertanto, che la Commissione, non appena il Consiglio superiore della magistratura avrà concluso la sua indagine, attivi - se necessario - i suoi poteri di inchiesta.

Il presidente CHIAROMONTE ricorda infine i criteri seguiti, nelle varie circostanze, dalla Presidenza per la composizione delle delegazioni che effettuano i sopralluoghi per conto della Commissione.

La seduta termina alle ore 19.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

227^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 11,30.

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale (1927-B), approvato dal Senato della Repubblica, modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Illustra il disegno di legge il presidente MURMURA, che si sofferma in particolare sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. In questo quadro, egli fa presente talune perplessità sul comma 2 dell'articolo 1, in base al quale il Ministero degli affari esteri potrebbe provvedere in via diretta affidando in appalto la gestione di servizi a ditte o enti specializzati. Pur con queste perplessità, il relatore propone di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione all'unanimità.

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) (2947)
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore, presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (2565), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Ceruti ed altri
(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Dopo l'illustrazione del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ianniello ed altri: Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati (2247-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Dopo la relazione del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Andriani ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Federazione italiana dei consorzi agrari (FEDERCONSORZI) (2873)
(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Illustra il disegno di legge il presidente MURMURA, rilevando che esso è inteso ad istituire una Commissione bicamerale di inchiesta al fine di approfondire la effettiva situazione finanziaria della FEDERCONSORZI e dei consorzi agrari e le cause che hanno condotto il sistema alla attuale crisi. Pur dichiarando la propria preferenza per Commissioni di inchiesta monocamerale, caratterizzate a suo avviso da maggiore snellezza e funzionalità, il relatore conclude suggerendo di formulare avviso favorevole.

Concorda la Sottocommissione all'unanimità.

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740-B), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Sacconi e Serrentino; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Provantini ed altri; Provantini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Provantini ed altri; Provantini ed altri; Viscardi ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi e Orciari; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente MURMURA ricorda anzitutto che la Sottocommissione ha già espresso, il 23 maggio 1991 parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2740 e, il 10 luglio 1991, parere favorevole su tutti gli articoli del nuovo testo del provvedimento, eccezion fatta per l'articolo 3-bis, in materia di controlli. A tale riguardo, la Sottocommissione ha motivato la propria contrarietà rilevando l'esigenza di fissare n via definitiva ed in modo univoco quale sia l'autorità deputata al

controllo sugli interventi agevolativi. Il relatore passa quindi ad illustrare le modifiche apportate nel corso dell'esame della Camera dei deputati, soffermandosi in particolare sull'articolo 4 (concernente il sistema dei controlli). Anche per effetto di tale modifica si dà luogo, a suo avviso, ad una moltiplicazione degli organi di controllo e ad una coincidenza tra autorità di controllo ed enti controllati. Il relatore esprime inoltre perplessità riguardo alla possibilità che, ai fini del controllo, il Ministero si avvalga di una serie di enti, con ciascuno dei quali può stipulare una convenzione di tipo diverso.

Conviene il senatore GALEOTTI, rilevando che il consiglio di amministrazione dell'Artigiancassa comprende una nutrita rappresentanza degli artigiani, facendo così venir meno la necessaria neutralità dell'ente controllore rispetto al soggetto sottoposto a controllo. Egli osserva quindi che, se proprio si vuole far ricorso all'affidamento in convenzione dei compiti di controllo, occorre prevedere la stipula di un unico tipo di convenzione.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Salvi ed altri; Vecchi ed altri: Disciplina delle cooperative sociali (173-438-B),
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori ed altri; Garavaglia ed altri;
Borgoglio ed altri; Grilli ed altri; Piro ed altri
(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore MAZZOLA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

La seduta termina alle ore 11,50.

228ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

Citaristi ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280).

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882).

Zanella ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451).
(Parere su nuovo testo alla 13^a Commissione: esame e rinvio)

Il senatore ACQUARONE illustra il testo unificato dei disegni di legge. In particolare, richiama l'attenzione sull'articolo 3, comma 2, in base al quale il trasferimento alle regioni delle competenze sui giacimenti di minerali di interesse locale avviene con decreto del Ministro dell'industria, d'intesa con la regione di volta in volta interessata. Ciò contrasterebbe con una recente giurisprudenza costituzionale, dalla quale sembrerebbe emergere l'esigenza di provvedere invece con legge. Al fine di approfondire tale delicata questione, egli propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene il senatore GALEOTTI, avanzando ulteriori perplessità sull'articolo 5, con riferimento specifico alla composizione del Comitato nazionale delle cave e torbiere, ivi disciplinato, ed esprimendo ampie riserve sulla funzionalità degli organi «misti».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Legge-quadro sulle aree protette (2918), approvato dalla Camera in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri.

Petrara ed altri: Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549).

Filetti e La Russa: Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440).

Cutrera ed altri: Norme in materia di parchi naturali regionali (1647).

Coviello ed altri: Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilenti e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arliso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (1008)

Innamorato ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889).

Coviello ed altri: Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (818).

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809).

Gualtieri ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796).

Rosati ed altri: Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510).

Cascia ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485).

Casla ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255).

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Illustra congiuntamente i disegni di legge il senatore ACQUARONE, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 2918, approvato dalla Camera dei deputati. Dopo aver ricordato che la Sottocommissione ha esaminato, il 19 luglio 1990, il disegno di legge n. 1666 («Istituzione del parco marino di Porto Selvaggio»), condizionando in tale occasione il proprio parere favorevole al rispetto delle competenze regionali, il relatore fa osservare che nell'A.S. n. 2918 l'equilibrio tra le competenze spettanti allo Stato, alle regioni ed agli enti locali è risolto in modo soddisfacente. Egli si sofferma poi specificamente sull'articolo 6, riguardante le misure di salvaguardia. In particolare, il comma 2 di tale articolo prevede che queste e le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma triennale per le aree naturali, nonché l'applicazione delle misure di incentivazione di cui al successivo articolo 7 operino direttamente dalla pubblicazione del programma stesso e fino all'istituzione delle singole aree protette. Ad avviso del relatore sarebbe opportuno esplicitare detto termine di operatività, che dovrebbe essere quinquennale. Il relatore segnala comunque conclusivamente l'opportunità di procedere nei tempi più rapidi alla tempestiva approvazione del provvedimento, rilevando che anche l'osservazione da lui avanzata non intende sortire, se tradotta in una specifica modifica, alcun effetto dilatorio.

Si apre il dibattito.

Conviene con il relatore il senatore BOATO, il quale, pur anticipando la presentazione di emendamenti in sede di esame di merito, auspica l'approvazione definitiva in tempi brevi della normativa quadro sulle aree protette. Si sofferma quindi in particolare sull'articolo 34 del disegno di legge n. 2918, laddove, al comma 1, si affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di adeguare ai principi della legge in questione la disciplina, tra gli altri, del Parco nazionale dello Stelvio, previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano. La materia - egli prosegue - è regolata dal D.P.R. n. 279 del 1974, che reca norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste. Occorrerebbe pertanto a suo avviso invitare la Commissione di merito a coordinare con i contenuti di tale decreto la formulazione dell'articolo 34, sopprimendo il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con tali osservazioni, il senatore Boato annuncia il voto favorevole del Gruppo federalista europeo ecologista.

Dopo un intervento del senatore ACQUARONE (concorda con le considerazioni del senatore Boato), ha la parola il senatore GALEOTTI, il quale sottolinea anzitutto che il provvedimento sulle aree protette ha avuto alla Camera dei deputati un *iter* lungo e travagliato, ed occorre perciò accelerarne l'approvazione definitiva, in considerazione della

urgenza di regolamentare una materia bisognosa di sollecita sistemazione normativa. Senza dubbio - prosegue il senatore Galeotti - talune questioni sono state risolte, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, in modo opinabile, e ciò vale con specifico riguardo all'equilibrio delle competenze rispettivamente spettanti allo Stato, alle regioni ed agli enti locali. Nel complesso può comunque esprimersi un giudizio positivo sul disegno di legge n. 2918, ferme restando talune sue farraginosità. Il senatore Galeotti si sofferma quindi su taluni aspetti istituzionali, e segnatamente sulla organizzazione dell'ente parco, prevista in alcuni articoli del titolo II del disegno di legge n. 2918. In particolare, egli avanza dubbi relativi al rapporto esistente tra i poteri della Comunità del parco, di cui all'articolo 10, e quelli attribuiti al Consiglio direttivo, di cui all'articolo 9. L'articolo 10 assegna infatti alla Comunità del parco consistenti poteri deliberativi e di vigilanza sul piano pluriennale economico e sociale. Il successivo articolo 14 stabilisce tuttavia, al comma 2, che il piano è altresì sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, di intesa, dalle regioni interessate. Ciò può dar luogo a conflitti tra la Comunità del parco ed il Consiglio direttivo, e tali previsioni vanno perciò, a suo avviso, riformulate. Sulla base di queste osservazioni, egli segnala infine la necessità di un ulteriore affinamento delle previsioni contenute nel disegno di legge, ribadendo che la volontà del Gruppo comunista-PDS è di consentire la rapida approvazione definitiva del disegno di legge.

Il sottosegretario ANGELINI fa osservare che anche in altri provvedimenti in materia ambientale nei quali era necessario individuare un punto di equilibrio tra le competenze rispettivamente spettanti allo Stato, alle regioni ed agli enti locali si è preferito fare ricorso ad un modello di tipo cooperativo. Nei parchi nazionali attualmente già istituiti esiste un contenzioso che nasce dai poteri praticamente insindacabili dell'ente parco. La soluzione prescelta nel disegno di legge n. 2918, sia per il piano del parco che per il programma triennale per le aree naturali protette, è quella della intesa tra i soggetti interessati, che coinvolge evidentemente anche le regioni, cui è attribuito il compito di approvazione finale di tali atti, costituendo la regione l'ente massimo di governo del territorio. Il raggiungimento dell'intesa può essere infatti talora difficile, ma costituisce il metodo più spiccatamente garantista delle esigenze dei singoli enti istituzionali. Per questi motivi, in caso di conflitto tra Comunità del parco, altri organi dell'ente parco e regioni, si è affidato il compito di decidere in via definitiva al Consiglio dei ministri. Il disegno di legge - prosegue il rappresentante del Governo - lungi dall'espropriare gli enti locali di competenze proprie, ha invece l'effetto di valorizzarne i compiti, risolvendo altresì il delicato problema della compatibilità delle attività antropiche con le esigenze di tutela del parco.

Il senatore ACQUARONE rileva che l'osservazione del senatore Galeotti attiene ad un profilo di grande interesse. Egli fa tuttavia notare che l'attribuzione ad un organismo di un parere vincolante attribuisce ad esso, nella sostanza, un potere decisionale, ma non trasforma in ogni

caso l'organo consultivo in organo di amministrazione attiva. È comunque a suo giudizio opportuno segnalare alla Commissione di merito anche questo profilo di riflessione.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione permanente:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991), approvato dalla Camera dei deputati (2931): *rinvio dell'emissione del parere*

alla 6ª Commissione permanente:

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (2565), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri: *parere favorevole con osservazioni*

alla 10ª Commissione permanente:

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*

alla 11ª Commissione permanente:

SALVI ed altri; VECCHI ed altri. - Discipline delle cooperative sociali (173-438-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori ed altri; Garavaglia ed altri; Borgoglio ed altri; Grilli ed altri; Piro ed altri: *parere favorevole con osservazioni*

alla 13ª Commissione permanente:

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere su emendamenti.*

FINANZE E TESORO (6°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere*

alla 7ª Commissione:

Disposizioni sul dottorato di ricerca (2704), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gelli ed altri; Poli Bortone ed altri: *parere favorevole*

alla 10ª Commissione

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*

alla 11ª Commissione:

SALVI ed altri; VECCHI ed altri. - Disciplina delle cooperative sociali (173-438-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori ed altri; Garavaglia ed altri; Borgoglio ed altri; Grilli ed altri; Piro ed altri: *parere favorevole*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13ª Commissione:

Disposizioni per accelerare le opere e gli interventi di attuazione del programma di tutela ambientale (2924): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Giovedì 19 settembre 1991, ore 9,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti (2978).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZITO ed altri. - Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2825).
- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonchè sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BERTOLDI ed altri. - Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (379).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINUCCI MARIANI. - Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi; ripristino della festività del 2 giugno (203).
- GUALTIERI ed altri. - Modifica alla legge 5 marzo 1977, n. 54, per il ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2310).
- BOLDRINI ed altri. - Modifiche della legge 5 marzo 1977, n. 54, e ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2360).

*In sede deliberante***Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:**

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 19 settembre 1991, ore 9 e 16

*In sede referente***I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
 - MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
 - MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
 - GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
 - FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
 - MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).
- e delle connesse petizioni n. 10 e n. 269.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TORNATI ed altri. - Celebrazioni del II Centenario della nascita di Gioacchino Rossini (1691).
- TORNATI ed altri. - Concessione di contributi per il Festival Rossiniano e per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini (2708).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).
- PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).

*In sede deliberante***I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni sul dottorato di ricerca (2704) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gelli ed altri; Poli Bortone ed altri)*.
- Disposizioni sul personale tecnico e amministrativo delle università e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (2925).

*In sede consultiva su atti del Governo***Esame del seguente atto:**

- Schema del piano di sviluppo delle università italiane per il triennio 1991-1993.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Giovedì 19 settembre 1991, ore 10 e 16,30

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati ANIASI ed altri; RIDI ed altri; TRANTINO; RIGHI; SANGUINETI ed altri. - Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato*).
- Deputato FAUSTI. - Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan (2580) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme generali in materia di opere pubbliche (2487).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- GIAGU DEMARTINI ed altri. - Gestione dei porti industriali del Mezzogiorno in deroga alla disciplina generale del demanio marittimo e dei porti (1641).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

Giovedì 19 settembre 1991, ore 10,30 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ANDRIANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari (Federconsorzi) (2873).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*Testo risultante dall'unificazione di un*

disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 19 settembre 1991, ore 10

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 19 settembre 1991, ore 16,30

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CASCIA ed altri. - Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255).
- CASCIA ed altri. - Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485).
- ROSATI ed altri. - Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510).
- GUALTIERI ed altri. - Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796).
- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809).

- COVIELLO ed altri. - Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (818).
- INNAMORATO ed altri. - Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889).
- COVIELLO ed altri. - Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (1008).
- CUTRERA ed altri. - Norme in materia di parchi naturali regionali (1647).
- MANIERI ed altri. - Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666).
- FILETTI e LA RUSSA. - Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440).
- PETRARA ed altri. - Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549).
- Legge-quadro sulle aree protette (2918) (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FABBRI ed altri. - Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728).
- AZZARÀ ed altri. - Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per accelerare le opere e gli interventi di attuazione del programma di tutela ambientale (2924).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

Giovedì 19 settembre 1991, ore 9,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, onorevole avvocato Calogero Mannino.

Osservazioni su provvedimenti legislativi

Esame del seguente atto:

- Rifinanziamento di interventi in campo economico - Atto Senato n. 2945.
-